



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale in
**AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO**

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

I POSTULATI DI BILANCIO

Aspetti economico aziendali e giuridici

Relatore

Maria Silvia Avi

Laureando

Paola Zucchello

787218

Anno Accademico

2015 / 2016

INDICE

Introduzione

CAPITOLO PRIMO

IL BILANCIO E I POSTULATI DI CHIAREZZA, PRECISIONE E VERITÀ ALL'ORIGINE DEL CODICE CIVILE DEL 1942

- 1.1 Il bilancio d'esercizio secondo il codice civile del 1942: evoluzione in termini di contenuti e finalità 1
- 1.2 I postulati del modello di bilancio: significato concettuale del principio di chiarezza, precisione e la “verità” dei bilanci secondo la dottrina aziendale e giuridica 11
- 1.3 Il legame tra il principio di chiarezza e quello di verità riconosciuto in passato dalla giurisprudenza 21

CAPITOLO SECONDO

I POSTULATI DI BILANCIO DOPO IL 1991

- 2.1 La clausola generale dell'art. 2423 c.c.: una nuova tecnica legislativa introdotta con il D.Lgs. n. 127/1991 32
- 2.2 I postulati di bilancio e l'intelligibilità del bilancio 46
- 2.3 Il rapporto dei principi contabili con la “clausola generale” e la norma giuridica 56

2.4 L'interpretazione giurisprudenziale del concetto di “rinvio” ai principi contabili e alle norme giuridiche 62

2.5 I principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella disciplina comunitaria del bilancio d'esercizio 67

CAPITOLO SECONDO

LA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

3.1 Il principio della “rappresentazione veritiera e corretta” secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 73

Bibliografia e sitografia81

INTRODUZIONE

Il bilancio d'esercizio ha la funzione di fornire un'informazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società. Questa finalità informativa è stata potenziata dal legislatore con l'entrata in vigore del D. Lgs, 139/2015 prevedendone un'integrazione in termini di contenuto, tale per cui al bilancio, oltre a comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, si aggiunge il rendiconto finanziario, documento che può rappresentare al meglio la situazione la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società. In relazione al contenuto, il bilancio può risultare irregolare per violazione dei postulati di chiarezza, veridicità e correttezza.

La violazione di questi postulati può compromettere la stessa funzione informativa e comunicativa del bilancio. Il soci, anche se non subisce un pregiudizio patrimoniale, può impugnare la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio perché non chiaro, non vero o perché non coretto

In tale circostanza se il bilancio è redatto in violazione dei postulati di bilancio la delibera di approvazione può essere dichiarata nulla, a meno che non sussistano ipotesi di sanatoria.

Capitolo 1

IL BILANCIO E I POSTULATI DI CHIAREZZA, PRECISIONE E VERITÀ ALL'ORIGINE DEL CODICE CIVILE DEL 1942

1.1 Il bilancio d'esercizio secondo il codice civile del 1942: evoluzione in termini di contenuti e finalità

La disciplina del bilancio d'esercizio contenuta negli artt. 2423 e seguenti del codice civile, è stata, ed è tuttora, oggetto di modificazione e integrazione attraverso l'emanazione di leggi e decreti legislativi¹, un percorso normativo che ha portato ad oggi «ad una disciplina legale sempre più puntuale, dettagliata dei comportamenti da seguire per una redazione di bilancio utile per i destinatari».²

La ragione dell'evoluzione normativa sul bilancio d'esercizio, si spiega nella necessità di una maggiore trasparenza dell'informazione ed è, in questa prospettiva, che assumerà rilievo l'aspetto quantitativo e qualitativo della comunicazione aziendale, al fine di tutelare gli interessi dei diversi *stakeholder*.³

Gli aspetti del bilancio civilistico, di cui all'art. 2423, che si vogliono inizialmente approfondire hanno per oggetto l'evoluzione della finalità del bilancio d'esercizio e, in

¹Tra i numerosi interventi legislativi rileva menzionare il D. Lgs. n.127/1991 e il D. Lgs. n.139/2015 per le modifiche apportate all'art. 2423 c.c., norma cardine della disciplina sul bilancio d'esercizio, in termini di finalità e parti componenti.

² PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali: accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, Milano, 2011, p. 34.

³ Nel nostro ordinamento, il primo intervento riformatore verso l'obiettivo di una trasparenza dell'informazione contabile viene ricondotto alla L. 7.6.1974, n.216, perché introdusse il primo contenuto sia di conto economico sia della relazione degli amministratori e integrò lo schema del conto patrimoniale, PACIELLO A., *La clausola generale della precisione di bilancio*, A. Giuffrè, Milano, 1988, p. 167.

relazione a questa, com'è cambiata nel tempo la composizione di tale documento, a partire dall'entrata in vigore del codice civile del 1942.⁴

Il legislatore, in materia di bilancio, ha disposto all'art. 2217 la disciplina giuridica relativa all'impresa individuale, che svolge attività commerciale, mentre per le società per azioni questa disciplina è contenuta nell'art. 2423 e ss.

Fra queste due discipline sul bilancio esiste una differenza in termini di funzioni. Il bilancio per le imprese individuali commerciali «ha principalmente la funzione di determinare e rappresentare periodicamente il reddito e, subordinatamente ad esso, la composizione del capitale»; mentre, il bilancio d'esercizio delle società per azioni, in particolare, «oltre alla funzione economica» appena citata per le imprese individuali, assume anche «funzioni giuridiche di rendiconto degli amministratori ai soci, di conservazione dell'integrità del capitale sociale, di determinazione dei dividendi da distribuire agli azionisti e, in relazione ai suoi risultati, permette l'applicazione di varie disposizioni di legge riflettenti l'emissione delle obbligazioni, l'acquisto di azioni proprie da parte della società, l'accantonamento della quota da destinarsi alla riserva legale, ecc...».⁵

L'art. 2423 c.c., al 1° comma, dispone in merito ai documenti che compongono il bilancio d'esercizio per le S.p.A.; mentre, la norma contenuta al 2° comma, definisce la funzione giuridica dello bilancio stesso.

⁴ Si osserva che la prima disciplina giuridica sul bilancio d'esercizio viene riconosciuta, nel nostro ordinamento, prima dell'emanazione del codice civile. La disciplina in questione viene regolamentata per la prima volta nel Codice di commercio del 1882 ed era contenuta nel titolo IX "Delle società e delle associazioni commerciali", al paragrafo 6, negli artt. 176 e ss. Prima del 1882, con il codice di commercio del 1865 il legislatore si era limitato solo ad alcuni richiami al bilancio delle società, in particolare si accennava al "bilancio annuale" (art. 121), locuzione che però non era riconducibile all'approvazione annuale del bilancio ma ad una consuetudine acquisita nella pratica commerciale, COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Cedam, Padova, 1965, p. 12. La normativa sul bilancio per le società anonime contenuta nel codice del 1882 trovava fondamento negli ideali di tipo liberista, sull'esempio dell'omologa disciplina franco-belga; invece, la disciplina sulle società per azioni contenuta nel codice civile del 1942, troverà inizialmente ispirazione dalla legge tedesca sulle società per azioni (*Aktiengesetz*). Rispetto al modello tedesco simili sono le previsioni che erano contenute nell'originaria formulazione dell'art. 2425 c.c. che disciplinava i criteri di valutazione del patrimonio. Infatti, la legge tedesca riconosceva «criteri di valutazione massima e, [...] l'illiceità di quelle derivanti da creazioni di passività inesistenti e occultamenti di attività, per l'ovvia considerazione che in questo caso si esce dal campo delle valutazioni e certamente si contrasta con il principio di verità dei bilanci», ROSSI G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, A. Giuffrè, Milano, 1953, p. 30.

⁵ RIPARBELLI A., *Aspetti tecnico-contabili delle disposizioni del nuovo Codice civile in materia di bilanci di società per azioni*, Tipografia Bruno Coppini & C., Firenze, 1943, nota 1, p. 41 s.

Prima della riforma del 1991, l'art. 2423 sanciva il dovere in capo agli amministratori di «redigere il bilancio d'esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite» e da questi documenti dovevano «risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte»⁶.

Da questa norma risulta che la scelta del legislatore del '42 fu quella di riconoscere al bilancio d'esercizio una duplice funzione giuridica: la dimostrazione chiara e precisa della situazione patrimoniale e l'accertamento degli utili o delle perdite realmente conseguite dall'impresa sociale.

I documenti che venivano utilizzati per realizzare le due finalità di cui all'art. 2423 c.c. erano perseguibili con la redazione del bilancio, inteso in senso stretto (stato patrimoniale) e dal conto dei profitti e delle perdite (detto anche conto economico)⁷.

Il legislatore civilistico, originariamente, disciplinò solo il “contenuto minimo” del stato patrimoniale (art. 2424) e si preoccupò, in tal senso, di disporre determinate regole in merito alla valutazione del patrimonio (vecchi artt. 2425, 2426, 2427, 2429).⁸

Parlando di contenuto minimo e il redattore del documento in questione poteva a sua volta integrarlo con una diversa classificazione di voci, ovviamente questa classificazione doveva essere adeguata alla natura della gestione dell'attività svolta dalla società. Si osserva che l'uso di voci non previste nell'elenco di cui all'art. 2424 c.c. faceva parte della prassi contabile e non per una previsione normativa in questo senso.⁹

⁶ Le locuzioni «utili conseguiti» e «perdite sofferte» non vanno intese in senso assoluto ma si tratta di «risultati in parte presunti ed approssimativi». Infatti, «solo lo scioglimento della società e la sua conseguente liquidazione permetterebbe di accertare l'ammontare preciso degli utili conseguiti o delle perdite sofferte, perché soltanto allora tutti i costi e tutti i ricavi sarebbero rispettivamente sostenuti e conseguiti in misura certa», RIPARBELLI A., *op. cit.*, p. 29.

⁷ In passato, la dottrina giuridica si è chiesta se la finalità della dimostrazione della situazione patrimoniale faceva riferimento al solo conto patrimoniale e se il fine di accertare il risultato d'esercizio si riconduceva al solo conto economico. In tal proposito, si è osservato che «i due conti sono tra loro necessariamente collegati, e non possono quindi che concorrere entrambi al conseguimento degli stessi fini: se così non fosse, si dovrebbe o negare il principio della relatività delle valutazioni al loro fine, o ammettere una possibile divergenza tra i risultati finali dell'uno e dell'altro prospetto, in correlazione con la diversità di funzioni espletate. [...] Si dovrà perciò ritenere che, pur se in forme diverse e con diversa accentuazione dell'una o dell'altra funzione, sia il conto profitti e perdite che il bilancio in senso stretto tendono parallelamente alla realizzazione degli stessi fini», COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., pp. 34 s.

⁸ *Idem*, *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, UTET, Torino, 1987, p. 1.

⁹ AMADUZZI A.- PAOLONE G., *I bilanci di esercizio delle imprese*, UTET, Torino, 1986, p. 61.

I principi indicati per il contenuto dello stato patrimoniale sono principi di «ragioneria» e di «tecnica amministrativa» già praticate «in materia di compilazione e formazione di bilanci, come ad esempio la necessaria estensione del contenuto del conto della situazione patrimoniale a valori che non hanno trovato materiale investimento, quali le concessioni, i marchi di fabbrica, l'avviamento; l'iscrizione dei beni dei terzi e delle altre partite relative agli impegni e ai rischi, ed il divieto, d'ordine generale, di procedere a compensi fra le partite dell'attivo e quelle del passivo, compensi che, se pure non alterano i risultati complessivi, oscurano e falsano in ogni caso il contenuto stesso del bilancio».¹⁰

Per il conto dei profitti e delle perdite, inizialmente non esisteva, nel nostro ordinamento, una disciplina specifica in termini di struttura e contenuto.

Sul conto economico si ha implicitamente un rinvio alla «disciplina per (sole) clausole generali» e, in questa prospettiva, gli amministratori avrebbero dovuto redigere un conto economico compatibile con il principio generale della chiarezza e precisione, di cui all'art. 2423, 2° comma, c.c.¹¹

A sostegno di questa affermazione si riteneva che l'art. 2423 riconosceva, ma lo fa tuttora, «i principi di legittimità del bilancio, in tutte le sue parti» e per parti si intendeva lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite.¹²

L'applicazione di quanto si è appena detto lo si può riscontrare nelle pronunzie giurisprudenziali in tema di invalidità del bilancio d'esercizio.¹³ Infatti, in diverse occasioni¹⁴, i giudici di merito hanno affermato che dall'art. 2423, l'obbligo di chiarezza e precisione non grava in capo agli amministratori solo nella redazione dello stato patrimoniale, ma anche per il conto economico, anche se non era stato disposto dal legislatore un contenuto analitico e minimo, né criteri di valutazione vincolanti per i redattori. In questa logica, si deve desumere che la «mancata espressa previsione induce unicamente a porre in evidenza che i requisiti indispensabili di «chiarezza e precisione» devono configurarsi in stretta connessione con la funzione del «conto» che, secondo schemi tecnici minimi (che dalla norma costituiscono il

¹⁰ RIPARBELLI, *op. cit.*, p. 45 s.

¹¹ COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, cit., p. 72.

¹² AMADUZZI A.- PAOLONE G., *op. cit.*, pp. 58-59.

¹³ Si deve precisare che quando si parlerà di invalidità del bilancio si fa rinvio all'istituto civilistico della nullità (2379) o annullabilità (2377) della delibera che approva il bilancio d'esercizio.

¹⁴ Trib. Aosta, 11 dicembre 1971, in «Giur. It.», 1972, II, p. 938; Trib. Milano 24 settembre 1970, n. 4752, in «Giur. It.», 1971, II, p. 401; Trib. Milano 25 ottobre 1971, in «Giur. It.», 1972, II, p. 81.

logico presupposto), consiste nel dimostrare il risultato economico della gestione attraverso l'esposizione degli incrementi e decrementi di valore, delle spese e dei ricavi».¹⁵

Solo con la L. del 7 giugno 1974 n. 216, viene regolamentato, per la prima volta, il contenuto di conto economico (vecchio art. 2425-bis).

Si osserva che la legge sopracitata introdusse anche il contenuto della relazione degli amministratori (vecchio art. 2429-bis). Il legislatore aveva disposto che, nella relazione, i redattori di bilancio dovevano indicare notizie e dati che non erano state riportate distintamente nel conto economico: quindi, la relazione avrebbe dovuto integrare l'informazione economica.

Inoltre, come per la situazione patrimoniale, la legge del '74 prevedeva per il prospetto di conto economico un contenuto minimale, facoltativo; pertanto, il documento in questione, poteva essere completato ulteriormente da altre sottoclassi di voci, però, sempre se lo esigeva il tipo di gestione aziendale.¹⁶

Questa mini riforma per le S.p.A., ha avuto un ruolo importante nell'evoluzione della disciplina del bilancio, in quanto ha rappresentato l'inizio di una fase legislativa orientata verso una maggiore trasparenza dell'informazione aziendale¹⁷; anche se, una parte della dottrina ha criticato l'efficacia di tale norma verso questo obiettivo di trasparenza.

Si criticava al legislatore di non aver fatto un passo avanti verso quella tanto discussa «trasparenza dei bilanci, in attuazione del principio di chiarezza e precisione». In quanto, si osservava, la qualità dell'informazione contabile trovava dei limiti nelle stesse norme che disciplinavano il bilancio perché riferite, principalmente, ad una configurazione di costi e ricavi propri di un'attività industriale; mentre, le altre imprese avrebbero dovuto apportare nel proprio bilancio un'importante «sforzo di adattamento, certamente a scapito del principio di chiarezza».¹⁸

Si denota, comunque, un diverso modo di guardare all'informazione contabile da parte del legislatore e dei cultori del bilancio. Non si studia il bilancio solo sotto il problema

¹⁵ Trib. Milano 25 ottobre 1971, cit.

¹⁶ AMADUZZI A.- PAOLONE G., *op. cit.*, p. 66 s.

¹⁷ A livello comunitario, con la IV direttiva Cee in tema di conti annuali, (Direttiva CEE 25.7.1978 n.78/660) la trasparenza diviene un obiettivo primario e, rispetto alla disciplina nazionale dopo la riforma del '74, quella europea si presentava «certamente più sofisticata» e rappresentativa dell'informazione contabile, finalizzata alla «comparabilità tra i bilanci» di diverse imprese operanti nel medesimo ramo di attività, PACIELLO A., *op.cit.*, p. 167 s.

¹⁸ CODA V.- FRATTINI G., *Valutazioni di bilancio: principi economici, norme civili, norme fiscali e direttive comunitarie*, Libreria universitaria, Venezia, 1980, p. 129.

valutativo, ma si parla di trasparenza e di informazione contabile intesa come «qualsiasi elemento che possa contribuire ad una migliore conoscenza dei dati contabili».¹⁹

Su questo piano, l'aspetto qualitativo dell'informazione, si pone "in relazione a quell'interesse alla conoscenza dei dati iscritti in bilancio che consente una valutazione critica della situazione dell'impresa e che, in ultima analisi permette all'azionista di operare le proprie scelte al momento dell'adunanza assembleare". Ciò non deve sminuire l'importanza del contenuto sostanziale del bilancio d'esercizio. "Infatti, se è importante che il socio sia messo nelle migliori delle condizioni per decidere sulla sorte degli utili d'esercizio, ancora più importante, in quanto momento preparatorio per la formazione di una libera volontà, è l'iscrizione in bilancio di valori ricavati attraverso il rispetto del principio di prudenza».²⁰

Una profonda innovazione, in materia di bilancio d'esercizio, viene introdotta, all'interno del sistema del codice civile, con il D.lgs. 9.4.1991, n.127, in attuazione della IV direttiva Cee.

Innanzitutto, viene osservato che prima di questo decreto, il legislatore all'interno della disciplina giuridica del bilancio fa un uso iniquo del termine "bilancio".²¹

Ciò che emergeva dal linguaggio normativo divide l'opinione dottrinale: c'era chi riteneva che per bilancio d'esercizio si doveva intendere solo lo stato patrimoniale (e per evitare errori si specificava bilancio in senso stretto);²² chi, invece, sosteneva che il bilancio di cui all'art. 2423 (ante riforma 1991) comprendeva sia lo stato patrimoniale che il conto profitti e perdite.²³

Definizioni sul bilancio d'esercizio si ritrovano in dottrina, per citarne una, il bilancio d'esercizio può essere definito come un «documento amministrativo di sintesi (periodica) che descrive (cioè rappresenta con forme e parole e, quindi, con un suo linguaggio) ed esprime

¹⁹ PACIELLO A., *op.cit.*, p. 4.

²⁰ Ivi, p. 27.

²¹ Dal tenore della norma si poteva osservare che, a volte, si parlava del bilancio solo come stato patrimoniale, in quanto il contenuto del bilancio era disciplinato all'art. 2424, invece, il contenuto del conto profitti e perdite all'art. 2425; altre volte, per bilancio la norma indicava i due prospetti insieme, per esempio, quando disponeva sul deposito del bilancio, sulla distribuzione degli utili e sull'azione di responsabilità contro gli amministratori, CODA V.- FRATTINI G., *op. cit.*, p. 109 s.

²² In questo senso, COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., p. 34.

²³ Secondo Riparbelli il conto economico non era un documento che andava ad aggiungersi al bilancio stesso ma fungeva da «complemento» di quest'ultimo, per cui il bilancio nell'articolo 2423 c.c. era da intendersi come «un complesso documento composto fondamentalmente di due parti essenziali: il conto della situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite», RIPARBELLI A., *op. cit.*, p. 25.

(nel senso che rivela esteriormente, cioè ai terzi) totalmente o parzialmente, lo svolgimento aziendale mediante un sistema di valori».²⁴

Con il D.lgs. 1991/127, il bilancio d'esercizio si compone di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico²⁵ e la nota integrativa.

Per evitare problemi interpretativi, mentre nella direttiva di recepimento la nota integrativa viene definita come allegato, il legislatore del '91 decise, invece, di inserire tale documento come la terza parte componente del bilancio.²⁶

La norma contenuta all'art. 2423, co 2, assume il significato di clausola generale e viene modificata nell'attuale formula: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

Dalla Relazione al D. Lgs n. 127/1991, si precisa che «la regola del quadro fedele», contenuta all'art. 2, del par. 3 della direttiva comunitaria, è contenuta nella norma dell'art. 24232 con la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto», traduzione del principio fondamentale che è alla base della norma comunitaria in materia di bilancio, il *true and fair view*.

Sempre la relazione si spiega che il «l'aggettivo veritiero» non deve esprimere una verità cosiddetta oggettiva, in quanto non sarebbe possibile per la presenza di stime e congetture, invece, deve essere interpretata in un comportamento che deve essere tenuto dagli amministratori e ai quali si chiede che «operino correttamente le stime» e «rappresentino il risultato».

Il bilancio d'esercizio viene modificato nelle sue parti componenti e il contenuto dello stesso è funzionale ad una determinata finalità informativa che trova espressione nel postulato della chiarezza, della verità e della correttezza.

A queste novità, sempre con la riforma del 1991, il legislatore: introduce nel sistema del codice, per la prima volta, i principi di redazione del bilancio all'art. 2423-bis; ridefinisce il contenuto della relazione degli amministratori all'art. 2428 e regola l'istituto del bilancio abbreviato all'art. 2435-bis c.c.

²⁴ PONTANI F., *Il bilancio di esercizio*, cit. p. 17.

²⁵ Da questo momento, non si parlerà più di conto dei profitti e delle perdite ma di conto economico.

²⁶ Relazione al D. Lgs. 127/1991 per l'attuazione della IV e VII direttiva, in *Rivista delle società*, 2-3/1991, p. 1271.

Il bilancio d'esercizio riveste una funzione informativa della situazione patrimoniale, finanziarie ed economica della società,²⁷ pertanto, questa informazione dovrebbe essere «comprensibile per soci e terzi dotati di media cultura contabile».

Questa funzione informativa viene rafforzata con la disciplina sul bilancio d'esercizio introdotta dal D. Lgs. 127/91: si impone una migliore qualità dell'informazione, non esclusivamente contabile, attraverso la redazione di un bilancio che si compone di tre documenti, il cui contenuto si presenta molto articolato e rigido.²⁸

La funzione informativa del bilancio si contrappone, innanzitutto, all'utilizzo delle cd «politiche di bilancio».

«La liceità di una simile utilizzazione del bilancio si potrebbe, infatti ammettere solo considerando come uno strumento per il perseguimento dell'interesse della maggioranza (non necessariamente coincidente con l'interesse sociale), ad esempio a ridurre gli utili distribuibili, in vista di un miglior autofinanziamento dell'impresa, mediante la creazione di riserve occulte. In tal modo, si influirebbe sulla ripartizione dei poteri di organizzazione del patrimonio sociale, assegnando impropriamente agli amministratori la decisione sulla misura dell'autofinanziamento, che è di competenza dell'assemblea. Inoltre, si comprometterebbe la portata informativa del bilancio: si può ammettere una valutazione delle poste tendente a comprimere l'utile solo sul presupposto che funzione esclusiva del bilancio sia la determinazione degli utili distribuibili e la conseguente salvaguardia dell'integrità del capitale sociale»²⁹.

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza del 11 dicembre 2014³⁰ ha osservato che il bilancio ha «la funzione di fornire un'informazione chiara, completa e veritiera della

²⁷ La funzione giuridica del bilancio, di cui all'art. 2423, co 2, viene interpretata in dottrina come una «funzione di obiettiva ed imparziale informazione» sulla situazione patrimoniale e reddituale della società e questa funzione è coerente con la pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 c.c. La *ratio* dell'obbligo di pubblicità è di «porre a disposizione delle varie categorie di interessi le informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale della società», COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, cit., p. 13 ss.. I bilanci pubblici si identificano come «strumenti validi» di comunicazione e tutelano gli interessi di tutti gli *stakeholder* «in quanto sono attendibili», CODA V.- FRATTINI G., *op. cit.*, p. 113.

²⁸ BUTTURINI P., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia: l'impugnazione del bilancio d'esercizio*, a cura di Galgano F., vol. XLIV, Cedam, Padova, 2007, p. 3 ss.

²⁹ Ivi, p. 8 ss.

³⁰ BALZARINI P., «Funzione informativa del bilancio, invalidità della delibera di approvazione, compromettibilità delle controversie in tema di bilancio», commento alla sentenza del Trib. di Napoli, Sez. spec. Impresa, 11 dicembre 2014, in *Le Società*, n. 12/2015, p. 1353.

situazione patrimoniale e finanziaria della società, nell'interesse sei soci, dei terzi e dell'economia generale. La funzione informativa del bilancio si ricollega alla necessità dell'impresa di farsi conoscere sul mercato. Il modo di farsi conoscere è dato dalla diffusione di nozioni relative allo stato dell'azienda».

La giurisprudenza, come si vedrà in seguito, ha sempre parlato della funzione informativa del bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2423 c.c., come comunicazione sociale che dovrebbe tutelare e garantire diverse tipologie di interessi, che si estendono dagli interessi dei terzi, in particolari dei creditori sociali, all'interesse della stessa società, a quello della pubblica fede, fino a riconoscere una tutela volta all'economia generale.

La tutela, dei soci di minoranza e dei terzi in generale, ad un'informazione chiara veritiera e corretta trova garanzia, nel nostro ordinamento giuridico, nell'azione di impugnativa della delibera di approvazione del bilancio, sempre che sussista un concreto interesse ad agire.

Ma la tutela pratica dell'interesse della pubblica fede, come dell'economia generale, potrebbe essere messa in discussione, senonché la tutela di questi interessi generali «ha un effettivo rilievo nei settori in cui sia prevista la legittimazione ad impugnare il bilancio da parte di appositi organi di vigilanza; al di là di questa ipotesi, e con riferimento ai singoli soggetti di volta in volta interessati al bilancio, vi è comunque la possibilità di ottenere tutela in quanto sia riconoscibile un interesse all'azione di nullità contro la relativa delibera». Si conclude che il collegamento, fatto in giurisprudenza, fra la disciplina del bilancio d'esercizio e diverse categorie di interessi, può essere spiegata in ragione della importanza che assume il documento "bilancio", «più che a quella di individuare ulteriori categorie di soggetti legittimati a contestare la validità della delibera che lo approva».³¹

Tornando alla riforma del 1991, l'unico dubbio viene posto in termini di efficacia del bilancio a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.

La dimostrazione in bilancio della situazione finanziaria, si presentava come una novità del processo riformatore del '91, ma in considerazione dei documenti preposti dal legislatore per conseguire tale finalità, si era in presenza di alcuni limiti informativi.

La situazione finanziaria dovrebbe rappresentare la capacità di un'impresa a perseguire un equilibrio finanziario, in termini di copertura del fabbisogno finanziario considerando anche i fattori tempo e rischio. È stato affermato in proposito che «dal bilancio si possono trarre informazioni utili per l'apprezzamento della situazione finanziaria, ma tali

³¹ BUTTURINI P., *op. cit.*, p. 39.

informazioni non sono sicuramente esaustive e tanto meno efficaci, in quanto lo *stato patrimoniale* evidenzia lo stato dei flussi (i «i fondi») all'istante terminale del periodo amministrativo: la situazione finanziaria emerge solo da una visione dinamica del fenomeno, configurando l'evoluzione prospettica dei flussi finanziari; la visione statica, nonché consuntiva, offerta dallo stato patrimoniale, anche se integrata dalla comparazione di stati patrimoniali consecutivi per conoscere le variazioni intervenute nel periodo nello «stato dei flussi», non è sufficiente».

Ciò viene osservato anche in base alle poche notizie di natura prettamente finanziaria che vengono richieste al redattore del bilancio d'esercizio. Queste informazioni si attengono solo ad alcune disposizioni contenute nell'artt. 2424 e 2427, rispettivamente, nello stato patrimoniale e nella nota integrativa. Però, il primo prospetto, non è in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'impresa e l'informazione che può essere fornita in nota integrativa non è sufficiente ad integrare le lacune dello stato patrimoniale nell'aspetto finanziario della gestione³².

Invece, un documento che è in grado di riflettere la dinamica dei flussi finanziari è il rendiconto finanziario, un documento che fino a poco tempo fa non era regolamentato all'interno del sistema del codice civile e le linee guida per la sua compilazione erano contenute nei principi contabili nazionali (OIC 10) e internazionali (IAS 7).

Con l'emanazione del D. Lgs. 18 agosto 2015, n.139, in attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013, il bilancio d'esercizio ha una nuova composizione e le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, anche se per una necessità di comparazione con il bilancio d'esercizio 2015, anche quest'ultimo dovrà essere adeguato alle nuove indicazioni normative.³³

Con questo ultimo decreto, il bilancio d'esercizio di cui all'art. 2423 c.c. si compone dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

La novità assoluta riguarda il rendiconto finanziario, prima previsto solo per le società quotate, ad opera di quest'ultima riforma il bilancio d'esercizio si compone di ulteriore documento, che meglio può esprimere quella veritiera e corretta rappresentazione della situazione finanziaria della società.

³² GAVANA G., "Sui limiti del bilancio di esercizio quale modello atto ad offrire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell'impresa", in *Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n. 3-4, 1999, p. 191 ss.

³³ Pluris-cedam.utetgiuridica.it

Il contenuto di questo quarto documento è disciplinato per struttura e forma dal nuovo art. 2425-ter, in unico comma che disciplina tale documento nei seguenti termini: «Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci».

Il rendiconto finanziario deve essere redatto da tutte le società quotate e non, salvo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove micro imprese di cui all'art. 2435-ter.

Con la riforma del 2015, l'obbligo di predisporre quattro documenti, contabili e non, risponde a una maggiore tutela degli interessi dei diversi *stakeholder* verso una nuova espressione della trasparenza sulle condizioni della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società; e, ai sensi dell'art. 2423, secondo comma, c.c., la regolarità della redazione di questo nuovo bilancio rimane espressione dei principi fondamentali della chiarezza, della veridicità e della correttezza.

1.2 I postulati del modello di bilancio: significato concettuale del principio di chiarezza, e precisione e la “verità” dei bilanci secondo la dottrina aziendale e giuridica

In passato, si sono avute diverse interpretazioni in merito al concetto di chiarezza, precisione e verità del bilancio e, in questo paragrafo, si vogliono trattare le linee di pensiero più importanti, che si sono riscontrate prima della riforma del 1991, quando gli artt. 2424 e 2425-bis disciplinavano i contenuti di bilancio delle società e l'art. 2425 regolamentava la valutazione del patrimonio.

Il legislatore del '42, nel definire i principi generali di cui all'art. 2423, comma 2, c.c., cambiò la formula «con evidenza e verità», usata nel precedente codice di commercio (art. 176), con i postulati di chiarezza e precisione.³⁴

³⁴ Nella Relazione al codice (n. 989) si riconosce che «in tema di bilancio il codice del 1882 si era chiuso nell'agnosticismo più completo, limitandosi ad una norma astratta, quale e quella secondo cui tale documento deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Norma indubbiamente ottima, tanto che il nuovo codice la mantiene (art. 2423), ma che non poteva esaurire la disciplina

Questi postulati sono stati sanciti in una norma di legge, pertanto, hanno una determinata valenza giuridica: se il bilancio non è conforme a tali principi, si dovrebbe avere un contenuto di bilancio contrario ad una norma di legge e questo rileva ai fini della determinazione della sanzione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio.³⁵

Una prima interpretazione, al significato giuridico da attribuire alla chiarezza e precisione, si riscontra nella Relazione al codice civile del 1942 (989), la quale specifica che l'art. 2423, comma 2, indica «tassativamente», per quanto riguarda il principio di chiarezza, al contenuto del bilancio d'esercizio, inteso come stato patrimoniale (art. 2424 c.c.); mentre, il principio di precisione si riconduce ai criteri di valutazione del patrimonio dell'impresa sociale (art. 2425 c.c.).

La spiegazione data, nella relazione al c.c., sui principi di bilancio, risultava, secondo una parte della dottrina, alquanto incompleta e ambigua; per questo, intorno ai concetti di chiarezza e precisioni ci sono state diverse interpretazioni, soprattutto, in relazione al legame tra i due principi, di cui all'art. 2423, co 2, c.c., con i rispettivi artt. 2424 e 2425 c.c..³⁶

Di seguito si vogliono esporre gli orientamenti più importanti.

Un primo pensiero dottrinale, in linea con l'interpretazione contenuta nella relazione al c.c., riteneva che l'intento del legislatore civilistico, nell'enunciare il criterio di chiarezza del bilancio, era quello di richiamare solamente il contenuto disciplinato nell'art. 2424; invece, con la precisione, l'art. 2423, rinviava esclusivamente alla valutazione del bilancio contenuta nell'art. 2425 c.c.. Secondo questa impostazione, la norma sui principi di bilancio viene ridimensionata a semplice norma di richiamo dei due articoli che la seguono.

Questo orientamento era sostenuto, in modo particolare, da Rossi, il quale sintetizzava la questione in questo modo: si avrà un bilancio “chiaro” quando si rispetta l'art. 2424 e “preciso” quando si osservano i criteri di cui all'art. 2425.³⁷ In questa logica, i due principi

della materia, riducendosi essa all'affermazione di un principio la cui applicazione era lasciata al buon volere degli amministratori».

³⁵ Si deve precisare che la sanzione di invalidità cambia nel caso in cui si ha una violazione di una norma di legge o se si parla di illiceità dell'oggetto. Si rinvia al par. 1.3.

³⁶ Gli orientamenti dottrinali più importanti vengono elencati da BOCCHINI E., “La chiarezza e la precisione dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza”, in *Rassegna economica*, n.1/1972, p. 206 s.

³⁷ Per una parte della dottrina non è invece corretto collegare la precisione al problema delle valutazioni, LIBONATI B., “La chiarezza e la precisione nei bilanci delle società per azioni”, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1969, I, (nota 33), p. 489.

«non si riferiscono ad una teorica verità di bilancio [...] ma alle norme dettagliate sul contenuto e sulle valutazioni dei bilanci».³⁸

Da questa teoria si discostava gran parte della dottrina e per due ragioni: innanzitutto, si criticava l'affermazione fatta da Rossi e in modo particolare nella parte in cui si riconosceva la qualifica di bilancio "preciso" nel rispetto dell'art. 2425; un'altra critica veniva fatta alla qualifica dell'art. 2423 a semplice norma di richiamo³⁹.

Per quanto riguarda la precisione, un diverso orientamento dottrinale la collegava, insieme al principio di chiarezza, esclusivamente, al rispetto della norma che disciplinava il contenuto dello stato patrimoniale (2424). L'autore di questa teoria non poneva alcun dubbio sul legame appena detto, ritenendolo valido anche per risolvere quesiti di irregolarità nella redazione del bilancio. Però, si osserva, che egli stesso poneva questione sull'idoneità dell'art. 2424 «a rappresentare la situazione patrimoniale della società con chiarezza e precisione», al fine di informare i terzi sulla situazione aziendale.⁴⁰ Questa posizione è stata molte volte richiamata da diversi autori⁴¹ ma, a parte il suo ideatore, pare che non abbia avuto sostegno in altra dottrina.

Una diversa interpretazione di precisione fu data da Pettiti, il quale introdusse i concetti di chiarezza e precisione estrinseca e precisione intrinseca.

Il criterio di chiarezza e precisione estrinseca andava a coincidere con l'esposizione dettagliata delle poste dello stato patrimoniale, come disciplinato dalla norma sul contenuto, di cui all'art. 2424.

³⁸ ROSSI G., *op. cit.*, p. 32 s.

³⁹ Una parte della dottrina, valuta diversamente la portata giuridica dell'art. 2423 all'interno del sistema del codice civile. Contrario alla qualifica di norma-rinvio, rileva la posizione presa da Colombo, il quale sosteneva che questa interpretazione portava a sminuire in modo netto il valore normativo dell'art. 2423 c.c.. Secondo l'autore, l'articolo in esame avrebbe valore di norma generale e le norme sul contenuto e sulle valutazioni del bilancio coprivano il ruolo di norme speciali. COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., p. 226.

Parla di principio generale anche Pettiti: «L'art. 2423 pone un principio generale, corrispondente ai dettami della ordinata contabilità, secondo cui il bilancio deve esprimere con chiarezza e precisione la situazione economica della società, sia in senso statico, per quanto attiene al patrimonio, sia in senso dinamico, per quanto attiene agli incrementi o ai decrementi», PETTITI D., *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, A. Giuffrè, Milano, 1957, p.120.

⁴⁰ GHIDINI M., "Chiarezza e precisione del bilancio", in *Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale*, II, 1949, p. 4 s.

⁴¹ Così in ROSSI G., *op. cit.*, p.32; BOCCHINI E., "La chiarezza e la precisione", cit., p. 206; LIBONATI B., "La chiarezza e la precisione", cit., p. 480.

Invece, rileva la spiegazione data di precisione intrinseca⁴², la quale veniva posta come “criterio quantitativo” che andava interpretato in relazione all’art. 2425 c.c., o come si vedrà, in questa tesi si distingue tra criteri di precisione economica e quelli di precisione legale.

Questo criterio si qualificava, da una parte, come un limite al principio generale della precisione e in parte come specificazione dello stesso. La norma all’art 2425 dispone dei limiti massimi per determinati beni sociali: al n. 1 si disponeva per la valutazione di immobili, macchinari, mobili e questa non doveva essere di un valore superiore al prezzo di acquisto; stesso limite per i brevetti, marchi, concessioni (n. 3) ; le materie prime e merci, non potevano essere valutate per un valore superiore tra il minor prezzo di costo e quello desunto dall’andamento del mercato (n. 2); le partecipazioni non azionarie erano, invece, valutate per un importo non superiore a quello dell’ultimo bilancio (n. 5).

Invece, gli altri criteri di valutazione per le azioni e i titoli a reddito fisso non c’erano limiti massimi ma gli amministratori, attraverso un prudentiale apprezzamento, dovevano tener conto delle quotazioni in borsa per le quotate, oltre all’andamento delle quotazioni (n. 4); mentre, i crediti dovevano essere valutati secondo un presumibile valore di realizzo (n. 6).

In breve, l’autore aveva sostenuto la tesi che la norma di cui all’art. 2425 c.c. (salvo i nn.4 e 6) deroga a quel «criterio di precisione economica che in concreto potesse essere adottato, in favore di un criterio di precisione legale, formulato in termini di norma-limite», ai fini di tutelare gli interessi dei terzi.⁴³

Un altro orientamento si rinviene negli studi di Colombo. Quest’ultimo autore, in frode contrapposizione con la tesi che sminuisce la norma di cui all’art. 2423, 2° comma come riassunto delle disposizioni singole sul bilancio. Egli afferma il ruolo della norma clausola generale, in questa prospettiva cambia anche il significato ai postulati di chiarezza e precisione enunciati nel secondo comma dell’articolo in questione.⁴⁴

Pertanto, dall’analisi del coordinamento tra gli artt. 2423-2425 (e vecchio art. 2425-bis), costui, riconosce all’art. 2423, 2°co, il ruolo di clausola generale, mentre le norme sul contenuto del bilancio (2424 e 2425-bis) e sulle valutazioni rappresentano norme speciali. Quest’ultime, in quanto contenenti disposizioni particolari, hanno la funzione di «limitare e precisare il significato della norma generale, ma solo in quanto tali limitazioni e precisazioni

⁴² Pontani distingue tra “qualità estrinseca” per il postulato di chiarezza e “qualità intrinseca” per i postulati di veridicità e correttezza per distinguere un principio di forma da un principio di sostanza. PONTANI F., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 158.

⁴³ PETTITI D., *op.cit.*, p. 120 s.

⁴⁴ COLOMBO G.E., *Il bilancio d’esercizio: strutture e valutazioni*, cit., p. 33 s.

si possano da queste norme sicuramente dedurre; per tutto ciò che la norma speciale invece non disciplini espressamente, continuerà a valere la norma generale»⁴⁵.

In questa tesi, le norme contenute negli artt. 2424 e 2425 si riconducono a delle «regole minimali».⁴⁶

Per maggior precisione, a queste norme si aggiungono le altre disposizioni specifiche in merito alla valutazione del patrimonio (vecchi artt. 2426, 2427 e 2429) e l'art. 2425-bis sul contenuto del conto economico, introdotto con la L. 216/1974.

Per comprendere la rilevanza del concetto di clausola generale della chiarezza e precisione (art. 2423, 2° co) si analizzano, innanzitutto, le strutture di bilancio in relazione al principio di chiarezza e, poi, si guarderà al tema delle valutazioni in rapporto al principio di precisione.

Dal combinato disposto degli artt. 2423 e 2424, si afferma un «principio sintetizzabile nell'affermazione della necessità, per attuare la chiarezza, di andare oltre il minimo di analisi richiesto esplicitamente e tassativamente dall'art. 2424, ogni qualvolta la particolare composizione del patrimonio sociale richieda tale maggior analisi per realizzare un'informazione ispirata ai criteri desunti dalla legge. Il principio individuato è da applicarsi, a maggior ragione, nelle ipotesi di società il cui particolare oggetto comporta una composizione del patrimonio profondamente diversa da quella della comune impresa industriale o commerciale, che palesemente costituisce il modello al quale il legislatore si è riferito nel redigere l'art. 2424».⁴⁷

Ma comunque, per tutte le società, il contenuto previsto dall'art. 2424 si presenta in modo incompleto e non esauriente per diverse operazioni di gestione. Per esempio, l'emissione di azioni con sovrapprezzo (vecchio art. 2430 c.c.) trova una disciplina particolare nel codice ma nello schema di stato patrimoniale non venne prevista una posta di bilancio corrispondente. Pertanto, nelle previsioni normative dello stato patrimoniale, viene osservato che il legislatore: in primo luogo, nel disciplinare lo schema di cui all'art. 2424 si era astenuto a considerare circostanze straordinarie al normale svolgimento dell'attività d'impresa; in secondo luogo, per le rilevazioni attinenti all'attività ordinaria, ha voluto regolamentare uno prospetto contabile che rappresentasse, in modo sufficientemente analitico, una situazione patrimoniale nei suoi aspetti essenziali. Il problema della rilevazione delle operazioni straordinarie può risolversi in questo senso: è dato che l'art. 2424 «impone che si dia una

⁴⁵ Idem, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., p. 226.

⁴⁶ Concorda in tal senso anche LIBONATI B., «La chiarezza e la precisione», cit., p. 480 ss.

⁴⁷ COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, cit., p. 60 s.

certa serie di notizie», però se, per il verificarsi di operazioni di gestione straordinarie, «il puntuale rispetto della ripartizione di cui all'art. 2424 non risulti sufficiente ad esprimere con completezza ciò che si deve esprimere, occorrerà arricchire lo schema con altre voci, fino a che non si ottenga una rappresentazione esauriente».⁴⁸

Per quanto attiene il conto profitti e perdite, prima dell'entrata in vigore della L. n. 216/1974 che ne ha introdotto il contenuto all'art. 2425-bis, questo prospetto trova una disciplina solo nella clausola generale della chiarezza e precisione.

Il coordinamento tra gli artt. 2423 e 2425-bis, come per l'art. 2424, il rispetto della norma speciale (art. 2425-bis) «è condizione necessaria per la realizzazione del principio di chiarezza, ma può non essere condizione sufficiente nei casi in cui la particolare importanza, nell'economia della gestione sociale, di singole componenti di reddito imponga un'analiticità maggiore»⁴⁹.

Il problema delle valutazioni di bilancio si collegava al principio della precisione che, secondo Colombo viene a coincidere con il principio di verità di cui all'art. 2217 c.c., norma che disciplina il bilancio per le imprese individuali e che esercitano un'attività commerciale. Secondo questa interpretazione, il principio di verità trova espressione dal coordinamento dell'art. 2423, 2°co con l'art. 2425 c.c.

Prima dell'entrata in vigore del codice civile, per quanto riguardava la valutazione dei cespiti, il redattore di bilancio doveva attenersi al dovere di «dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte» (art. 176 cod. comm.).⁵⁰

Invece, dal 1942, la verità dei bilanci e il problema sulla liceità delle sottovalutazioni dei cespiti doveva essere osservata dal combinato disposto degli artt. 2423, co 2 e 2425 c.c..

⁴⁸ LIBONATI B., «La chiarezza e la precisione», cit., p. 485 ss.

⁴⁹ *Ivi*, p. 72 ss.

⁵⁰ In base a questo precetto, il rispetto del principio di verità poteva essere posto in due modi: si poteva presumere che si era in presenza di una verità del bilancio violata sia «da attribuzioni di valori in tutto o in parte insussistenti» sia «da svalutazioni eccessive»; oppure, la verità dall'art. 176 cod. comm. era da intendersi nella volontà del legislatore «di preservare il capitale sociale dalle indebite sottrazioni che esso avrebbe potuto subire in seguito alla ripartizione di utili fittizi» che potevano creare eventuali sopravvalutazioni, escludendo invece il pericolo da «eccessive svalutazioni». La seconda interpretazione risulta improbabile dal momento che l'art. 176 cod. comm. non riportava una «non verità» ammessa per le sottovalutazioni, al contrario, non consentiva le sopravvalutazioni. Già con il codice di commercio emerge un'idea di verità che doveva contrastare la predisposizione «di bilanci eccessivamente ottimistici e perciò ingannevoli per i creditori», COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., p. 222 s.

Ritenendo che l'art. 2423, 2° co, c.c. assume valore di norma generale per la redazione del bilancio d'esercizio e l'art. 2425 rappresenta una regola speciale. Si è già visto che queste norme contengono, a volte, alcune specificazioni e, altre volte, dei limiti, pertanto, in tal caso si avrà una deroga alla clausola generale.

Se si pone in relazione l'art. 2423, 2° co, che riconosce «una regola generale di verità nelle valutazioni», la disciplina speciale, contenuta nell'art. 2425, deroga al principio di verità nel senso di imporre «*dei limiti massimi*, astrattamente determinati, che le valutazioni di bilancio non possono superare».

In sostanza, i cespiti non possono essere iscritti in bilancio per un valore superiore al loro prezzo di acquisto e questo limite fa venir meno «il principio astratto della verità nelle valutazioni». Detto diversamente, se non ci fosse stato l'art. 2425 c.c., come norma sulle valutazioni, sarebbe stata valida l'iscrizione dei «plusvalori attinenti a quei beni che sicuramente (e quindi senza pericolo di esposizione di utili non realizzati) abbiano incrementato in modo irreversibile il loro valore; invece ciò è vietato da questa norma, che viene così a derogare» nei casi previsti al nn. 1-2-3-5 «alla regola della verità del bilancio. Ma tutto ciò su cui il 2425 non disponga non si potrà assolutamente trascurare il preciso obbligo di esposizione della verità, posto in via generale dall'art. 2423».

In questa impostazione trova significato il concetto di verità dei bilanci.

Per quanto attiene il problema delle sottovalutazioni dei cespiti, anche se la norma nulla dispone in merito, è da ritenersi che il principio generale di verità nelle valutazioni, ai sensi dell'art. 2423, co 2, non consente «tanto le iscrizioni di valori superiori al vero, quanto quelle di valori inferiori al vero» e il principio di verità trova limite, per volontà del legislatore, con la norma sulle valutazioni⁵¹.

In relazione al legame tra le valutazioni di bilancio e il principio di precisione, merita una riflessione se le disposizioni particolari sulle valutazioni sono sempre «specificazioni» del principio di precisione, o a volte ne rappresentino una «delimitazione». Si tratta di ritenere se l'iscrizione dei cespiti aziendali per un valore non superiore del prezzo di costo o di acquisto rappresenti «un limite massimo imposto già dal generale principio di precisione o se, almeno in taluni casi, qualora mancasse la norma particolare, potrebbe ritenersi compatibile con la clausola generale il suo superamento». Secondo la dottrina la seconda soluzione è coerente con la norma contenuta all'ultimo comma dell'2425 c.c., che prevede, seppure per ragioni speciali, la possibilità di deroga delle norme contenute nell'articolo stesso.

⁵¹ COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., p. 225 ss.

Una lettura diversa di questo comma, non solo consentirebbe la violazione dei limiti massimi vincolanti dall'art. 2425, «ma anche la deroga al principio della precisione, cioè della valutazione coerente alla funzione del bilancio».

Con riferimento ai limiti imposti dai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 2425, osserva che il principio generale della precisione comporti che nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla norma, si debba stimare e iscrivere eventualmente un minor valore dei beni sociali. Nelle disposizioni in tema di valutazione del bilancio «la clausola generale è specificata soltanto verso l'alto, sì che le norme medesime non escludono affatto che l'applicazione della medesima clausola generale imponga di iscrivere, fin dall'inizio, un valore più basso [...] grava sul redattore del bilancio il compito di stabilire se sia conforme a "precisione" iscrivere quel massimo o si debba invece iscrivere un valore inferiore».⁵²

Libonati in tema di verità del bilancio riconosce la convivenza di due tipi di verità: una formale e una di tipo sostanziale.⁵³

La verità formale ha attinenza con il comportamento tenuto dagli amministratori nella stesura del bilancio. Ciò in ragione del principio di continuità dei criteri nella valutazione dei cespiti. Invece, la verità sostanziale fa riferimento al comportamento tenuto al momento della «formulazione del bilancio», cioè gli amministratori, in ragione del loro «rapporto gestorio» con la società devono esporre «in bilancio valori esattamente coerenti alle previsioni e scelte formulate».⁵⁴

In questo senso, il principio di verità viene meno nel caso in cui, si abbia una modifica, non giustificata, dei criteri di valutazione per pura volontà degli amministratori. Lasciare libero arbitrio agli amministratori comporterebbe la non leggibilità dei bilanci «nella loro successione logica e cronologica, laddove invece proprio in tale ambito essi devono essere significativi»⁵⁵.

Salvo i limiti massimi imposti dalla norma di cui all'art. 2425 c.c., l'amministratore, nel stilare il bilancio, ha un potere di scelta discrezionale nella valutazione dei cespiti e da queste valutazioni dipenderà sia l'esposizione «vera» in bilancio della situazione patrimoniale dell'impresa (di conseguenza il valore delle azioni), sia la tutela degli interessi di terzi. Tali decisioni vanno prese tenuto conto della prospettive future della società e, in relazione al

⁵² COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, cit., p. 128 ss.

⁵³ LIBONATI B., «Amministratori e bilancio: il principio della verità dei bilanci», in *Rivista delle società*, 1969, p. 516.

⁵⁴ LIBONATI B., «Amministratori e bilancio», cit., p. 545.

⁵⁵ LIBONATI B., «La chiarezza e la precisione», cit., (nota 60) p. 496.

rapporto che lega gli amministratori alla società, i redattori del bilancio «sono vincolati alla conservazione della redditività dell'impresa quale è, e quindi a conclusioni aderenti alla realtà: soggettive se si vuole, ma sempre tenendo presente che l'ambito di soggettività ha confini ben precisi e funzionali alla finalità che adesso si è delineata, che ogni valutazione dovrà essere coerente alle esigenze reali dell'impresa e alla sua conformazione attuale».⁵⁶

Il principio di verità era considerato un principio generale su cui trovava fondamento l'intera disciplina del bilancio d'esercizio, l'applicazione di questo principio viene mitigata dal apprezzamento prudenziale degli amministratori nella valutazione dei beni sociali a garanzia della determinazione del reddito d'impresa⁵⁷, ma per questo è corretto relativizzare il concetto di verità per non cadere in un affievolimento del principio stesso perché inteso in senso assoluto⁵⁸.

Dopo aver così argomentato la relazione tra gli artt. 2423 e ss. secondo la dottrina, prima della riforma del 1991, si vuole evidenziare che i termini chiarezza e precisione, di cui all'art. 2423, a volte sono stati interpretati dalla dottrina in coincidenza con i concetti di evidenza e verità, sanciti nell'art. 2217 c.c.

L'art. 2217 c.c. (ante riforma del 1991) disponeva che: «L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte».

⁵⁶ LIBONATI B., "Amministratori e bilancio", cit., p. 544 s.

⁵⁷ CODA V.- FRATTINI G., *op. cit.*, p. 113.

⁵⁸ Una verità assoluta comporta una valutazione delle poste di bilancio in termini oggettivi e rigidi. Una valutazione oggettiva ha l'obiettivo di «eliminare l'arbitrio del soggetto economico nelle stime di bilancio» e insieme ad un'interpretazione rigida dei criteri di valutazione, che non tenga conto dell'attività economica e delle condizioni operative proprie delle diverse imprese, porterebbe «ad una determinazione di reddito insufficientemente o niente affatto «prudenziale», e quindi non conforme agli intenti dello stesso legislatore». In ultima istanza, è da osservare che verrebbe meno la tutela di soggetti terzi «ignorando sistematicamente la varietà e la variabilità, da azienda ad azienda e nel tempo, dei fenomeni economico-aziendali e delle circostanziate condizioni d'impresa, di tempo e di ambiente che li determinano, ovvero ignorando che l'eliminazione di un conveniente «arbitrio del soggettivo» comporta il sostituirsi del «massimo arbitrio» di un criterio stabilito» senza tenere conto dell'azienda specifica.

La normativa sullo schema e struttura del bilancio si allontana da questa impostazione rigida e riconosce uno schema minimale del bilancio lasciando libertà di esposizione al redattore, però questo comporta la formazione di un bilancio sintetico e poco espressivo che sminuisce la stessa funzione del bilancio e si creano le condizioni per "perseguire e mascherare l'illecito", FERRERO G., *Le analisi di bilancio: espressività e struttura del bilancio d'esercizio*, A. Giuffrè, Milano, 1959, p. 55.

In alcune opere si può leggere che esiste l'esatta coincidenza della chiarezza con il concetto di evidenza e la precisione con quello di verità⁵⁹, mentre in altre non si vede la corrispondente sostituzione dei due termini.⁶⁰

Si teorizza che da tenore della norma che solamente il conto profitti e perdite dovesse «dimostrare con evidenza e verità gli utili e le perdite» ma è ragionevole ritenere che il risultato d'esercizio debba essere esposto con evidenza e verità nel conto economico, invece l'eventuale utile o perdita deve essere esposta in una sola voce ma sempre con evidenza e verità nel bilancio in senso stretto (stato patrimoniale).⁶¹

Una diversa interpretazione viene data in base alla diversa funzione del bilancio per le imprese individuali (art. 2217 c.c.) e per le società per azioni in particolare (art. 2423 c.c.). Pertanto, al bilancio dell'impresa individuale, che svolge attività commerciale, il legislatore ha inteso attribuire una funzione «limitata a far conoscere con evidenza e verità la formazione del risultato d'esercizio»; invece, nello disciplinare le S.p.A., ha inteso riconoscere una finalità del bilancio «ampliata alla chiarezza e precisione a tutela degli interessi legittimi dei diversi soggetti interessati». In questa tesi, il bilancio d'esercizio di una S.p.A. comprende per la funzione legale attribuitagli, un qualcosa in più dell'evidenza e della verità di cui all'art. 2217.⁶²

Come si è osservato, il principio di verità è sempre stato il principio base della disciplina giuridica sul bilancio all'interno del sistema del codice ma il suo rapporto con i

⁵⁹ In questo senso della piena coincidenza si veda ROSSI G., *op. cit.*, nota 61 p. 33. Al criterio «della chiarezza e dell'evidenza provvede l'art. 2424» determinando il contenuto della situazione patrimoniale, mentre per i principi di «precisione e sincerità» si rimanda all'art. 2425, che definisce i criteri per la valutazione dei beni aziendali. RIPARBELLI A., *op. cit.*, p. 33 ss.

⁶⁰ Libonati concorda sul fatto che non ci sia piena coincidenza tra i principi di cui all'art 2217 e 2423. Egli ritiene che il bilancio deve essere vero, chiaro e preciso. Semmai, la chiarezza e la precisione di cui all'art. 2423 possono coincidere con l'evidenza di cui all'art 2217. LIBONATI B., «La chiarezza e la precisione», *cit.*, (nota 12) p. 480.

⁶¹ Idem, «Amministratori e bilancio, *cit.*, p. 526. Secondo Ferri, il legislatore del '42 ha inteso esteso il principio di verità sia alle imprese individuali sia alle collettive e con la previsione di cui all'art. 2217 si abbia voluto intendere con maggiore riferimento alla redazione del conto economico. L'autore riteneva che «il conto patrimoniale, rappresentando le modifiche che in conseguenza della gestione si sono verificate nel patrimonio all'atto di chiusura dell'esercizio, è vero in quanto sia vero il conto economico, in quanto cioè questo rispecchi esattamente i risultati economici dell'esercizio», FERRI G., «In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio di esercizio», in *Riv. del diritto comm. e del diritto generale delle obbligazioni*, 1971, II, p. 251

⁶² CODA V.- FRATTINI G., *cit.*, p. 110 s.

criteri della chiarezza e precisione evocati all'art. 2423 c.c. non è sempre stato di facile soluzione.

In passato, il legame tra questi postulati è stata osservato anche dalla giurisprudenza, ed è interessante come ora si discuterà i diversi orientamenti che sono emersi nelle pronunzie giurisprudenziali in sede di impugnazione della delibera assembleare che ha approvato il bilancio.

1.3 Il legame tra il principio di chiarezza e quello di verità riconosciuto in passato dalla giurisprudenza

La prima pronunzia giurisprudenziale che ha posto un giudizio di nullità della delibera che approva il bilancio d'esercizio (art. 2423 c.c.) per la violazione dei postulati della verità e chiarezza risale alla fine degli anni '60 e, precisamente, si sta parlando della sentenza del tribunale di Milano del 23 dicembre 1968, conosciuta come il *leading case*⁶³.

Questa sentenza ha avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione giurisprudenziale in materia di invalidità di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. e, oltre a influenzare le successive pronunzie giurisprudenziali di casi simili, ha orientato in una diversa posizione una parte della giurisprudenza, in particolare si fa riferimento ai giudici di Torino⁶⁴, ma non solo e il punto di contrasto con i giudici milanesi, come si vedrà in seguito, non riguarderà tanto la sanzione civile della nullità della deliberazione come scelta della violazione del principio di verità del bilancio, anche se il tema avrà una certa rilevanza rispetto al passato, ma la novità che porterà discordia, in materia di impugnativa del bilancio irregolare, riguarderà il rispetto tassativo del principio di chiarezza in quanto sancito in una norma imperativa e la sanzione civilistica riconosciuta, per tale violazione, coinciderà con l'applicazione dell'istituto della nullità di cui all'art. 2379 c.c..

Premesso ciò, per poter meglio seguire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di postulati di bilancio è fondamentale ripercorrere, anche se a grandi linee, la tendenza giurisprudenziale precedente al *leading case* in esame.

⁶³ COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, cit., p. 37.

⁶⁴ Trib. Torino, 13 giugno 1977, in "Foro pad.", 1977, I, p. 249; App. Torino, 10 luglio 1975, in "Giur. It.", 1977, II, p. 65.

I giudici sia di legittimità sia di merito non sono sempre stati favorevoli ad un giudizio sulla illiceità in merito al contenuto del bilancio d'esercizio delle società⁶⁵, anzi, emerge dal passato giurisprudenziale, un periodo storico in cui gli stessi giudici ritenevano non ammissibile un controllo giudiziario di tale documento. Siamo nel periodo di vigenza del codice di commercio del 1882.

Durante il sistema del codice di commercio l'applicazione della disciplina del bilancio era influenzata da un'ideologia liberista, ed è su questa base ideologica, che la giurisprudenza rigettava l'istanza preposta dai soci volta ad impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio. L'eventuale giudizio sul contenuto del bilancio era visto come un'intromissione nelle decisioni prese dagli amministratori in merito al funzionamento e alla gestione dell'attività d'impresa e le informazioni aziendali potevano essere portate a conoscenza di soggetti esterni mettendo a rischio quel segreto imprenditoriale che andava a tutelare la gestione e la sopravvivenza della società. Si disconosce con questo pensiero un controllo sul contenuto del bilancio e questo orientamento non cambiava anche se il bilancio era potenzialmente falso: per cui, i principi di bilancio di dimostrare con evidenza e verità il risultato d'esercizio, riconosciuti nel sistema del codice di commercio e sanciti dell'art. 176, secondo comma, non erano garantiti in sede giurisprudenziale. L'unica tutela in cui poteva ricorrere il socio era contenuta nell'eccezione di cui all'art. 163, 2° co, cod. comm. Pertanto, l'opposizione del socio era consentita nel caso in cui la delibera in questione fosse stata «manifestamente» in contrasto con l'atto costitutivo, lo statuto oppure contro la legge, però l'efficacia applicativa di questa tutela veniva vanificata dal richiamo nella norma dell'avverbio «manifestamente», il cui significato decretava la necessaria sussistenza di prove documentate ed evidenti, in modo tale che non fosse necessaria un'ulteriore attività istruttoria sull'operato degli amministratori su richiesta dei giudici.⁶⁶

Quel periodo storico fu segnato da una concezione di invalicabile insindacabilità sul lavoro degli amministratori all'interno della società, in difesa di una «massima tutela dell'autonomia privata (capitalista) nella gestione societaria».

La quasi totalitaria mancanza di controllo giudiziario, a scapito dei diritti patrimoniali dei soci, viene rivalutata dalla stessa giurisprudenza, la quale, anche pressata dalle numerose

⁶⁵ Più precisamente, i giudici si oppongono ad un giudizio di nullità o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio. Si osserva ciò che i giudici possono decretare nullo o annullabile non è il documento "bilancio" ma è la delibera che lo approva, COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., p. 396.

⁶⁶ BOCCHINI E., "La chiarezza e la precisione", cit., p. 187 ss.

istanze presentate dai soci, cambierà atteggiamento sui doveri degli amministratori, soprattutto, per il possibile conflitto d'interesse in capo a questi rispetto a quello dei soci di minoranza e dei terzi e della stessa società.⁶⁷

Infatti, si hanno le prime pronunzie sull'invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio in alcune sentenze degli anni '30.⁶⁸

Il socio, con la possibilità di impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio e la successiva dichiarazione di invalidità della stessa, si vede riconoscere i suoi diritti a contenuto patrimoniale, che possono consistere: nel diritto al dividendo, in caso di redistribuzione dello stesso; nella determinazione della quota di liquidazione in caso di estinzione della società, come nel caso del recesso del socio; la giusta determinazione del valore di cambio della quota del socio in vista di un'operazione di fusione ecc.. Ma si precisa, che non veniva «lesa la sfera patrimoniale del socio ogni volta che il bilancio, ancorché oscuro, rappresentava una situazione patrimoniale oggettivamente esatta e veritiera».⁶⁹

Rileva evidenziare che la giurisprudenza, nel giudicare l'irregolarità del bilancio, ignora inizialmente il principio di chiarezza, riconosciuto all'art. 2423, 2° comma e pone attenzione al rispetto o meno del principio di verità del bilancio.

Davanti al giudice poteva essere sollevata questione di irregolarità del bilancio solo per violazione del principio di verità, ma il comportamento dei redattori di bilancio doveva comportare un illecito che doveva collegarsi alla norma penale contenuta nell'art. 2621 c.c.

La giurisprudenza amplia il contenuto della norma penale, per cui tale norma era violata se venivano superati i limiti massimi pervisti dai criteri di valutazione del bilancio, contenute nel previgente art. 2425 c.c.; o se emergevano dal bilancio delle sottovalutazioni arbitrarie.

Per valutare la liceità delle valutazioni dei beni sociali veniva usato il parametro della cosiddetta ragionevolezza, pertanto, in quel periodo si osserva che «la frode nella redazione del bilancio viene individuata senza approfondire il comportamento doloso degli amministratori (o dei soci), ravvisandola *a priori* tutte le volte in cui le valutazioni oltrepassino il limite di ogni ragionevolezza, anche là dove esse siano state effettuate in buona fede o per errore». In questa logica, il potere discrezionale degli amministratori in sede di

⁶⁷ Ivi, cit., p. 192.

⁶⁸ Sull'evoluzione storica-giurisprudenziale in tema di invalidità del bilancio Cfr. AVI M. S., “Verbale di assemblea e chiarezza del bilancio”, in *Il fisco*, n. 19/2009 p. 3065 ss.; COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, cit., p. 396 ss.

⁶⁹ BOCCHINI E., “La chiarezza e la precisione”, cit., p. 196 s.

valutazione del bilancio viene posto al controllo dei giudici, contro ad un uso eccessivo di tale potere.⁷⁰

In sostanza, solamente la coesistenza del falso civilistico (per violazione della verità/precisione) con il falso penale (art. 2621 c.c.) poteva portare alla dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio.

Questo orientamento viene stravolto dalla sentenza del 23 dicembre del 1968 del Tribunale di Milano⁷¹.

Infatti, diverse novità vengono introdotte nella motivazione del giudice milanese, e la prima osservazione ricade appunto sul mancato collegamento con la norma penale: per aversi nullità come sanzione civile basta la violazione della verità del bilancio.

La seconda osservazione di quella pronuncia, si riversa sul riconoscimento dell'imperatività delle norme contenute negli artt. 2423 ss. e pertanto queste devono essere osservate tassativamente nel rispetto della legge civilistica, pena la declaratoria di nullità della delibera che ha approvato il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2379 c.c.

Inizia con questa sentenza una nuova fase dell'evoluzione giurisprudenziale, che si svilupperà intorno alla tutela del principio di verità e di chiarezza del bilancio.

In sostanza, dal '68 il principio di chiarezza assume una veste giuridica, mentre, prima era completamente ignorato dalla giurisprudenza, la quale, in applicazione delle norme della disciplina sul bilancio d'esercizio, poneva solo questione sulla veridicità del bilancio.

La sanzione civile sia per il principio di verità sia per quello di chiarezza viene decisa dal giudice in piena autonomia dalla sanzione penale⁷².

Va precisato, che la disciplina civilistica sul bilancio d'esercizio non contiene una sanzione specifica per la violazione degli artt. 2423 ss. c.c., per questo motivo si rinvia alla disciplina generale delle invalidità delle delibera assembleari (artt. 2377 e 2379)⁷³.

In breve, esistono due fattispecie di invalidità: la annullabilità (norma di carattere generale) e la nullità (norma speciale).⁷⁴

⁷⁰ Ivi, cit., p. 199 ss.

⁷¹ Trib. Milano 23 dicembre 1968, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1969, II, p. 279.

⁷² BOCCHINI E., "Le impugnative del bilancio di esercizio per difetto di chiarezza o di precisione", in *Rassegna economica*, n.2/1978, p. 462.

⁷³ Ivi, p. 457.

⁷⁴ L'invalidità delle deliberazioni si distingue da quella contrattuale, *in primis*, per la natura di norma speciale della nullità e di norma generale dell'annullabilità.

L'istituto della nullità e dell'annullabilità si pongono su piani diversi per regole e conseguenze, quindi è fondamentale sapere all'interno di quale delle due fattispecie opera la sanzione civile.

Nei diversi orientamenti giurisprudenziali, tra la scelta di far valere la disciplina della nullità o dell'annullabilità, in caso di impugnazione della deliberazione assembleare per irregolarità nel contenuto del bilancio, i giudici si sono pronunciati a favore di uno o dell'altro istituto sanzionatorio fondamentalmente in base al tipo di interesse che gli stessi vogliono riconoscere e tutelare in sede di giudizio. Quindi, il giudice sia di legittimità che di merito motiveranno la loro decisione riflettendo su quali sono gli interessi il legislatore ha inteso tutelare con le norme contenute negli artt. 2423 ss. del codice civile⁷⁵.

Di seguito, si vogliono porre in esame alcune sentenze degli anni '60 e '70 in considerazione dell'interesse tutelato e del pregiudizio a esso collegato per violazione della verità o solo della chiarezza e si potrà osservare, in luogo ai diversi orientamenti giurisprudenziali, quale sanzione civile è stata decisa e applicata.

Secondo l'orientamento prevalente dei giudici milanesi vale la considerazione per cui «se un criterio discriminatore deve porsi tra le due ipotesi sanzionatorie, esso deve essere individuato che nella natura degli interessi che la norma è chiamata a proteggere, si avrà nullità solo in caso di violazione di una norma posta a tutela di un interesse generale che trascenda quello dei singoli soci»⁷⁶.

Con la sentenza del 23 dicembre 1968 il Tribunale di Milano, si dichiara la natura di norma imperativa dell'art. 2423 e ss. e, in quanto tale, gli interessi che la norma tutela eccedono quello del socio e, perciò, la violazione dei principi di chiarezza e precisione in essa contenuti, comporta la nullità della deliberazione assembleare che approva il bilancio con contenuto (oggetto) illecito⁷⁷.

I giudici milanesi pongono il postulato di chiarezza sullo stesso piano della verità del bilancio, pertanto, la chiarezza non può essere «sanzionata in maniera più mite» rispetto al

⁷⁵ Riflessioni sugli interessi tutelati nelle decisioni giurisprudenziali in BOCCHINI E., "Le impugnative", p. 463 ss.

⁷⁶ Trib. Milano 25 ottobre 1971, cit.; Corte di App. di Milano 24 settembre 1971, in "Riv. del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", 1971, II, p. 247.

⁷⁷ Si precisa che al contrario della sanzione penale che si orienta a sanzionare un comportamento fraudolento degli amministratori, ma la nullità della delibera di cui all'art. 2379 c.c. è posta come «è la conseguenza del contenuto obiettivamente illecito della deliberazione, che è atto dell'assemblea», Corte di App. di Milano 24 settembre 1971, cit.

principio di verità,⁷⁸ in considerazione anche del fatto che trattasi di postulati riconosciuti da una norma imperativa di legge (art. 2423 c.c.).

L'art. 2424 c.c. è strumentale al rispetto della chiarezza richiesta dalla norma generale dell'art. 2423, pertanto il legislatore nello indicare in modo distinto le diverse poste di bilancio lo ha fatto non per «vano formalismo», ma come «strumento d'informazione imposto «tassativamente» (*Relaz. cit., n. 989*) per conseguire quella chiarezza e quella precisione» che lo stesso ha voluto demandare «agli organi preposti alla formulazione del bilancio nell'interesse dei soci e dei terzi, nell'interesse del fisco o nell'interesse della stessa società».⁷⁹

Una parte della dottrina, concorda con la tesi che la chiarezza insieme alla precisione rappresentano dei principi strumentali alla realizzazione del principio della verità e permettono il passaggio da una verità astratta all'applicazione concreta di questa. Infatti, dalla chiarezza e dalla precisione si può arrivare alla verità. In questa logica, si avrà che solo in un bilancio «da cui risultino con chiarezza e precisione gli utili realizzati e le perdite sofferte, rispecchierà la realtà economica e contabile dell'impresa».

Però la chiarezza e la precisione devono «coordinarsi con le indicazioni degli artt. 2424 e 2425».

Pertanto, tenendo conto che la verità è relativa e che l'art. 2425 fissa dei limiti massimi di valutazione, di cui all'art. 2425, la valutazione verso il basso non è libera completamente e continuano ad opera per questa ragione i principi generali della chiarezza e della precisione.⁸⁰

Inoltre, nel *leading case* del '68, il giudice di merito ha evidenziato che anche in presenza di un solo potenziale pregiudizio patrimoniale verso i soci e i terzi non si esclude la nullità del bilancio;⁸¹ e non serve che ci sia «un danno immediato, materiale e tangibile» ma basta che si tratti di un danno potenziale che possa portare in errore il lettore del bilancio e

⁷⁸ BOCCHINI E., «La chiarezza e la precisione», cit., p. 247.

⁷⁹ Il Tribunale osserva che l'informazione che rileva ai fini della stessa società si collega ad altre norme contenute nella disciplina sul bilancio, come la definizione della quota di utile da destinarsi a riserva legale; se deliberare in merito alla distribuzione degli utili; se procedere alla riduzione del capitale sociale; inoltre, il bilancio può influenzare anche le decisioni finanziarie della società per la necessità di ricorrere ad un finanziamento da parte di terzi. Invece, l'interesse dei terzi creditori può consistere nella capacità della società di assolvere i propri debiti.

⁸⁰ COTTINO G., «La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche», in *Rivista delle società*, 1972, p. 1181.

⁸¹ BOCCHINI E., «La chiarezza e la precisione», cit., p. 209 s..

interferire in questo modo sulle sue decisioni. Si specifica che questo pericolo potenziale deve dipendere dalla violazione di una norma di legge e in questo caso dagli artt. 2423-2424 c.c.⁸²

L'orientamento giurisprudenziale dei giudici di merito è quello di riconoscere l'interesse protetto dall'art. 2423 ss. e questo interesse, a volte, è stato individuato nel diritto dei soci, dei terzi e della stessa società,⁸³ in altre occasioni, è stato riconosciuto che l'interesse tutelato dalla disciplina del bilancio coincideva con quello della pubblica fede, un interesse generale⁸⁴ e, in altre sentenze, il giudice di merito ha affermato che «l'illiceità delle delibere quella relativa all'approvazione del bilancio è contraria alla legge pertanto lesiva del diritto soggettivo del socio all'esatta informazione all'esercizio cui il bilancio si riferisce oltre che lesiva del generale interesse alla chiarezza e precisione dei bilanci sociali».⁸⁵

Pertanto, tenuto conto dell'interesse protetto, la sanzione civile riconosciuta in violazione sia della chiarezza e verità si sostanzia nella dichiarazione di nullità della delibera assembleare.

Nel rispetto della chiarezza, il Tribunale di Milano nella sentenza del 23 dicembre 1968, ha osservato che anche una sola violazione delle prescrizioni previste per il contenuto di bilancio di cui all'art. 2424 c.c. può essere sanzionata con la declaratoria di nullità della delibera assembleare, per illiceità dell'oggetto, in quanto il venir meno della chiarezza farà ritenere il bilancio redatto in modo irregolare.

Ciò significa, che se vengono riassunte più voci di bilancio di distinte categorie in una sola di queste avremo la violazione dell'art. 2423, co 2, c.c. e in questo caso la stessa informazione viene alterata portando in errore il giudizio dei soggetti interessati all'andamento economico della società, perciò «avremo un bilancio che non è semplicemente *non conforme* alla legge, ai sensi dell'art. 2377 c.c., ma *viziato di illiceità*, ai sensi dell'art. 2379 c.c., e ciò anche se il risultato finale (cifra dell'utile o della perdita) fosse esatto»⁸⁶.

Un diversa sanzione alla violazione del principio di chiarezza è stata pronunciata dal Tribunale di Aosta, nella sentenza del 11 dicembre 1971. In questa sentenza, il giudice di merito riconosce agli artt. 2423 ss. l'imperatività della norma sul bilancio d'esercizio e il dovere degli amministratori di perfezionare il contenuto minimo del bilancio per rispondere alle esigenze di chiarezza e precisione, da questo punto di vista concorda con l'orientamento

⁸² WEILLER A., "La nullità del bilancio per illiceità", in *Banca, borsa e titoli credito*, 1969, II, p. 292.

⁸³ Trib. Pavia 26 novembre 1970, in "Giur. It.", 1971, II, p. 382

⁸⁴ Trib. Milano 24 settembre 1970, n. 4752, cit.; Trib. Milano, 6 luglio 1970, cit.; Trib. Milano 25 ottobre 1971, cit.; Trib. Milano, 22 maggio 1972, in "Giur. It.", 1971, II, p. 876.

⁸⁵ Trib. Milano, 11 dicembre 1969, in "Giur. It.", 1971, II, p. 552.

⁸⁶ WEILLER A., *op. cit.*, p. 289.

dei giudici milanesi. Il punto di discordanza attiene alle conseguenze civili che può comportare la non chiarezza nella redazione del bilancio. Pertanto, si osserva che un bilancio non chiaro non è un bilancio non vero, stillato fraudolentemente. Il Tribunale di Aosta ha ritenuto che, un bilancio in cui viene meno la chiarezza, richiesta tassativamente dall'art. 2423, comma 2, è una violazione di una norma imperativa di legge e quindi ha ritenuto che la sanzione civile deve consistere nell'applicazione dell'istituto dell'annullabilità dei cui all'art. 2377 c.c., perché trattasi appunto di una violazione non conforme alla legge. Il giudice di merito non collega la violazione della chiarezza all'illiceità dell'oggetto della delibera assembleare.⁸⁷

Dall'orientamento giurisprudenziale che si consolida nelle pronunzie dei giudici di merito, a partire dalla sentenza *leading case* del '68, fino alla metà degli anni '70, si osserva che la posizione dei giudici è di «assimilare la *ratio* (della tutela) del principio della chiarezza a quello della verità, osservandosi che gli artt. 2424 e 2425 c.c., dettando il contenuto analitico «mimino» del bilancio ed i criteri di valutazione dei beni sociali, rivestono, nell'intendimento del legislatore, una chiara funzione strumentale rispetto al fine di «veridicità» del bilancio e tendono, quindi, a tutelare il medesimo interesse».⁸⁸

Alla fine degli anni '70, in giurisprudenza riqualifica il legame tra il principio di chiarezza e verità che si allontana dall'orientamento consolidato della giurisprudenza precedente.

La Corte di Appello di Torino, 10 luglio 1975 afferma che il bilancio è vero quando viene esposto in modo fedele il risultato d'esercizio e la non osservanza del principio di verità si collega ad un problema di sostanza.

Invece, il rispetto degli obblighi di chiarezza e precisione pone un problema di forma.

Quindi la violazione degli schemi minimi previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. può comportare l'annullabilità della deliberazione assembleare che ha approvato il bilancio e non la sua nullità.

Questa sentenza si differenzia da quella data dal Tribunale di Aosta perché non la Corte di Torino non considera la tassatività del contenuto minimo di cui agli artt. 2424 e 2425-bis e la sanzione civile viene posta in una prospettiva.

Secondo la Corte, il legislatore, nello disciplinare il bilancio, pone come fine una «verità del bilancio nei suoi risultati complessivi» quindi si desume che anche per la chiarezza e la

⁸⁷ Trib. Aosta, 11 dicembre 1971, cit.

⁸⁸ BOCCHINI E., "Le impugnative", cit., p. 464.

precisione devono essere osservati «in funzione di questo scopo e riferito all'esposizione globale».

Pertanto, si può agire in sede di impugnativa della delibera assembleare quando il bilancio «non consente di percepire la vera situazione» patrimoniale ed economica della società; invece, anche se, dal bilancio emerge una violazione delle norme sul contenuto e sui criteri di cui all'art. 2425, l'impugnazione della delibera, non può essere ammessa per la risultate di poste contabili che «non hanno un'apprezzabile rilevanza nell'economia del bilancio».

In questo modo, non solo non si richiede il rispetto tassativo del contenuto minimo, come definito dalla legge, ma, nel caso in cui si riconosca una lesione del principio della chiarezza che si traduce in un vizio formale, fermo restando che il bilancio sia veritiero e nella sostanza rappresentativo del risultato d'esercizio e della situazione patrimoniale, si potrebbe al massimo ammettere la annullabilità della delibera di approvazione, sempre che sia tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 2377 c.c.⁸⁹

Questo diverso orientamento della giurisprudenziale torinese viene confermato dal giudice di legittimità.

A questo punto rileva menzionare la sentenza della Cassazione del 28 luglio 1977, n. 3373 che afferma la strumentalità e subordinazione del principio di chiarezza al principio di verità. La Cassazione osserva che «la verità sulla situazione patrimoniale» della società è «più facilmente raggiungibile nel quadro di un'esposizione chiara e precisa», ciò non toglie che un «un bilancio chiaro e preciso possa essere falso».

Partendo dal presupposto che «il rispetto del principio di verità e la coordinata applicazione dei criteri di chiarezza e precisione nella redazione dei bilancio sono finalizzati all'esercizio dei diritti dei soci [...] e dei diritti dei terzi» è in questo contesto che devono essere inquadrare l'applicazione delle norme sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, in modo particolare la delibera di approvazione del bilancio.

Si precisa, che non si ricorre all'istituto della nullità di cui all'art. 2379 c.c. per una «qualsiasi violazione di norme o criteri legalmente applicati in tema di bilancio sociale», ma è riconosciuta nei due casi di illiceità o di impossibilità dell'oggetto della delibera assembleare.

La chiarezza di cui all'art. 2423, comma 2, ha carattere strumentale e formale, pertanto, nei confronti dei soci e dei terzi la violazione di questo principio «può comportare la nullità solo in quanto sia stato impossibile ai medesimi (oggettivamente per difetto di compromissione provocata dalla redazione irregolare, e non per inerzia) raggiungere la

⁸⁹ App. di Torino, 10 luglio 1975, cit.; Trib. Torino, 13 giugno 1977, in "Foro pad.", 1977, I, p. 249

conoscenza analitica delle voci raggruppate e controllare in concreto il rispetto del principio di verità».⁹⁰

La verità del bilancio rappresenta un principio cardine della disciplina sul bilancio ed è in funzione della tutela di un interesse che trascende quello dei soci e soddisfa l'interesse generale al regolare funzionamento della società e proprio per la sua importanza è tutelato anche penalmente (2621). Partendo da questo presupposto, il principio di chiarezza deve essere osservato sempre in funzione degli interessi che queste devono tutelare e deve essere inteso in funzione alla realizzazione della verità, pertanto solo le norme del codice relative al bilancio d'esercizio rappresentano il mezzo con il quale il legislatore ha ritenuto attuabile il principio fondante della verità. In questa logica, la giurisprudenza riconosce in capo alla violazione la declaratoria di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio perché, in sostanza, non viene conseguita quell'esigenza alla verità del bilancio.

Quindi, non è la lesione di una norma a contenuto formale (art. 2424) ad incidere sulla liceità della delibera, ma sarà la diretta conseguenza alla violazione del principio di verità. L'errore o l'omissione di poste contabili possono compromettere l'informazione sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Pertanto, la verità viene meno per la violazione della chiarezza quando esista un concreto pregiudizio per gli interessi generali che l'art. 2424 deve tutelare per la lesione della verità.

L'omissione contabile si riconduce ad una violazione della chiarezza ma questa non si traduce per forza in una lesione dell'interesse generale, ci deve essere un pregiudizio tale da condurre in errore il lettore del bilancio. Si parla di una omissione che deve essere accertata da un punto di vista sostanziale e non meramente formale.

In questo caso la sanzione civile farà riferimento alla disciplina della nullità di cui all'art.2379 c.c.⁹¹

In sintesi, secondo questo orientamento giurisprudenziale la nullità della deliberazione assembleare di approvazione viene dichiarata quando vengono iscritti in bilancio dati contabili non rispondenti al vero o la cui omissione sia causa, nella sostanza, di un concreto pregiudizio per gli interessi di soci e terzi. Per esempio, nel caso in cui siano iscritti cespiti, come i mobili d'ufficio soggetti ad usura e non destinati alla vendita, iscritti in bilancio con l'indicazione di una sola lira, *nummo uno*, non viola il precetto della verità perché trattasi di

⁹⁰ Cass. 28 luglio 1977, n. 3373, in "Foro pad.", 1977, I, p. 345.

⁹¹ Cass. 23 gennaio 1978, n. 297, in "Giur. comm.", 1979, II, p. 353.

un valore irrilevante rispetto all'entità del patrimonio, pertanto non crea alcun pregiudizio in capo ai terzi. Non emerge una questione di sostanza.

Invece, in presenza di un problema di forma come inserire in bilancio in un'unica posta diverse voci dell'attivo, per la loro omogeneità, non si avrà una dichiarazione di nullità della deliberazione assembleare che approva il bilancio quando la conoscenza dettagliata sulle voci raggruppate viene fornita in sede di adunanza assembleare o contenuta nella relazione degli amministratori.⁹²

Si osserva, che a parte i giudici milanesi, alla fine degli anni '70, una parte della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, concorda sulla svalutazione del principio di chiarezza a principio strumentale e subordinato alla verità del bilancio e, pertanto, non può aversi un bilancio non chiaro ma vero e di è di per sé lecito, ma non vale mai la tesi opposta.

Rispetto alle sentenze di fine anni '60 la chiarezza non comporta da sola un'autonoma sanzione civile e la tutela è vincolata alla verità.

In questo modo si è delineato un orientamento giurisprudenziale che sminuisce profondamente il valore del significato del principio della chiarezza.

Dalla giurisprudenza della Cassazione rileva come nelle motivazioni, che sono alla base del giudizio sulla irregolarità del bilancio, allarga notevolmente l'area di non applicabilità di una sanzione al principio di chiarezza: ci deve essere un problema di sostanza; ci deve essere un pregiudizio tale da condurre in errore i terzi; l'omissione di informazioni nel contenuto del bilancio possono essere fornite e integrate in altro momento, che può essere durante un'adunanza assembleare, per i soci, o si evince dalla relazione degli amministratori, per i terzi.

La conseguenza sanzionatoria del principio di chiarezza, a volte, ha volte è stata ricondotta ad una dichiarazione di nullità⁹³ e, altre volte, si ha una pronunzia di annullabilità⁹⁴ della delibera che approva il bilancio.

Si avrà modo di vedere che la stessa giurisprudenza cambierà di nuovo orientamento e prevarrà quella tendenza a riconoscere autonomia al principio di chiarezza.

⁹² Cass. 9 febbraio 1979 n. 906 in "Giur. It", 1979, I, p. 1690.

⁹³ Cass. 23 gennaio 1978, n. 297, cit.

⁹⁴ App. Roma, 10 giugno 1975, in "Giur. Comm.", 1975, II, p. 639.

Capitolo 2

I POSTULATI DI BILANCIO DOPO IL 1991

2.1 La clausola generale dell'art. 2423 c.c.: una nuova tecnica legislativa introdotta con il D. Lgs. n. 127/1991

L'articolo 2423, al secondo comma del Codice Civile prevede che «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».¹

Questo articolo del codice contiene la clausola generale in cui trovano espressione i postulati della chiarezza, della veridicità e della correttezza, cioè i principi fondamentali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio d'esercizio.

Questi precetti sono principi fondamentali nel senso che «danno fondamento o giustificazione alle altre norme in tema di formazione del bilancio» e «non richiedono a loro volta fondamento o giustificazione».²

Il contenuto della clausola generale di cui all'art. 2423, è il risultato di un lungo processo normativo che ha coinvolto il legislatore italiano nell'attuazione della IV Direttiva CEE³ e che si è concretizzato con l'emanazione del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n.127 che poi è stato oggetto di continue modifiche anche in base all'evoluzione della disciplina comunitaria del bilancio d'esercizio.

Infatti, con la riforma del 1991, il legislatore ha delineato in modo più compiuto e moderno

¹ Si osserva che il nostro legislatore ha scelto di accorpate in un unico comma due principi fondamentali sanciti dall'art 2, al paragrafo 2 e 3, della Direttiva 78/660/CEE (conosciuta come IV direttiva) nei quali si prevedeva che «i conti annuali devono essere elaborati con chiarezza» e «i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società».

² VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Giuffrè, Milano, 2006, (nota 3), p. 180.

³ In proposito, si vuole ricordare che la IV Direttiva CEE, abrogata dalla Direttiva 34/2013/UE del 26 giugno 2013, è stata emanata dal legislatore comunitario nel 1978 e fu recepita nell'ordinamento italiano con la riforma del 1991.

l'intero sistema normativo che regolamentava, fino a quel tempo, il bilancio d'esercizio per le società per azioni e per questo motivo ha modificato e perfezionato la norma cardine della disciplina del bilancio contenuta nell'art. 2423 c.c.

Le disposizioni più importanti, che furono introdotte dal legislatore con il D. Lgs. n. 127/1991, riguardavano appunto la definizione della clausola generale del bilancio (art. 2423), seguita dall'introduzione per la prima volta nel nostro ordinamento di una disciplina dei principi generali di redazione del bilancio (art. 2423-bis), gli schemi di stato patrimoniale (2424), il prospetto di conto economico (2425), i principi generali di struttura (2423-ter), venne introdotto il terzo componente del bilancio d'esercizio denominato come nota integrativa⁴ (2427), vennero introdotte un organico sistema di criteri di valutazione delle poste di bilancio (2426) e maggiori informazioni vennero richieste nella redazione sulla gestione (2428). Tra queste norme rileva mettere in evidenza l'introduzione del rendiconto finanziario come altra parte componente del bilancio d'esercizio (2425-ter).

La previgente disposizione, contenuta nell'art. 2423, al comma 2, prevedeva che la redazione del bilancio d'esercizio avvenisse nel rispetto dei principi di chiarezza e precisione, senonché, l'interpretazione del significato giuridico di questi due principi è stata oggetto di discussione sia dottrinale che giurisprudenziale e, in particolare, furono sollevate perplessità sulla loro natura giuridica di norma imperativa e di clausola generale.⁵ Tuttavia, questo problema interpretativo è venuto meno con la riformulazione della norma civilistica per la redazione del bilancio d'esercizio con il D. Lgs. n. 127/1991.

Il legislatore, con il decreto sopra citato, disciplina la materia giuridica del bilancio utilizzando la tecnica legislativa per clausole generali.⁶

⁴ Si osserva che la IV direttiva prevedeva che «I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile». In questa norma comunitaria la nota integrativa era considerato come allegato del bilancio d'esercizio composto dagli altri due prospetti contabili. Il legislatore italiano, nel recepire la direttiva, scelse invece di includerlo come terzo elemento del bilancio d'esercizio. Ad oggi, secondo le disposizioni contenute nella ultima direttiva contabile (Dir. UE 34/2013) la nota integrativa è parte componente del bilancio (art. 4, par. 1).

⁵ Sulle diverse interpretazioni sulla natura giuridica della norma contenuta al comma 2, di cui all'art. 2423, affermate dalla dottrina prima della riforma del 1991, si rinvia al Capitolo 1.

⁶ Autori che discutono la clausola generale di cui all'art. 2423, secondo comma, come tecnica legislativa v.: ANGELICI C., *La nuova disciplina dei bilanci di società: commento al d.lg. 9 aprile 1991 n. 127*, (a cura di) Bussoletti M. (a cura di), Giappichelli, Torino, 1993, p. 24; FORTUNATO S., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia: le clausole generali nel diritto societario*, (a cura di) Meruzzi G., Tantini G. (a cura di), Cedam, vol. LXI, Padova, 2011, p. 407.

In questo modo, è stata introdotta, in materia di redazione del bilancio, una *overriding rule*,⁷ cioè una regola che assume un carattere sovraordinato rispetto alle altre disposizioni di legge e sulla quale una parte della dottrina ha sollevato una certa perplessità, perché vista come una trasposizione nel nostro ordinamento di una tecnica propria dei paesi *common law*.

Queste perplessità sono state poste tenendo presente che, dal punto di vista delle fonti del diritto, nel nostro sistema giuridico non è consentito che norme dello stesso grado ed entrate in vigore nello stesso momento, possono prevalere le une sulle altre. Inoltre, per le norme sul bilancio, non può essere utilizzato il “criterio di specialità”, criterio normalmente usato per risolvere il conflitto tra disposizioni di legge e che conduce a privilegiare la norma particolare rispetto a quella più generale, perché la normativa civilistica in materia di bilancio d’esercizio privilegia, in ragione della disposizione contenuta nell’art. 2423, comma 5 (nuovo testo), il principio della rappresentazione veritiera e corretta (norma di carattere più generale) rispetto alle altre disposizioni di dettaglio.⁸

A questo punto, diventa fondamentale comprendere il ruolo e la finalità della clausola generale contenuta nell’art. 2423 c.c. e dall’analisi di questi aspetti si potrà giungere alla conclusione che «la clausola generale trova attuazione prioritariamente nel modello legale di informazione dovuta» e il suo carattere di *overriding rule* viene in evidenza «tutte le volte che risulti “necessario” alla rappresentazione veritiera e corretta (non dunque quando risulti meramente utile od opportuno)», pertanto, solo in questi casi «sorge l’obbligo di ampliare l’informativa al di là del “legalmente” dovuto».⁹

Regolamentare la disciplina del bilancio per clausole generali assume un importante significato all’interno del sistema civilistico, non solo perché la norma di cui all’art. 2423, co. 2, corrisponde ad un principio *overriding*, ma anche perché le clausole generali del bilancio hanno rilevanza soprattutto sul piano oggettivo e quindi «nella produzione delle regole di costruzione dell’atto».

Far prevalere il carattere oggettivo dei principi fondamentali della chiarezza, della veridicità e della correttezza, contenuti nell’art. 2423, comma 2, significa affermare che questi principi «operano soprattutto nella individuazione delle regole di contenuto dell’atto», o meglio «veicolano parametri di validità del documento informativo».

Di conseguenza, la violazione della clausola generale, in materia di bilancio d’esercizio, sarà

⁷ FORTUNATO S., *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 416.

⁸ LOLLI A., *La nota integrativa nel bilancio d’esercizio delle S.p.A.*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 96. Sul tema cfr. ANGELICI C., *La nuova disciplina dei bilanci*, cit., pp. 25 s.

⁹ FORTUNATO S., *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 416.

riconducibile ad un giudizio sulla «difformità del contenuto dell'atto da un modello in astratto riconducibile grazie alla mediazione della clausola generale».

Queste considerazioni non escludono che ci possa essere una responsabilità dei redattori del bilancio d'esercizio, ma qualora ci fossero i presupposti, questi «non possono dirsi automaticamente integrati dalla violazione della clausola generale».¹⁰

La dottrina prevalente¹¹ affronta il tema della clausola generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta tenendo presente, innanzitutto, la loro posizione di principi sovraordinati rispetto al resto della disciplina del bilancio d'esercizio¹².

Il tema della “sovraordinazione” delle clausole di bilancio è stato presentato in diversi modi. In particolare, si è immaginato di ordinare le norme che presiedono la formazione del bilancio, all'interno di un “sistema piramidale”, dove al vertice della piramide viene collocato il principio di chiarezza, di veridicità e di correttezza (art. 2423, comma 2), mentre, alla base di questa struttura, si hanno le singole disposizioni di legge (artt. 2423-ter ss.).

In questa struttura a piramide esiste una posizione intermedia nella quale, secondo una parte della dottrina, si collocano i «principi elastici di redazione del bilancio» (art. 2423-bis),¹³

¹⁰ FORTUNATO S., *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 407 s.; stessa considerazione viene fatta per i principi di evidenza e verità (art. 2217) e per le norme di un'ordinata contabilità come dispone l'art. 2219, in quanto si identificano anche quest'ultime come clausole generali dell'informazione societaria. Inoltre, l'autore distingue le clausole generali dell'informazione contabile rispetto le clausole generali proprie della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, come la buona fede e correttezza. Quest'ultime rilevano sul piano soggettivo, in quanto rappresentano delle regole di comportamento e la loro violazione sono di regola fonte di responsabilità; pertanto, in questi casi, l'invalidità di un atto viene ricercata nella formazione della volontà negoziale.

¹¹ Vedi VENUTI M., *Il bilancio di esercizio*, cit., pp.179 ss.; PISANI M., *Le zone di elasticità degli schemi di bilancio: analisi e interpretazione dell'art. 2423-ter del Codice civile*, Cedam, Padova, 1999 pp. 45 ss. Una critica sulla natura di principio sovraordinato della clausola generale in esame v. GRIFFI A. P., “Dai principi di chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta: prime riflessioni sistematiche”, in *Giurisprudenza commerciale*, I, 1993, p. 395, secondo questo autore «non convincente è quel dualismo tra “conformità alla direttiva” ed esigenza di un “quadro fedele”; viene sottovalutato il valore ipotetico delle congiunzioni “quando” e “se”; parimenti viene sottovalutato il fatto che [...] la direttiva “ammette”, non “impone”, suddivisioni e/o aggiunte di voci».

¹² Si rinvia al Capitolo 4, l'osservazione, fatta da una parte della dottrina, che riconosce la natura sovraordinata della clausola della chiarezza ma che allo stesso tempo non pone tale principio in una posizione equiparabile alla clausola della rappresentazione veritiera e corretta.

¹³ BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese: Bilancio di esercizio*, UTET Giuridica, Torino, 2010, p. 57.

invece secondo altri autori, insieme a quest'ultimi principi si devono considerare anche i principi generali riferibili agli schemi di bilancio (art. 2423-ter).¹⁴

I principi generali di redazione di cui all'art. 2423-bis si pongono a un livello intermedio fra i postulati della chiarezza e della veridicità e correttezza e i criteri di valutazione delle poste specifiche del bilancio e le altre norme di dettaglio, in quanto questi principi non identificano lo scopo della redazione del bilancio d'esercizio ma sono principi che trovano giustificazione proprio in ragione dell'assolvimento della funzione del bilancio di fornire una chiara, veritiera e corretta rappresentazione dell'informazione societaria.

I principi di cui all'art. 2423-bis rappresentano le «regole di redazione del bilancio che danno concretezza alla clausola generale, in funzione della quale sono determinati». Pertanto, questi principi svolgono una funzione strumentale al perseguimento della clausola generale di cui all'art. 2423 c.c.

Come è stato affermato dalla dottrina, i principi di redazione svolgono una funzione strumentale in quanto «essi hanno valore non autonomo e assoluto, ma subordinato al raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta», la quale si configura come *overriding rule*, cioè la regola in ragione della quale i principi generali del bilancio (2423-bis) sono disposti e il cui rispetto deve sempre essere tenuto presente nella redazione del bilancio d'esercizio. Pertanto, da quanto riconosciuto dalla norma civilistica, la redazione del bilancio deve perseguire la finalità della “rappresentazione veritiera e corretta” e ogni altra disposizione di legge si trova in posizione subordinata a questo scopo.¹⁵

Nel loro ruolo di precetti, la chiarezza, la veridicità e la correttezza svolgono una funzione interpretativa e di integrazione, per compensare il carattere, a volte, impreciso o sintetico e, altre volte, lacunoso o insufficiente (come per la mancanza di criteri di valutazione per le operazioni “fuori bilancio”, o la richiesta di informazioni aggiuntive)¹⁶ delle altre disposizioni di legge. Pertanto, in questo sistema legale (artt. 2423 ss.) si denota lo scopo del legislatore di introdurre una disciplina giuridica completa, cercando di eliminare eventuali lacune legislative, in modo che ogni caso trovi una soluzione.¹⁷

¹⁴ VENUTI M., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 180.

¹⁵ GIAMBANCO C., *La nuova disciplina dei bilanci di società: commento al d.lg. 9 aprile 1991 n. 127*, Bussoletti M. (a cura di), Giappichelli, Torino, 1993, p. 41.

¹⁶ VENUTI M., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 184.

¹⁷ L'esigenza di un sistema normativo “completo”, in materia di bilancio d'esercizio ha reso necessario l'introduzione, «in aggiunta alle norme di dettaglio, un tipo di normazione che, nel linguaggio della teoria

Il ruolo interpretativo che viene assumere la clausola generale nei confronti delle regole specifiche «costituisce la chiave di lettura per la ricostruzione ed applicazione delle regole specifiche: nel dubbio la lettura preferibile è quella che risulta coerente con le finalità imposte dalla clausola generale».¹⁸

Si precisa che tra i principi di redazione esiste «un diverso grado di connessione» con la finalità della rappresentazione veritiera e corretta, «nel senso che tra essi ve ne sono alcuni, come quello della prudenza più intimamente e inscindibilmente collegati con il perseguimento della suddetta rappresentazione rispetto ad altri» e «questi principi di redazione sono per natura inderogabili, giacché non è ipotizzabile l'ottenimento della rappresentazione veritiera e corretta senza la loro applicazione»¹⁹

L'art. 2423-bis riconosce i seguenti principi generali di redazione del bilancio:

«1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro».

Da quanto sopra detto, ancora non si spiega la natura sovraordinata della clausola della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.

Seguendo un'impostazione presentata da un'altra parte della dottrina, il legislatore del 1991 ha introdotto nel nostro ordinamento due discipline del bilancio: la prima, rappresentata dalla clausola generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società; la seconda disciplina, invece, fa riferimento all'insieme delle disposizioni specifiche attinenti alla redazione del bilancio.

dell'interpretazione, si chiama normazione per concetti elastici e per clausole», BOCCHINI E., *Diritto della contabilità*, cit., p. 57.

¹⁸ PISANI M., *Le zone di elasticità degli schemi di bilancio: analisi e interpretazione dell'art. 2423-ter del Codice civile*, Cedam, Padova, 1999, p. 47.

¹⁹ GIAMBANCO C., *La nuova disciplina dei bilanci*, cit., p. 41.

Tra queste due discipline, sulla redazione del bilancio d'esercizio, si collocano due disposizioni di legge, contenute nei rispettivi commi 3 e 5 (nuovo testo) dell'articolo 2423 del Codice Civile. Questi due commi, hanno lo scopo di regolare il rapporto tra la clausola generale del bilancio e le regole dettagliate;²⁰ ne risulta che le norme contenute nei commi 3 e 5 sono determinanti per stabilire la sovraordinazione dei postulati di bilancio contenuti nella clausola generale di cui all'art. 2423, comma 2.

Il comma 3 dell'art. 2423, dispone che «se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo».

Da quest'ultimo comma, si evince la funzione integrativa della clausola generale precedentemente accennata: il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme di legge, ma qualora, la complessità dell'impresa richieda ulteriori informazioni queste devono contenute nel bilancio d'esercizio. Infatti, può accadere che la sola applicazione delle regole base possa risultare insufficiente a dare una rappresentazione veritiera e corretta sulla situazione della società e, pertanto, ulteriori informazioni, cosiddette complementari assumo una fondamentale importanza ai fini informativi della comunicazione aziendale verso l'esterno.²¹

Le informazioni complementari richieste dalla norma di legge devono corrispondere ad «un' informativa integrale e non frammentaria della gestione aziendale»²² e possono essere le più varie a discrezione del redattore del bilancio, il quale deve, tuttavia, tenuto conto dell'esigenza e delle caratteristiche specifiche dell'azienda.

Le sopracitate informazioni possono riguardare, per esempio, l'aggiunta di voci negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico, maggiori informazioni possono essere fornite in nota integrativa, inoltre, si possono stilare ulteriori prospetti e documenti informativi sempre al fine informativo di soddisfare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società secondo quanto previsto nell'art. 2423, al comma 3.²³

²⁰ D'ALESSANDRO F., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, IST Editore, Bologna, 1993, p. 12 s.

²¹ COLUCCI E. – RICCOMAGNO F., *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato: analisi e soluzioni tecniche*, CEDAM, Padova, 1995, p. 18.

²² BASTIA P., *Il nuovo bilancio d'esercizio: attuazione della IV direttiva CEE*, CLUEB, Bologna, 1993, p. 32.

²³ Il rendiconto finanziari prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/2015 che lo ha incluso come parte componente del bilancio d'esercizio, era uno dei documenti maggiormente utilizzati da società di grandi dimensioni che presentavano importanti movimenti di capitali e la cui gestione finanziaria aveva un certo rilievo,

Invece, la norma contenuta nell'art. 2423, al comma 5 (nuovo testo), stabilisce che «se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico».

In questo comma, si evince un'ulteriore funzione della clausola generale di cui all'art. 2423, comma 2, la «funzione rettificativa»²⁴ delle altre disposizioni di legge della disciplina del bilancio. Pertanto, qualora l'applicazione delle regole dettagliate siano incompatibili con la finalità della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, la legge civilistica impone di non applicare la norma specifica e di darne giustificazione nel documento della nota integrativa.

Si tratta di una vera e propria obbligo di deroga alle disposizioni particolari in materia di bilancio d'esercizio.

Dalla norma, l'inciso del carattere "eccezionale" assume una certa rilevanza: la posizione sovraordinata della clausola generale sulle regole analitiche sussiste solo se si è in presenza di un caso qualificabile come eccezionale.

Secondo una parte della dottrina, il «caso eccezionale» non può essere definito dalla legge, in quanto si tratta di un caso non prevedibile, altrimenti, verrebbe meno la sua «eccezionalità».²⁵

La deroga di cui al comma 5, dell'art. 2423, ha origine dalla norma comunitaria e attualmente è inserita tra le disposizioni contenute nella direttiva UE 34/2013 all'art. 4, paragrafo 4.

La Direttiva contabile consentirebbe la definizione dei casi eccezionali ma il legislatore italiano ha scelto di non operare tale qualifica.

Nella relazione ministeriale I D. Lgs. n.127/1991 viene precisato che non è possibile delineare i casi eccezionali di cui la norma fa menzione, cioè i casi in cui l'applicazione delle

il rendiconto finanziario forniva un'informazione complementare necessaria per una rappresentazione veritiera e corretta sulla situazione finanziaria della società, CARMEL R., *Il bilancio delle imprese: la nuova disciplina secondo le norme d'attuazione delle direttive europee*, Il sole 24 ore, Milano, 1992, p. 30. Alcuni dei maggiori prospetti e documenti aggiuntivi che vengono utilizzati sono rappresentati: dal conto economico e stato patrimoniale riclassificato; il prospetto delle variazioni del patrimonio netto; l'uso di indici di bilancio; il bilancio sociale e così via, BASTIA P., *op.cit.*, p.32.

²⁴ VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 184.

²⁵ D'ALESSANDRO F., *Il nuovo bilancio civile*, cit., p. 20. Si precisa, che nella disciplina comunitaria contenuta nella Direttiva UE 34/2013 viene lasciato al legislatore nazionale la facoltà di determinare i casi eccezionali ma il nostro legislatore ha scelto di non definire questi casi.

disposizioni civilistiche potrebbe risultare non compatibile con il principio della rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre, la deroga in esame deve attuarsi in casi veramente eccezionali dal momento che le disposizioni specifiche relative alle strutture e alle valutazioni sono formulate dal Codice civile con lo scopo di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte quelle situazioni ordinarie che possono presentarsi durante la vita della società.

Non esiste un'esplicita definizione di quando si è in presenza o meno di un «caso eccezionale». Come si deduce dalla relazione ministeriale del D. Lgs. n. 127/1991, dal codice civile e dalla norma comunitaria²⁶ (Direttiva UE 34/2013), la quale si limita a disporre solamente l'opportunità di definizione riservata ai singoli stati membri dell'Unione.

Anche nella previgente normativa, il legislatore aveva previsto una deroga ed era contenuta nell'art. 2425, all'ultimo comma.

Rispetto al passato, la deroga ai sensi dell'art. 2423, comma 5, ha un significato diverso e assume una certa rilevanza giuridica, in quanto, non fa semplicemente riferimento ad un determinato criterio di valutazione delle poste di bilancio, ma coinvolge «qualsiasi norma specifica che governa il bilancio». In particolare, la deroga alle disposizioni specifiche di legge che non diano una rappresentazione veritiera e corretta, si pone come obbligo e non come una facoltà, ma cosa più importante prima del 1991 la legge «non riportava il fine per cui si poteva derogare alla norma legale», invece, la norma in vigore «stabilisce che si deve derogare alla norma legale in base ad uno scopo indicato normativamente e di carattere imperativo che è appunto quello della rappresentazione veritiera e corretta».²⁷

In dottrina, si è affrontato il tema delle deroghe alle disposizioni specifiche della norma civilistica focalizzandosi principalmente in tre punti:

1. per quali disposizioni civilistiche è prevista la deroga;
2. quando si è in presenza di un caso eccezionale;
3. la natura facoltativa o obbligatoria della deroga.²⁸

In dottrina rileva comprendere a quali disposizioni si possa applicare la deroga prevista dall'art. 2423 al comma 5, cioè se può applicarsi a tutte le disposizioni e quindi anche alla regole generali di struttura dei prospetti di bilancio, agli schemi dello stato patrimoniale e conto economico e non solo per le disposizioni sulle valutazioni come era previsto nel codice

²⁶ SALVI G., «Il principio del quadro fedele secondo la giurisprudenza comunitaria», in *Bilancio e reddito d'impresa*, 1/2014, p. 33.

²⁷ D'ALESSANDRO F., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, cit., p. 13 s.

²⁸ BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., pp. 80 ss.

ante 1991.

Si è osservato che i criteri di valutazione, introdotti con il D. Lgs. n. 127/1991, rappresentano dei «criteri legali di valutazione», ne consegue che la deroga alle disposizioni di legge deve essere applicata quando questi criteri sono «rigidi» e non per criteri cd. «elastici». Un esempio di criterio di valutazione della poste di bilancio rigido può essere considerato il criterio del costo di acquisto per la valutazione delle immobilizzazioni di cui all'art. 2426, n.1; invece, un criterio elastico può essere individuato nel criterio del presumibile valore di realizzo per la valutazione dei crediti.

L'esclusione alla deroga appena sostenuta per i cd. criteri elastici trova ragione nella considerazione che «la elasticità del criterio è già sufficiente a consentire la scelta di un valore che dia una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio, senza ricorrere alla deroga».²⁹

In dottrina si ritiene che una soluzione all'applicazione pratica della deroga di cui all'art. 2423 possa avvenire «in base ad un giudizio di valore sull'esistenza della [...] eccezionalità e tale giudizio possa difficilmente prestarsi ad una catalogazione di fattispecie astrattamente individuali».

Da tale presupposto, si può desumere che l'eccezionalità possa sussistere nel caso di un cambiamento sulla natura economica dei beni aziendali, al contrario, non sarebbe consentito il ricorso alla deroga nei casi di cambiamento delle condizioni soggettive della società,³⁰ cioè nei casi di perdita del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

Pertanto, a titolo esemplificativo, che non ha valore tassativo di applicazione, può considerarsi un caso emblematico di deroga al criterio del costo storico, deroga che permetterebbe la rivalutazione del cespite aziendale, l'eccezionale cambiamento della sua natura economica come nel caso in cui un terreno agricolo diventi terreno edificabile oppure si scopra una cava di marmo.³¹

In merito all'obbligatorietà della deroga, si osserva, innanzitutto, che la deroga non viene riservata solo ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. ma ha lo scopo di garantire il principio fondamentale della rappresentazione veritiera e corretta, finalità che viene rafforzata nella norma contenuta al comma 3 dell'art. 2423.

Pertanto, il legislatore che consente la disapplicazione della disposizione specifica per il

²⁹ BOCCHINI E., *Diritto della contabilità*, cit., p. 81 s.

³⁰ SALVI G., «Il principio del quadro fedele», cit., pp. 33 s.

³¹ BOCCHINI E., *Diritto della contabilità*, cit., pp. 83 s.; SALVI G., «Il principio del quadro fedele», cit., p. 34.

rispetto dei postulati della verità e correttezza e in dottrina si ritiene che la previsione di una simile deroga ha senso se posta in termini di obbligo.

In caso contrario, la facoltatività della deroga presuppone una mancanza di controllo nell'uso e verrebbe meno il fine della rappresentazione veritiera e corretta.

Pertanto, l'obbligatorietà della deroga fa sì che gli amministratori, in caso di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, devono dare congrua motivazione ai giudici che nel caso specifico non ricorreva una ipotesi di deroga; stessa considerazione va fatta nel caso in cui si ha un caso di deroga che viene contestata dai soci.

La deroga in questione impone degli obblighi di informazione e di comportamento, cioè la deroga deve essere motivata in nota integrativa e deve indicare come influisce sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società; inoltre, gli eventuali utili che si formano in ragione dell'applicazione della deroga, questi utili devono essere iscritti devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Infine, dalla deroga di cui al comma 5 dell'art. 2423 si deve distinguere la deroga contenuta all'art. 2423-bis, comma 2. Quest'ultima, disciplina la possibilità di cambiare criterio di valutazione da un esercizio all'altro, è una deroga facoltativa, quindi a discrezione degli amministratori, i quali sono tenuti a darne ugualmente motivazione in nota integrativa ed esporre i riflessi di tale cambiamento sulla rappresentazione veritiera e corretta; non esiste, in tal caso, un contrasto tra una norma specifica e la clausola generale ³²

Queste riflessioni che sono state appena prese in considerazione evidenziano come la disciplina della clausola generale di cui all'art. 2423, secondo comma, si caratterizza da un vero e proprio «sistema di deroghe».³³

Il legislatore, a partire dalla riforma del 1991, ha disposto «dei principi generali dai contorni normativi non definiti», rappresentati dai principi di chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, insieme alle disposizioni di dettaglio e quelle generali in tema di struttura e valutazione. In questo sistema normativo, il carattere sovraordinato della clausola generale di cui all'art. 2423, comma 2, viene spiegato dalla dottrina in ragione di due disposizioni di legge che sono contenute nei rispettivi commi 3 e 5.

Il Codice Civile non dà una definizione dei principi fondamentali della chiarezza, della veridicità e della correttezza. Questo si spiega in considerazione del fatto che i postulati di

³² BOCCHINI E., *Diritto della contabilità*, pp. 84 ss.

³³ Ivi, p. 78.

bilancio rappresentano delle clausole generali, come si evince dall'articolo 2423 c.c. e, in quanto tali, presentano i cosiddetti caratteri della generalità e della indeterminatezza³⁴ che sono in grado di garantire alla disciplina giuridica della redazione del bilancio «sia la sua adattabilità alle circostanze concrete del fatto economico da rappresentare, sia di mantenersi attuale nonostante il trascorrere del tempo».

Pertanto, includere all'interno del sistema legale del bilancio una clausola generale sovraordinata rispetto alle altre disposizioni dettagliate garantisce, al tempo stesso, una particolare flessibilità della disciplina del bilancio per affrontare le diverse situazioni e realtà economiche che possono presentarsi nel tempo.³⁵

In dottrina si è affermato che «l'obbligo di deroga dimostra, infatti, la centralità e la preminenza dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta», pertanto, viene in considerazione che la deroga ammessa in casi eccezionali ha rafforzato il carattere «dell'imperatività della disciplina».³⁶

Agli effetti del D. Lgs. 129/2015, all'art. 2423 è stato introdotto una nuova disposizione al comma 4, secondo il quale è possibile «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta». In questa norma civilistica viene introdotto il principio di rilevanza che è stato introdotto con la Direttiva UE 34/2013 all'art. 6, al par. 1.³⁷

³⁴ In dottrina è anche stato messo in dubbio l'uso dell'accezione "postulato" per il carattere indeterminato della clausola generale, vedi FERRERO G., *I complementari principi della chiarezza della verità e della correttezza nella redazione del bilancio d'esercizio: contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423 bis dell'innovato Codice civile*, A. Giuffrè, Milano, 1991, p. 3. Secondo un altro autore, «i principi fondamentali del bilancio possono anche denominarsi "postulati" dal momento che si ammettono *a priori* e concernono i caratteri e/o i requisiti cui deve conformarsi il bilancio», LUCIANETTI L. C., *Bilanci di impresa e bilanci tipo*, G. Giappichelli, Torino, 1998, p. 197.

³⁵ VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, cit., p. 183 s.

³⁶ BUTTURINI P., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia: l'impugnazione del bilancio d'esercizio*, a cura di Galgano F., vol. XLIV, Cedam, Padova, 2007, p. 13.

³⁷ SOTTORIVA C., "Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015", in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 7-9/2015, p. 319. La direttiva contabile 34/2013 dà una definizione di cosa deve intendersi con l'inciso "rilevante" nei seguenti termini: «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

Inoltre, tra le novità più importanti della riforma del 2015, riguarda l'introduzione del rendiconto finanziario come consentiva la direttiva 34/2013 all'art. 4, paragrafo 1, nella quale consentiva a discrezione del singolo legislatore nazionale membro dell'Unione di introdurre, ma solo per le imprese di certe dimensioni, la redazione di ulteriori prospetti tra le parti componenti del bilancio.

Ad oggi, nel nostro ordinamento il rendiconto finanziario fa parte del bilancio d'esercizio, pertanto la redazione del rendiconto finanziario deve avvenire nel rispetto dei postulati di chiarezza, veridicità e correttezza e il contenuto legale di tale documento è disposto all'art. 2425-ter.

In passato, si sono avute affermazioni che contrastavano la dichiarazione della natura imperativa della norma contenuta nell'art. 2423, ritenendo, invece, che le norme contenute dagli artt. 2423 ss. sono «criteri tratti dalla tecnica contabile aziendale anche se obbligatori e che conservano quindi la natura di criteri tecnici, anche quando siano stati scelti e imposti dal legislatore».³⁸

In opposizione a tale tesi, si è affermato che «la natura di una norma non può dipendere dalla sua origine (in ipotesi tecnica), ma solo dal rilievo degli interessi che il legislatore con essa mira a tutelare» e l'eventuale adattamento degli schemi di bilancio in settori particolari non fa venir meno il carattere di norma imperativa degli artt. 2423 ss.³⁹

In merito alla norma imperativa, la giurisprudenza,⁴⁰ nel giudicare l'invalidità della delibera assembleare, ha qualificato i principi di bilancio, contenuti nell'art. 2423 c.c., con i principi di ordine pubblico.

La dottrina giuridica ha osserva che le «norme imperative (quali sono quelle che disciplinano il bilancio) ed ordine pubblico non sono concetti coincidenti [...] le prime sono contenute in specifiche previsioni, mentre il secondo consiste in clausole generali, connesse ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, non necessariamente tradotte in disposizioni»; inoltre, esistono norme imperative che non sono volte a tutelare l'ordine pubblico.

Ritenendo che l'ordine pubblico come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, non include in modo immediato una norma che tutela anche i terzi.

³⁸ FERRI G., "In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio di esercizio", in *Riv. Del diritto comm. e del diritto generale delle obbligazioni*, 1971, II, p. 258.

³⁹ BUTTURINI P., *op. cit.*, p. 12.

⁴⁰ Questa affermazione viene riconosciuta nella sentenza *leading case* del Trib. di Milano del 23 dicembre del '68.

Si osserva che in una prospettiva più ampia l'ordine pubblico viene considerato in relazione ad un interesse sociale rilevante, con riferimento non solo con la società ma che si riconduca a quell'esigenza di una trasparente informazione societaria.⁴¹

In generale, la clausola generale della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, innanzitutto, supporta il redattore del bilancio nel processo di formazione del bilancio d'esercizio e svolge questo ruolo di guida attraverso le sue funzioni di interpretazione, di integrazione e di rettifica.

In dottrina, prima della riforma del 1991, si era osservato una stretta connessione tra la funzione del bilancio e il ruolo attribuito ai principi di chiarezza e precisione. In base a questa associazione, ricondurre al bilancio d'esercizio la funzione prevalente di determinazione degli utili sviliva il significato dei suddetti principi; al contrario, chi valorizzava la funzione informativa del bilancio avvalorava il ruolo di clausola generale dei precetti di chiarezza e precisione,⁴² «con la conseguenza che l'interprete deve, più che fissare l'attenzione sull'osservanza di regole puramente formali di redazione del documento contabile, domandarsi se sia adempiuto il precetto sostanziale dell'obbligo di informazione degli azionisti e dei terzi sulla situazione della società».⁴³

Quanto sopra detto, mette in evidenza che anche prima del 1991 si parlava della chiarezza e precisione in termini di clausola generale valorizzato dalla ruolo della funzione informativa del bilancio d'esercizio.

I postulati di chiarezza, veridicità e correttezza hanno «il ruolo giustificativo della funzione informativa attribuita al bilancio a fronte di una più risalente funzione gestoria e di una pur persistente finzione organizzativa della deliberazione approvativa del bilancio d'esercizio». Ne consegue l'utilizzo della clausola generale di cui all'art. 2423, comma 2, da parte della giurisprudenza per ricostruire una valutazione sulla regolare redazione del bilancio in tema di invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio medesimo.⁴⁴

Pertanto, la concretizzazione del contenuto dei postulati di chiarezza, di veridicità e correttezza e «la loro tipizzazione in fattispecie applicative è di competenza dell'autorità giudiziaria nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale».

E in questo modo, la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta si configurano quale

⁴¹ BUTTURINI P., *op. cit.*, p. 12.

⁴² COLOMBO G.E., *Il bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni*, UTET, Torino, 1987, p. 14

⁴³ Vedi JAEGER P.G., *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni: problemi giuridici*, A. Giuffrè, Milano, 1988, p. 14 s.

⁴⁴ FORTUNATO S., *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 412.

«strumento con cui il legislatore delega al giudice una scelta assiologica, giacché richiamano con il loro contenuto elastico giudizi di valore tecnici (cd. discrezionalità tecnica) da esprimere in sede applicativa»,⁴⁵

2.2 I postulati di bilancio e l'intelligibilità del bilancio d'esercizio

L'intervento riformatore del 1991 ha rappresentato un passaggio fondamentale nell'evoluzione della disciplina del bilancio verso una maggiore trasparenza e qualità dell'informazione societaria, questo significa anche che le norme sulla redazione del bilancio perseguono lo scopo di garantire la sua massima intelligibilità.

I postulati di chiarezza, di veridicità e di correttezza di cui all'art. 2423, comma 2, si configurano come «sistema di principi generali» e nella loro unitarietà vincolano il redattore del bilancio d'esercizio.

Tra questi principi non esiste un ordine di priorità,⁴⁶ anche se una parte della dottrina ha affermato che il bilancio prima doveva essere veritiero e corretto e poi chiaro, in quanto si riteneva la chiarezza quale principio strumentale e formale alla verità del bilancio. In termini di intelligibilità, in questo caso il principio di chiarezza svolge una funzione formale del documento bilancio ed esteso all'insieme di quegli «atti e documenti che attengono al fascicolo delle comunicazioni sociali» che comunque dovrebbero essere fornite durante l'adunanza assembleare. In questo modo, attraverso i contenuti dei verbali dell'assemblea e degli allegati del bilancio aumenta la trasparenza nell'informazione societaria.

Da questa teoria, che presuppone un diverso ordine di priorità dei principi di cui all'art. 2423, secondo comma, risulta che il principio di chiarezza si risolve in una «qualità estrinseca» del bilancio, riconducibile alla forma con finalità strumentali; invece, la clausola della rappresentazione veritiera e corretta identifica le «qualità intrinseche» del documento informativo, quindi rilevano sotto l'aspetto sostanziale dell'informazione societaria.

In contrapposizione alla teoria della strumentalità del principio di chiarezza, la dottrina maggioritaria è concorde con l'affermare la valenza autonoma del principio di chiarezza; e si parla di autonomia, intesa come «condizione propria del bilancio così come definito dal

⁴⁵ VENUTI M., *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 185.

⁴⁶ FERRERO G., *I complementari principi*, cit., p. 7

codice civile, irrilevante ogni altra fonte o documento e preliminare rispetto alla correttezza e veridicità, dando valore pregnante alla sequenza codicistica».

Pertanto, la «valenza autonoma» del postulato di chiarezza può determinare, in caso di difetto del suddetto principio, una sanzione autonoma, a volta riconosciuta nella nullità e, altre volte, nella sanzione più lieve della annullabilità della delibera che approva il bilancio⁴⁷.

Affermare l'autonomia del principio di chiarezza significa che un bilancio regolare deve essere contemporaneamente chiaro, veritiero e corretto, pertanto non sussiste un ordine di priorità.

Da quanto appena affermato, i postulati di chiarezza, veridicità e correttezza pertanto «debbono esplicare un'integrata funzione di regola generale per la sostanziale formazione del bilancio e per la rappresentazione del medesimo nelle dovute forme».

Pertanto, il rispetto dei postulati sopracitati è vincolante, in quanto si riconosce la natura imperativa delle norme sul bilancio, inoltre, in dottrina si è affermato che dal rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza deve risultare «l'intelligibilità del bilancio stesso, nelle singole parti che lo compongono e nell'organico insieme che esse costituiscono».⁴⁸

Pertanto, l'art. 2423, secondo comma, «indica i requisiti fondamentali che costituiscono il fine più generale del bilancio e che devono informare la redazione di ogni suo singolo elemento».

Secondo una parte della dottrina, partendo dalla considerazione che i precetti della chiarezza, della verità e correttezza non hanno un significato in termini assoluto e «tendono ad essere ricondotti al concetto più generale e più pregnante di intelligibilità», si esalta l'intelligibilità come il vero scopo della redazione del bilancio di esercizio.⁴⁹

L'intelligibilità dell'informazione societaria fa riferimento alla capacità del bilancio d'esercizio «di favorire l'accesso alla sua lettura, come condizione per una sua efficace funzione di comunicazione dell'impresa verso l'esterno e per un'effettiva sua diffusione: si tratta di rendere concreto il diritto all'informazione dei destinatari – i terzi in generale- del

⁴⁷ PONTANI F., *Il bilancio di esercizio*, pp. 157 ss.

⁴⁸ FERRERO G., *I complementari principi*, cit., p. 7

⁴⁹ SUPERTI FURGA, *Il bilancio d'esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 5 s, l'autore osserva che la legge civilistica riconosce nella chiarezza, verità e correttezza lo scopo di redazione del bilancio, ma la sua osservazione si concentra sul significato relativo hanno questi "requisiti", come lo stesso li definisce, giungendo alla conclusione che la chiarezza, la verità e la correttezza vanno considerati «come tre diverse specificazioni della più ampia nozione di intelligibilità che, [...] sembra meglio adattarsi alla descrizione dei comportamenti tipici di agenti razionali quali sono i soggetti economici».

bilancio destinato a pubblicazione».⁵⁰

Gli stakeholder possono essere messi nella condizione di poter esprimere un giudizio sulla veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, solo se nella procedura della redazione del bilancio d'esercizio sia rispettato il principio di chiarezza. In caso contrario, verrebbe meno la funzione informativa del bilancio d'esercizio che è, appunto, rappresentata da una chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione societaria come dovrebbe risultare dalla lettura e comprensione del bilancio d'esercizio e dei suoi allegati.⁵¹

Il bilancio d'esercizio rappresenta il più importante strumento d'informazione societaria e in quanto tale dovrebbe essere in grado di supportare le decisioni razionali dei diversi interlocutori, tenendo presente il modo in cui l'informazione viene trasmessa all'esterno, nonché, «la reale capacità di ricezione dell'utente cui il messaggio è rivolto».

In dottrina, la capacità informativa del bilancio d'esercizio è stata osservata sotto diversi aspetti, in particolare questi fanno attinenza: all'interpretazione della simbologia contenuta nel bilancio, alla rapidità di percezione del messaggio informativo, alla facilità di comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio e l'accessibilità dell'informazione. Si tratta di aspetti che sono da considerarsi con un certo rilievo ai fini dell'informazione societaria verso il mondo esterno.

Pertanto, una migliore rappresentazione della qualità informativa può rinvenirsi anche attraverso «una più immediata intelligibilità dei simboli» contenuti nel bilancio.

La necessità che il bilancio sia facilmente comprensibile ed accessibile in modo che il documento sia intelligibile da parte dei soggetti che ne abbiano interesse. Il bilancio d'esercizio è un documento fondamentale che influenza le decisioni degli stakeholder; per questo motivo l'informazione societaria deve essere accessibile anche a quei soggetti che non dispongano di una particolare cultura in materia di bilancio.⁵²

In passato, una parte della dottrina ha sostenuto, in considerazione del fatto che il bilancio non è un documento che si presta a una facile lettura e comprensione per qualsiasi soggetto, pertanto, il bilancio d'esercizio «può essere correttamente interpretato ed indagato solo da chi abbia precise nozioni sulla struttura ed il funzionamento interno dell'azienda e sull'ambiente economico nel quale l'azienda stessa vive». Si aggiunge che in questo pensiero

⁵⁰ BASTIA P., *Il nuovo bilancio d'esercizio*, cit., 31 s.

⁵¹ PONTANI F., *Il bilancio di esercizio*, p. 162.

⁵² AVI M. S., *Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno*, Cedam, Padova, 1990, pp. 103 ss.

dottrinale, il ruolo della chiarezza del bilancio d'esercizio si riferisce alla sua interpretazione puramente formale del principio di chiarezza in ragione dell'originario art. 2423, comma 2, c.c.⁵³

Il principio della chiarezza, con l'attuazione nel nostro ordinamento delle direttive contabili in tema di conti annuali, ha assunto nel nostro ordinamento un significato più pregnante di regola generale, quindi di ampia definizione e di rilevanza sia dal punto di vista formale, sia sotto l'aspetto sostanziale.

La chiarezza viene, pertanto, intesa come intelligibilità dell'informazione contabile e, dal punto di vista sostanziale, «si concretizza nell'effettiva composizione e nell'adeguata completezza informativa del bilancio d'esercizio», in grado di «soddisfare le più ampie finalità conoscitive attribuite al bilancio nel nuovo quadro normativo».⁵⁴

Un bilancio redatto secondo il principio di chiarezza è un bilancio trasparente, pertanto, non esiste quel ermetismo che, in quanto opposto alla chiarezza, renderebbe intelligibile il bilancio ai soli redattori dello stesso.

I principi contabili nazionali (OIC 11) parlano di comprensibilità che va intesa nel significato della chiarezza. Secondo i principi contabili nazionali, il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile, analitico e trovare nella integrativa facile comprensione e «intelligibilità della schematica simbologia contabile». Allo stesso tempo, le informazioni non devono risultare né eccessive né superflue. La comprensibilità che si configura del bilancio d'esercizio, innanzitutto, richiede l'indicazione distinta dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, raccolti in voci omogenee e senza effettuare compensazioni.

Inoltre, la comprensibilità si caratterizza per la distinzione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio e, la classificazione dei costi e dei ricavi della «gestione tipica» dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

⁵³ RIPARBELLI A., *Aspetti tecnico-contabili delle disposizioni del nuovo Codice civile in materia di bilanci di società per azioni*, Tipografia Bruno Coppini & C., Firenze, 1943, (nota 1) p. 35. Secondo una parte della dottrina, «la chiarezza esige voci di bilancio che informino esplicitamente sul contenuto qualitativo e valutativo di classi formate con criteri di omogeneità degli elementi che le compongono» tendo presente che «i prospetti di bilancio sono la risultante di raccolta, elaborazione, classificazione di dati, provenienti da vari flussi di informazione, attuabili con procedimenti contabili e statistici. Di conseguenza la lettura di un bilancio, per quanto chiaro esso sia, richiede la conoscenza almeno elementare della grammatica contabile. La tecnica dovrà fare in modo di rendere il più agevole possibile la lettura dei bilanci, ma occorre almeno la conoscenza del significato dei termini tecnici, AMADUZZI A.- PAOLONE G., *I bilanci di esercizio delle imprese*, UTET, Torino, 1986, p. 60.

⁵⁴ BASTIA P., *Il nuovo bilancio d'esercizio*, cit., p. 32.

Secondo la dottrina, l'attendibilità del bilancio, «complementare condizione dell'intelligibilità», riflette da un lato la veridicità del bilancio stesso e dall'altro la credibilità del documento.⁵⁵

Il postulato di verità non va inteso in termini assoluti ma ha un significato relativo, per la presenza in bilancio di stime e di congetture ed è per questo che è più appropriato parlare di veridicità.

Quando si parla del bilancio in termini di verità bisogna distinguere i valori di bilancio in valori certi e stimati.

Per i valori certi, la verità ha valore come rilevazione puntuale di una realtà fisica e, pertanto non c'è un giudizio di valore tecnico discrezionale. Per esempio, la voce cassa è vera se nella realtà esiste l'importo indicato alla voce "cassa". Non c'è alcuna valutazione da fare quindi «il principio di verità non aggiunge nulla che non sia contenuto nella disposizione specifica di legge sulla voce danaro in cassa dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i valori stimati e congetturati, la norma civilistica prevede dei criteri rigidi, come il criterio del costo di acquisto o di produzione, e criteri elastici, come il criterio del presumibile valore di realizzo per i crediti.

Quindi è indubbio che la verità è rispettata seguendo le disposizioni specifiche di legge. Il motivo per cui si parla di un principio di verità trova ragione nel fatto che il campo di maggiore applicazione del postulato di verità non è rappresentato dalle disposizioni specifiche di legge ma riguarda tutto ciò che si pone al di fuori del campo delle specifiche disposizioni.

Pertanto, il principio di verità opera nei casi nei quali manca una disposizione specifica di legge, opera in tutti i casi in cui le norme di legge specifiche non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta e in tutti i casi in cui la norma analitica è incompatibile con la finalità appena citata.

È in tutti questi casi che il redattore del bilancio deve applicare il principio di verità per dare una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Pertanto, la veritiera rappresentazione della situazione societaria deve essere valutata «in base a corretti principi contabili».⁵⁶

⁵⁵ FERRERO G., *I complementari principi della chiarezza della verità e della correttezza*, cit., p. 10.

⁵⁶ BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., pp. 67 s.

Con il postulato di correttezza, secondo una parte della dottrina, per correttezza si deve intendere «l'osservanza scrupolosa alle regole», e in riferimento al bilancio si dovrebbe intendere un documento redatto senza errori significativi ma nei limiti della ragionevolezza.

«La correttezza implica la precisione» intesa come «accuratezza dei comportamenti» ed espressione dei modi di operare le misurazioni.⁵⁷

Sia che si parli di operazioni attinenti alla gestione caratteristica dell'azienda, come per esempio gli ordini di acquisto e di vendita, sia che si tratti di operazioni della gestione straordinaria, come la vendita di cespiti o il diritto al risarcimento danni, gli acquisti immobiliari sono tutte operazioni che hanno una rilevanza giuridica e in base alla loro natura trovano una specifica esposizione nel bilancio d'esercizio.

In questo modo, una parte della dottrina definisce che «la precisione comporta la completezza del bilancio, e cioè l'esposizione di dati inerenti a tutte le operazioni avvenute nell'esercizio, ed esposte secondo la loro natura giuridica».⁵⁸

Pertanto, la correttezza non è solo il rispetto di regole ma richiede un certo comportamento che da seguirsi nell'applicazione concreta nelle valutazioni usando la diligenza richiesta dal caso specifico.

In questo significato, il principio di correttezza introdotto con il D.Lgs. 127/1991, corrisponde al principio di precisione previsto nell'originaria formulazione del codice civile.

La differenza si denota nella sfera dei documenti per i quali si deve osservare il principio di correttezza.

Mentre prima del 1991, la precisione era richiesta nella redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, dopo la riforma del D. Lgs. 127/1991, l'obbligo di correttezza deve essere osservato anche per la nota integrativa.

Pertanto, le poste contabili contenute nei prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere rappresentate correttamente; lo stesso vale per la nota integrativa, per la quale la correttezza sarà ricondotta alle informazioni e dati richiesti dalla norma di legge.

La correttezza si impone anche per «le informazioni complementari e supplementari».

Il principio della correttezza implica inoltre che le «singole componenti» dei documenti del bilancio d'esercizio. È stato osservato che «non si può ritenere corretta un'informazione che per compensazione tra le differenze frutto di errore di singoli componenti conforti la

⁵⁷ PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società*, cit., p. 204 s.

⁵⁸ AMADUZZI A.- PAOLONE G., *I bilanci di esercizio delle imprese*, UTET, Torino, 1986, cit., p. 60.

correttezza del valore del patrimonio netto e del risultato d'esercizio» e, pertanto, in questa circostanza, i soggetti interessati all'informazione contabile e non del bilancio saranno posti in una condizione tale che non potranno valutare la correttezza dei valori esposti.⁵⁹

La correttezza può essere analizzata sotto un aspetto soggettivo e oggettivo.

È possibile evidenziare, sotto il profilo soggettivo, rilevano diversi aspetti della correttezza.

Sotto il primo aspetto, la correttezza è limitata e convenzionale, in quanto la norma «impone la deroga ai precetti valutativi quando questa si rende necessaria per realizzare concretamente l'obiettivo della norma».

In secondo luogo, la correttezza va posta in relazione con l'assetto organizzativo dell'impresa e «con il livello culturale di tutti i soggetti che partecipano al processo formativo del bilancio», questo perché sono aspetti che possono incidere sul sistema di controllo interno e questo sistema deve garantire la correttezza nel procedimento che conduce alla formazione del bilancio.

Sotto un altro aspetto, si collega all'aspetto oggettivo della correttezza, cioè la realizzazione del principio di attendibilità del bilancio, pertanto il grado di attendibilità si collega alla capacità di rispondere alla richiesta di conoscenza dell'informazione e dipende anche dalla funzione di controllo interno.⁶⁰

La redazione del bilancio di esercizio si accompagna allo svolgimento (da intendersi come processo sotto controllo) di aspetti della rilevazione d'azienda concepita questa come la raccolta ordinata (l'ordine presuppone l'esistenza di procedure, anche di controllo, atte a garantirlo) dei dati atti ad esprimere in termini prevalentemente quantitativi i fenomeni economici oggetto di indagine, il bilancio di esercizio che, nella sua espressione di sintesi dei valori, è in sostanza sintesi di eterogeneo²¹ contenuto in quanto al bilancio pervengono valori monetari, valori economici, valori nominali, valori approssimati, stimati e congetturati.

Nel complesso ed articolato processo di redazione del bilancio di esercizio e nelle stesse modalità della confluenza dei valori alle singole poste, classi, e categorie espressione della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico ovvero dei dati che confluiscono alla nota integrativa, vi è comunque ragione di una possibilità di errore, possibilità che nasce sia nel contesto del processo di raccolta e di introduzione delle "misure prime" nel sistema, sia quando dalle "misure prime" si passa alla determinazione di "misure derivate o complesse".

⁵⁹ PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società*, cit., p. 205 ss.

⁶⁰ Ivi, p. 207 ss.

Si possono verificare errori che possono ricondursi alla classificazione dei dati, alla misurazione delle grandezze monetarie e non monetarie, alla formazione delle serie di valori di conto, all'imposizione e controllo delle ipotesi di lavoro²², al calcolo aritmetico.

L'attendibilità, come credibilità, del bilancio di esercizio è sempre «condizionata da situazioni di incertezza» al quel limite alla conoscenza verso eventi futuri la cui previsione avviene in modo approssimativo.⁶¹

Affermare che il bilancio è trasparente significa che la funzione informativa del bilancio è perseguita in modo tale che non venga escluso nessuno dei possibili destinatari del bilancio d'esercizio.

Ne consegue che l'intelligibilità del bilancio, rivolta verso i soggetti terzi che ne abbiano interesse, dipende dalla trasparenza del bilancio d'esercizio «che ne caratterizza il processo di sostanziale formazione e di formale rappresentazione».

I postulati di chiarezza, veridicità e correttezza sono principi complementari in quanto sono espressione della clausola generale per la redazione del bilancio d'esercizio.⁶²

Il bilancio d'esercizio è un documento di sintesi e pertanto si è rilevato che troppa informazione di dettaglio può comportare al tempo stesso una non chiarezza della stessa.

Infatti, la dottrina ha evidenziato che l'obiettivo informativo, a cui deve perseguire il redattore del bilancio d'esercizio, ha senso solo se la quantità di notizie che viene indirizzata ai destinatari del bilancio non sia eccessiva ai fini informativi, altrimenti si potrebbe avere l'effetto opposto della non informazione.

Pertanto, l'intelligibilità del bilancio viene meno in presenza di una eccessiva informazione sulla situazione della società e non corrisponde alle reali esigenze di conoscitive degli stakeholder.

Al requisito di intelligibilità si deve pertanto affiancare «i due principi di rilevanza e di selettività» i quali devono essere sempre considerati per assicurare che l'obiettivo del bilancio sia quello di informare tutti i possibili soggetti interessati a tale documento.⁶³

In questa prospettiva, si menziona il lavoro dell'*International Accounting Standards Board* (IASB) il quale nell'ottobre del 2015 ha pubblicato una guida nella quale si hanno delle prime indicazioni sull'applicazione della *materiality*, in modo da aiutare i redattori del

⁶¹ PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società*, cit., p. 210 ss.

⁶² FERRERO G., *I complementari principi*, cit., pp. 8 s.

⁶³ AVI M. S., *Il bilancio come strumento*, cit., p. 108.

bilancio le informazioni che possono avere un certo rilievo ai fini del bilancio d'esercizio, in modo che *disclosure* sia chiara ed efficiente, eliminando «*disclosure overload*».

Lo IASB affronta la questione dell'applicazione del principio della rilevanza, la quale diventa fondamentale quando viene presentato e divulgata l'informazione contenuta nel bilancio d'esercizio.

Pertanto, le indicazioni contenute nella guida sulla *materiality* è la «response to concerns that uncertainty about how to apply the concept of materiality leads management to use the disclosure requirements in IFRS as a checklist. This can result in excessive disclosure of immaterial information that makes financial statements cluttered and less understandable while obscuring useful information, according to the IASB». ⁶⁴

In termini di *disclosure*, una maggiore intelligibilità del bilancio è affidata principalmente ai documenti descrittivi come la nota integrativa e la redazione della gestione.

Come si è affermato in dottrina, l'intelligibilità dell'informazione contabile «si sviluppa non solo e non tanto nei prospetti contabili, ma anche nei documenti discorsivi o narrativi degli eventi e delle circostanze che forniscono significato ai meri dati contabili». ⁶⁵

La Nota integrativa è un documento è previsto da una norma di legge, l'art. 2427 c.c., e ha un ruolo fondamentale nel perseguire l'intelligibilità del bilancio

Pertanto, la nota integrativa si differenzia dagli altri prospetti di bilancio in quanto non è di derivazione contabile, è espressione di un linguaggio discorsivo, quindi non quantitativo come gli altri prospetti del bilancio.

Tale documento ha una funzione descrittiva, perché riesce ad illustrare alcuni aspetti delle poste contabili del bilancio d'esercizio; inoltre, assolve un'ulteriore funzione informativa che viene riconosciuta dal legislatore in più disposizioni di legge, infatti, la norma dispone che deve contenere quelle informazioni aggiuntive che non possono essere fornite dal linguaggio quantitativo. Per soddisfare al meglio questa funzione, la nota integrativa deve motivare alcune particolari informazioni e indicarne l'influenza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Anche la relazione sulla gestione, è un allegato del bilancio e in tale documento è possibile commentare in modo adeguato la gestione, facendo particolare riferimento alla sua evoluzione prevedibile alle rispettive attività di ricerca e sviluppo, nonché ai rapporti

⁶⁴ "IASB presents its view of materiality: FASB also is working to clarify the concept for preparers", www.journalofaccountancy.com, January 2016.

⁶⁵ FORTUNATO S., *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 415 s.

dell'azienda con altre imprese.

Pertanto, i valori delle poste del bilancio devono essere giustificati nella correttezza della loro rilevazione e nella ragionevolezza della loro valutazione rispetto alle ipotesi, scelte e per il futuro svolgimento della gestione.

A partire dall'emanazione del D. Lgs. 127/1991, le norme sul bilancio d'esercizio hanno compiuto l'obiettivo di rendere sempre più intellegibile tale documento, e questo anche attraverso «la dichiarazione e la giustificazione delle ipotesi operanti nel passato e nel futuro della gestione».⁶⁶

Secondo i principi contabili nazionali (OIC 11)⁶⁷ il bilancio deve contenere tutte le informazioni che sono necessarie ai fini di garantire la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio stesso e tale obiettivo può essere perseguito dalla nota integrativa «che ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti sarebbero muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico» e svolgendo tale funzioni la nota integrativa si presenta quale documento informativo del bilancio indispensabile alla comprensione del bilancio nel suo insieme.

L'importanza dell'intelligibilità nell'informazione contabile viene tenuta presente anche dalla giurisprudenza nel momento in cui valuta la regolarità del bilancio, infatti, si è affermato «è compito degli amministratori fornire compiute e corrette informazioni sulla situazione patrimoniale della società e giustificare le valutazioni di ordine tecnico-discrezionale con dati intellegibili, tali cioè da consentirne di valutarne la ragionevolezza».⁶⁸

2.3 Il rapporto dei principi contabili con la “clausola generale” e la norma giuridica

La trasparenza dell'informazione societaria, in particolare quella contabile, è di fondamentale rilevanza nei rapporti economici fra i diversi soggetti che interagiscono, o che

⁶⁶ SUPERTI FURGA F., “Passato e presente del bilancio di esercizio verso un bilancio intellegibile”, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1988, p. 1063.

⁶⁷ Il principio è reperibile nel sito <http://www.fondazioneoic.eu/>

⁶⁸ Cass. Civ., Sez. I, 4 aprile 2001, n. 4937

potrebbero esserne interessati, e l'impresa societaria.

La trasparenza richiesta nel documento del bilancio d'esercizio, nell'opinione dottrinale e giurisprudenziale⁶⁹, «implica la conformità» del bilancio stesso ai principi contabili.

Infatti, la trasparenza del bilancio va intesa anche sotto l'aspetto più contabile dell'informazione societaria e, perché sia assicurata la trasparenza del bilancio, è necessario che l'applicazione delle norme di legge in materia di redazione del bilancio trovi supporto e sia integrata dai principi.⁷⁰

Il contenuto relativo della chiarezza e del principio di precisione ne consegue che non esiste un bilancio chiaro e preciso in astratto, ma si può avere «un bilancio chiaro e preciso rispetto ad un corpo di principi contabili».⁷¹

La redazione di un bilancio, nel rispetto dei suoi postulati di chiarezza, correttezza e veridicità, «non può pertanto prescindere dalla conoscenza dei principi contabili, nazionali e internazionali, il cui fine ultimo è, quindi, identificare i criteri operativi e i postulati teorici, che consentono di stilare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (e la relazione sulla gestione) in maniera giuridicamente legittima (e quindi in osservanza della normativa civilistica) ed economicamente corretta».⁷²

I «principi contabili» possono delinarsi come «raccolte scritte, di iniziativa privata e senza alcun riconoscimento ufficiale da parte dell'ordinamento statale», oppure come principi contabili che individuano «raccolte scritte di standard ad opera di specifiche organizzazioni (pubbliche o private)» e che, peraltro, «l'ordinamento fa espresso rinvio, sostanzialmente inserendole direttamente nel sistema delle fonti normative».⁷³

Nel primo caso, si sta parlando dei principi contabili nazionali (OIC) emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità; mentre, nel secondo caso, si tratta dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, emanati dallo IASB.

⁶⁹ Per l'orientamento della giurisprudenza sui principi contabili si rinvia al paragrafo 2.2.1

⁷⁰ CODA V., «Trasparenza dei bilanci di esercizio e principi contabili», in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1983, p. 183 ss., l'autore parla di «corretti principi contabili» e, in termini generali, ciò che distingue un principio contabile in termini di correttezza o meno, è interpretata in termini di «coerenza con lo scopo di rappresentare correttamente al lettore del bilancio l'assetto patrimoniale, reddituale e finanziario quale lo si può evincere dai documenti costituenti il bilancio d'esercizio».

⁷¹ DEZZANI F., «Principi civilistici e principi IAS/IFRS: Sistemi alternativi per la redazione del bilancio d'esercizio», in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, maggio giugno/2006, p. 271.

⁷² AVI M. S., *Come evitare le invalidità*, cit., p. 12 s.

⁷³ FORTUNATO S., «I principi contabili internazionali e le fonti del diritto», in *Giur. Comm.*, 1/2010, pp. 5 ss.

I principi contabili nazionali sono costituiti da un corpo di norme tecniche, in grado di supportare l'attività di redazione del bilancio nel caso in cui quest'ultimo debba essere redatto secondo le regole civilistiche.

Nel nostro ordinamento, il rapporto tra norma interna e principi contabili nazionali si è modificato diverse volte nel tempo e prima della loro determinazione, questi principi, non hanno sempre avuto uniformità di utilizzo nella pratica contabile.

Il primo organismo istituzionale a lavorare per una formulazione di un insieme di principi contabili nazionali fu la Commissione Uniconti, la quale ebbe il merito di delineare delle norme tecniche ma, dal punto di vista pratico, quei principi non trovarono alcuna applicazione pratica da parte dei redattori di bilancio, dal momento che non c'era un obbligo di legge.

Successivamente, con il D. Lgs. n. 136/1975, il legislatore interviene nella disciplina del bilancio con l'istituto della certificazione. Nel decreto sopracitato, l'art. 4 conteneva un rinvio esplicito ai "principi contabili", anche se poi la definizione in termini di contenuto dei principi contabili era lasciata agli organismi professionali.

In questo modo, i principi contabili nazionali hanno avuto una valenza giuridica all'interno del sistema normativo in quanto era la stessa norma di legge che ne fa esplicito richiamo.

Il compito della formulazione di un corpo di principi contabili per le imprese mercantili industriali venne affidato all'Ordine dei Dottori Commercialisti che nominò una commissione apposita, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

Questi principi, una volta formulati, furono un punto di riferimento anche per gli amministratori di società quotate in borsa e per la certificazione dei bilanci effettuata dalle società di revisione.

Il rapporto tra norma giuridica e principi contabili cambia perché il legislatore del 1991 modifica il decreto del 1974 eliminando il richiamo esplicito ai principi contabili.⁷⁴

Nonostante la mancanza di un richiamo normativo, l'applicazione pratica dei principi elaborati dalla prassi contabile poteva «contribuire anche ad una concretizzazione» della clausola generale di cui all'art. 2423 c.c., in questo senso si crea un rapporto tra i postulati di bilancio, che sono imposti da una norma di legge, e quei principi contabili che si traducono «in *regole* tecniche, con portata quindi potenzialmente *generale*».⁷⁵

Successivamente, con il D. Lgs. 446/1997, che introduce l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i principi contabili diventano a tutti gli effetti «il ruolo di strumenti

⁷⁴ AVI M. S., *Come evitare le invalidità*, cit., p. 8 ss.

⁷⁵ ANGELICI C., *La nuova disciplina dei bilanci di società*, cit., p. 28.

integrativi e, conseguentemente interpretativi, del codice civile e, in via mediata delle norme tributarie». Però, in caso di contrasto con la norma civilistica, quest'ultima avrebbe prevalso rispetto ai principi contabili, perché i principi contabili nazionali non hanno forza giuridica.

Senonché, con un nuovo intervento normativo, nel 1999, l'art. 11 del D. Lgs. 446/1997, il legislatore elimina ogni riferimento ai principi contabili.

Come è stato osservato, «la circostanza che i principi non venissero più esplicitamente citati dalla legge non implicava, assolutamente, l'abbandono dell'opinione che tali regole contabili, necessariamente, dovessero essere interpretate come norme integrative e complementari della legislazione giuridica, sempre che non si ravvisassero elementi di incompatibilità, nel qual caso, il redattore del bilancio sarebbe stato obbligato ad applicare la norma legislativa vigente in quel momento».

Nel 2001 viene creato l'Organismo Italiano per la contabilità (OIC) con il compito di formulare i principi contabili nazionali.

Questi «non rappresentano fonti giuridiche» ma sono «strumenti teorico-operativi indispensabili al fine della redazione del bilancio», pertanto, nel momento in cui ci fosse contrasto con la norma giuridica, il principio contabile nazionale non verrà applicato.⁷⁶

Il fatto che non hanno forza giuridica viene sottolineata anche dalla stessa giurisprudenza sull'assunto che il principio contabile vada applicato perché coerente alle norme di legge.

In tal senso, il giudice milanese ha affermato che «ai fini della stesura del bilancio nel confronto fra principi contabili e principi giuridici, che sono il quadro entro il quale la scienza contabile e aziendalistica deve muoversi e la cui funzione è quella di un valido ausilio per interpretare e dare concretezza ed attualità alle norme vigenti in materia, i primi non possono porsi accanto o addirittura contro la norma nella sua inequivocabile portata letterale e razionale. Si ha un assunto di prevalenza della disposizione legale sui principi contabili».⁷⁷

Nell'estate del 2014, l'OIC ha pubblicato i nuovi principi contabili nazionali, che sono stati rivisitati nell'ambito della norma interna e questi devono applicarsi al bilancio di esercizio o consolidato delle società e dei gruppi italiani che non adottano i principi IFRS a partire dall'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2014 o in data successiva. Pertanto, «in caso di periodo amministrativo coincidente con l'anno solare, le nuove norme si applicano obbligatoriamente all'esercizio 2014. Se l'esercizio, invece, è a cavallo d'anno ed è iniziato, ad esempio, il 1° luglio 2014, il primo bilancio a cui applicare le nuove norme è quello che

⁷⁶ AVI M. S., *Come evitare le invalidità*, cit., p. 10 ss.

⁷⁷ T. Milano, 19-09-1983, in "Foro padano" 1985, I p. 276.

termina il 30 giugno 2015».⁷⁸

In base agli atti aventi forza di legge che vengono emanati dal legislatore in tema di bilancio, l'Organismo Italiano di contabilità ha il compito di aggiornare i principi contabili nazionali e in tal senso dovranno essere aggiornati in osservanza delle nuove modifiche che sono state apportate nella disciplina del bilancio con il decreto legislativo n. 139/2015.⁷⁹

Rispetto ai principi OIC, i principi contabili internazionali IAS/IFRS hanno forza giuridica all'interno del nostro ordinamento.

In Europa ogni stato membro aveva un proprio corpo di principi contabili di diverso contenuto, per esempio in Inghilterra l'avviamento non era ammortizzabile, invece in Italia la voce avviamento viene ammortizzata in 5 anni, in questo modo si poteva affermare in generale che «ogni Paese ha un bilancio chiaro e preciso che diverge» da quello di altri Paesi. L'esigenza di un'armonizzazione europea, in modo che i bilanci dei paesi dell'Unione potessero essere comparabili, il Parlamento europeo approvò la IV e VII direttiva CEE per i conti annuali e consolidati con obbligo di recepimento da parte dei paesi membri.

La direttiva conteneva una serie di opzioni concesse alle scelte discrezionali dei singoli stati membri i quali decideranno di adottare l'opzione più congrua alla propria cultura contabile.⁸⁰

Il legislatore, seguendo le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, ha disposto, con il D. Lgs. del 28 febbraio 2005 n. 38, l'obbligo, per particolari categorie di imprese, e la facoltà, per le altre, di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dalla IASB.

Il particolare, come dal regolamento CE, l'applicazione dei principi contabili internazionali è stato imposto ai gruppi quotati in un mercato regolamentato avente sede in un paese dell'Unione europea e solo per il bilancio consolidato.

Il legislatore italiano ha esteso tale obbligo, per il bilancio consolidato, a tutti gli enti finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia e ai gruppi assicurativi vigilati da ISVAP sia che questi siano quotati in borsa o meno.

Invece, per il bilancio d'esercizio, l'obbligo di utilizzare i principi dello IASB a tutte le capogruppo quotate, gli enti finanziari, quotati o meno, vigilati dalla Banca d'Italia e le assicurazioni solo se quotate e costituite da una società *stand-alone*.

Il legislatore, aveva inoltre consentito l'adozione facoltativa dei principi contabili

⁷⁸ MEZZABOTTA C., "Principi contabili nazionali", cit., p. 675 s.

⁷⁹ SOTTORIVA C., "Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE", cit., p. 318.

⁸⁰ DEZZANI F., "Principi civilistici e principi IAS/IFRS", p. 271.

internazionali IAS/IFRS anche nei bilanci consolidati, nei bilanci individuali e separati delle società⁸¹ che sono incluse nei bilanci consolidati capogruppo tenute a tale obbligo.

Con il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, a partire dal 25 giugno 2014, la facoltà di utilizzo dei principi IFRS nella redazione del bilancio di esercizio viene estesa a tutte le società di capitali nazionali, anche se non appartenenti nell'area di consolidamento di gruppi che adottano gli IFRS per obbligo o per facoltà, quindi anche alle società *stand-alone* non quotate.

L'applicazione dei principi contabili internazionali IFRS non è consentita per il bilancio individuale di società che non superano i limiti prestabiliti dall'art. 2435-*bis* che disciplina la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata; e tale divieto si estende anche per le società che, anche se potrebbero, non redigono il bilancio secondo l'art. 2435-*bis* e a quelle che sono incluse nel bilancio consolidato di un gruppo IFRS.

Sono escluse all'applicazione degli IFRS le società che possono redigere il bilancio abbreviato ex art. 2435-*bis*, c.c.

Pertanto con l'ultimo intervento legislativo del 2014 viene estesa l'area di applicazione degli IFRS per le società italiane.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2005 è venuta meno unitarietà della disciplina del bilancio d'esercizio,⁸² in quanto alcune società redigeranno il bilancio secondo i principi IFRS e altre secondo i principi contabili nazionali (OIC).

Dalle disposizioni normative che sono state introdotte dopo il 2005, i principi contabili IAS/IFRS ad oggi sono principi obbligatori per la redazione del bilancio per determinate categorie di imprese sociali e, a differenza dei principi contabili nazionali, gli IAS/IFRS, all'interno del nostro sistema giuridico «assurgono quindi a elementi aventi dignità di fonte giuridico-contabile».⁸³

In dottrina, si è osservato che la scelta del legislatore di consentire a più società nazionali la facoltà di optare per la redazione di un bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS, di conseguenza l'utilizzo dei principi contabili nazionali OIC avrebbe utilità per un

⁸¹ Secondo la definizione dello IAS 27, «il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica», mentre il bilancio separato è il bilancio che viene redatto «da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate». Con la locuzione di bilancio individuale si deve intendere il bilancio d'esercizio di società che non redigono il bilancio consolidato.

⁸² SOTTORIVA C, «Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia, cit., p. 316.

⁸³ AVI M. S., *Come evitare le invalidità*, cit., p. 12.

minor numero di società e per lo più di piccole dimensioni. Inoltre, un fattore che potrebbe «influenzare la scelta, da parte di queste società, di mantenere o meno l'uso dei principi nazionali, sarebbe [...] la presenza o meno di soci esteri o di soci aventi caratteristiche di fondi di *private equity*, che con maggiore probabilità potrebbero richiedere alla società stessa di predisporre i propri conti annuali in un formato più intellegibile a livello internazionale».⁸⁴

Un bilancio d'esercizio redatto secondo la norma civilistica non è può essere confrontato con un bilancio redatto secondo i principi internazionali IAS/IFRS.

Il Codice civile e il Regolamento CE di recepimento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS determinano “sistemi alternativi” di redazione del bilancio d'esercizio e, in particolare, le differenze rilevano dal punto di vista dei principi generali di redazione del bilancio, nonché di struttura e dei criteri di valutazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio redatto secondo i cosiddetti «principi di *civil law*» ha origine da un modello Europeo di origine continentale.

In dottrina è stato osservato che il modello del bilancio del codice civile trova il suo fondamento nella clausola generale e «i principi analitici (o criteri di valutazione) devono essere coerenti con i principi generali della chiarezza e della precisione». In caso di contrasto la regola generale prevale sui principi analitici. Un simile modello si fonda sul principio della prevalenza della forma sulla sostanza.

L'Italia rientra tra i paesi *civil law*, infatti, nel nostro paese vale il principio che «non è la prassi a dare validità al principio, ma la legge».⁸⁵

Pertanto, la norma civilistica prevale sulla prassi contabile.

In tal proposito, la dottrina ha anche sottolineato che ad oggi, la norma civilistica che regola la formazione e l'approvazione del bilancio d'esercizio si affianca un corpo organico di norme tecniche emanate da un organismo nazionale che, nella formulazione o nella revisione dei principi contabili, tiene conto degli interessi informativi di cui necessitano le diverse categorie di *stakeholder*.⁸⁶

Invece, i principi contabili IAS/IFRS sono «principi di *common law*», perché hanno origine anglosassone. Nei paesi *common law* il bilancio d'esercizio non è disciplinato dalla legge ma i principi di redazione del bilancio sono elaborati dagli organismi professionali. Il modello di bilancio ha come regole fondamentali i «principi analitici» che rappresentano

⁸⁴ MEZZABOTTA C., “Principi contabili nazionali”, cit., p. 675.

⁸⁵ PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali: accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, Milano, 2011, p. 108.

⁸⁶ MEZZABOTTA C., “Principi contabili nazionali”, cit., p. 678.

«criteri di valutazione delle singole poste in bilancio». In questo sistema, in caso di contrasto tra i principi analitici ed i principi generali, il Framework, al paragrafo 3, riconosce una relazione «di tipo induttivo», pertanto, i criteri di valutazione prevalgono sui principi generali. Tale sistema si fonda sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, si tratta di due sistemi alternativi che determinano due modelli di bilancio *civil law* e *common law* che si fondano su due distinte fonti normative: i principi contabili civilistici e i principi contabili internazionali.

Questi due modelli di bilancio devono essere adottati dalle imprese o perché gli viene imposto dalla legge o per scelta della singola impresa sociale quando la legislazione nazionale consente di adottare uno dei due modelli o sistemi alternativi.⁸⁷

Redigere un bilancio secondo la norma civilistica oppure nell'osservanza dei principi IFRS è una questione fondamentale ai fini informativi della società, in quanto potrebbe divergere, per esempio, la determinazione dell'utile dell'esercizio, che è fondamentale per la distribuzione dei dividendi ai soci.

2.4 L'interpretazione giurisprudenziale del concetto di “rinvio” ai principi contabili e alle norme giuridiche

I principi contabili hanno avuto una certa rilevanza interpretativa nelle pronunzie dei giudici civili chiamati a valutare la regolare redazione del bilancio d'esercizio, questo in ragione della funzione che viene riconosciuta dalla stessa giurisprudenza alle norme tecniche emanate da organismi professionali.

Infatti, con la sentenza del 25 settembre 2012, il Tribunale di Prato⁸⁸ ha affermato che «rispetto alle norme dettate nel codice civile assumono funzione complementare, di integrazione tecnica e parametro di riferimento a livello interpretativo i principi elaborati, a livello nazionale, dall'O.I.C. e, al livello internazionale, dallo I.A.S.».

⁸⁷ DEZZANI F., “Principi civilistici e principi IAS/IFRS”, pp. 269 ss.

⁸⁸ Tribunale di Prato, sentenza del 25 settembre del 2012, in “Le Società”, 3/2013, pp. 269 ss., la sentenza richiama l'orientamento della giurisprudenza torinese, in quanto concorde con l'affermazione secondo cui «le poste di bilancio devono essere valutate nel rispetto dei principi generali sanciti dagli art. 2423, 2423 bis c.c., opportunamente integrati ed interpretati dai principi contabili nazionali (Oic) ed internazionali (Ias)», App. di Torino, 8 agosto del 2007, in “Società”, 7/2008, p. 869.

Secondo il giudice di Prato, tale orientamento trova giustificazione per tre ordini di motivi. Innanzitutto, i principi contabili, sia nazionali che internazionali, rappresentano dei «parametri tecnici [...] complementari a regole, che seppure rielaborate in sede giuridica con gli artt. 2423 ss. c.c., hanno pur sempre origine contabile».

A questo si deve aggiungere, che gli organismi professionali nella codificazione di un corpo di principi contabili consentono «un'uniformità applicativa» con i principi legali in tema di redazione del bilancio d'esercizio, sanciti nell'art. 2423 ss. del Codice civile.

Un altro motivo, che giustifica l'affermazione del ruolo di integrazione e di perfezionamento della materia contabile rinviando ai principi IAS/IFRS e ai principi contabili nazionali (OIC), viene rilevato in connessione ad una norma civilistica.

Il giudice, con la sentenza del Tribunale di Prato, richiama la norma del codice civile contenuta nell'art. 2423, al comma 4 (ad oggi inserita nel comma 5), nella quale si prevede che se si presentano casi eccezionali per cui l'applicazione di una disposizione di legge, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, risultasse non compatibile con la finalità del bilancio della rappresentazione veritiera e corretta, riconosciuta al comma 2, all'art. 2423 c.c., la disposizione specifica non deve essere applicata e, tale deroga deve trovare motivazione nel documento descrittivo e informativo della nota integrativa.

Secondo il giudice, dalla norma derogativa dell'art. 2423 risulta che il verificarsi di un caso eccezionale che disapplica la norma specifica, non possa essere lasciata ad una valutazione soggettiva del solo redattore, ma a tale imposizione derogatoria si affianca il supporto appunto di un «criterio tecnico-contabile di natura oggettiva».

Pertanto, da quanto sopra detto, come emerge dalla sentenza del Tribunale di Prato, risulta che «se le regole contabili», nel caso in cui si sia in presenza di un caso eccezionale che deve essere per obbligo di legge motivato, «possono condurre alla disapplicazione della normativa civilistica, le stesse possono ben servire in funzione integrativa e di ausilio interpretativo delle norme di cui all'art. 2423 ss. c.c.».

Viene in questo modo ad affermarsi un orientamento giurisprudenziale secondo cui, partendo dal presupposto che l'elaborazione dei principi IFRS e OIC «assicura un punto di riferimento tecnico-oggettivo», i principi contabili possono essere utilizzati in sede di giudizio ai fini della regolare redazione del bilancio d'esercizio e, allo stesso tempo, consentono «un'uniformità applicativa delle norme civilistiche».

L'orientamento della giurisprudenza verso i principi contabili viene affermata anche dal Tribunale di Napoli, con la sentenza del 11 dicembre 2014, secondo il quale la funzione del bilancio d'esercizio di una chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione

dell'impresa sociale nell'interesse di soggetti terzi e dell'economia in generale e tale funzione va coordinata con la necessità di fornire adeguata informazione verso l'esterno, pertanto, «la violazione dei principi generali di redazione e dei principi OIC rende il bilancio di esercizio incapace di rappresentare in maniera veritiera la situazione della società».⁸⁹

In passato, la dottrina affrontava il tema del rinvio ai principi contabili che a volte risultava in termini espliciti e altre volte ha un ruolo implicito a supporto del redattore del bilancio d'esercizio. Con il recepimento della IV direttiva con la riforma del 1991 la questione sul tema del rinvio ai principi contabili viene sentito meno dal momento in cui viene affermata la codificazione di alcuni tra i più importanti principi contabili.⁹⁰

Tuttavia, la questione del rinvio ai principi contabili, come è stato osservato dalla dottrina,⁹¹ emerge dall'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Verona, il quale con la sentenza del 18 settembre 2010 ha sentenziato un caso di irregolarità in materia di redazione del bilancio d'esercizio.

Il giudice veronese, è entrato nel merito della valutazione delle poste contabili di una società e si è focalizzato sul questione inerente agli interessi ed altri oneri finanziari.

Nel bilancio d'esercizio gli oneri finanziari, secondo la regola contenuta nel principio contabile OIC 16, devono essere imputati alla voce «interessi e altri oneri finanziari» del conto economico dell'esercizio in cui maturano, mentre in contropartita avremo una rilevazione nella voce «incrementi per lavori interni di immobilizzazioni».

Nel principio OIC 16 viene affermato che in ragione del fatto che le immobilizzazioni materiali rappresentano dei beni destinati all'organizzazione permanente delle società e producono reddito solo nel momento in cui sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro acquisizione in economia o da terzi, questi oneri finanziari possono essere capitalizzati come costi delle immobilizzazioni materiali.

Nel caso di specie la società aveva operato una capitalizzazione degli oneri finanziari e questa veniva giustificata «in quanto ne sussistono i requisiti», ma nel caso di specie in nota integrativa non venivano esposti specificazioni in merito ai requisiti come si affermava.

Pertanto, il giudice per valutare tale situazione utilizza quanto stabilito dai principi contabili e

⁸⁹ Tribunale di Napoli, 11 dicembre 2014, in "Società", 5/2015, p. 640.

⁹⁰ BALZARINI P., in "Principi di redazione del bilancio d'esercizio e funzione dei principi contabili", in *Le Società* 3/2013, p. 276.

⁹¹ Vedi AVI M. S., "Come un rinvio ai principi contabili e/o alle norme civilistiche può rendere nullo il bilancio di esercizio", in *Il fisco*, n. 19/2012.

precisamente fa richiama il principio contabile OIC 16 e IAS 23, principi che guidano il redattore nell'esposizione in bilancio in tema di oneri finanziari.

Secondo questi principi la capitalizzazione è possibile per la sussistenza di determinati requisiti.

In particolare, l'OIC 16 prevede che la capitalizzazione degli «oneri finanziari effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene», può avvenire se vengono soddisfatti tutte le condizioni che la possono determinare, quindi nessun requisito deve essere escluso.

I requisiti elencati dall'OIC 16 prevedono che:

« a) La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riguardo ad oneri effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l'ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio. Questo nel presupposto che il fatto di acquisire il bene dall'esterno piuttosto che realizzarlo internamente, non può portare a rappresentare in bilancio medesimi beni per valori significativamente differenti.

b) Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene (c.d. finanziamento di scopo), e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi. Nella misura in cui si renda necessario utilizzare ulteriori fondi presi a prestito genericamente, l'ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è capitalizzabile nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale ammontare è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione.

c) Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi alla immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. In sostanza, l'arco temporale di riferimento, ai fini della capitalizzazione degli oneri finanziari, risulta essere quello strettamente necessario alle attività tecniche volte a rendere il bene utilizzabile. Infatti, se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono

considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto».

In base ai requisiti esposti nell'elenco contenuto nel principio contabile nazionale OIC 16, il Tribunale di Verona, nel caso in esame, osserva che in nota integrativa non viene effettuata nessuna indicazione sulla natura degli oneri oggetto di capitalizzazione e pertanto non si hanno i presupposti per far valere tale operazione di capitalizzazione e, a questa considerazione si aggiunge che dall'importo degli oneri finanziari, la capitalizzazione non giustificata «può incidere sensibilmente nella determinazione della perdita di esercizio e quindi condiziona il contenuto della conseguente operazione di ricapitalizzazione».

Pertanto, nella valutazione sulla regolarità della redazione del bilancio il giudice veronese ha affermato la conseguente violazione del principio di chiarezza, che ha valenza autonoma e dalla quale ne consegue la sanzione civile della nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2379 c.c.

Pertanto, nelle pronunzie giurisprudenziali l'esito della controversia potrebbe trovare esito proprio in virtù della codificazione di un corpo di principi contabili emanati da organismi competenti in materia contabile.

Dalla sentenza risulta fuorviante il ruolo integrativo e di completamento dei principi contabili rispetto le norme di legge in materia del bilancio d'esercizio (art. 2423 ss.).

Una parte della dottrina è stato osservato che il Tribunale di Verona ha applicato quello che in dottrina viene chiamato «rinvio in bianco» a quanto contenuto dal principio contabile OIC 16.

Si è in presenza di un rinvio in bianco per quanto previsto dai principi contabili ed, eventualmente, anche dal contenuto di norme giuridiche specifiche ricorre nel caso in cui in nota integrativa si dà notizia per esempio, come nel caso posto davanti al giudice veronese, che si applica la capitalizzazione degli oneri finanziari perché in possesso dei requisiti senza aggiungere altra spiegazione.

In tale circostanza, i requisiti per operare la capitalizzazione trovano contenuto sia nella legge e in modo più dettagliato nei principi contabili, pertanto, si ha una corrispondenza con un rinvio in bianco al principio contabile OIC 16 e alla norma civilistica.

In questa prospettiva, la stessa dottrina ha affermato che un «simile rinvio in bianco ... deriva però da una errata interpretazione del ruolo che la magistratura, o parte della stessa, ritiene che tali principi –contabili e/o giuridici- debbano svolgere nell'ambito della redazione del bilancio d'esercizio».

In generale, un rinvio in bianco ai principi contabili e alla norma di legge non sarebbe sufficiente a decretare un'informazione chiara e intelligibile del bilancio medesimo.

Poiché le previsioni sulla capitalizzazione sono rinvenibili nel principio contabile OIC 16 e dalla norma civilistica di cui all'art. 2426, comma 1, n.1, una parte della dottrina sostiene che il Tribunale di Verona, anche se non parla esplicitamente di un rinvio in bianco, lo abbia attuato seguendo i principi giuridici e contabili appena richiamati.

Nel rinvio in bianco è difficile poterlo ricondurlo ad un semplice errore o ad una scarsa cultura dei principi contabili, situazione che invece può avvenire nel caso in cui ci sia un esplicito rinvio al principio OIC o IFRS in nota integrativa e agli effetti contabili questo principio non venga rispettato.

In quest'ultima circostanza, di esplicito rinvio ai principi e anche eventualmente alla legge, in presenza di un'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio il postulato che verrebbe violato non sarebbe la chiarezza ma sarebbe il postulato di veridicità.⁹²

2.5 I principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella disciplina comunitaria del bilancio d'esercizio

La disciplina comunitaria del bilancio d'esercizio risponde a quell'obiettivo di armonizzazione europea finalizzata a garantire la trasparenza e la comparabilità dell'informazione societaria oltre i confini nazionali.

Per attuare il processo di armonizzazione europea in materia di informativa del bilancio, il legislatore comunitario ha utilizzato lo strumento delle direttive, nel caso specifico del bilancio si parla di *Accounting Directives*,⁹³ indirizzate ai rispettivi paesi membri dell'Unione Europea, i quali, si sono impegnati a recepire i principi fondamentali contenuti nella direttiva comunitaria all'interno del proprio ordinamento nazionale.

In tema di conti annuali, il legislatore comunitario è intervenuto con la direttiva 78/660/Cee, conosciuta come la IV direttiva Cee, che è stata, negli ultimi anni, abrogata dalla

⁹² AVI M. S., "Come un rinvio ai principi contabili", cit., p. 2934 ss.

⁹³ In questi termini al punto 1) delle considerazioni che precedono la Direttiva 2013/34/UE, (versione consolidata 02013L0034-11/12/2014) in <http://eur-lex.europa.eu/>.

direttiva 2013/34/UE, nella quale viene comunque preservato il principio fondamentale del *true and fair view*.⁹⁴

Già dalla prima direttiva contabile (78/660/Cee) sul bilancio d'esercizio, il legislatore, come è stato osservato da una parte della dottrina, definì «un vero e proprio schema teorico» che dovrebbero riflettere le norme sulla redazione del bilancio. Questo schema «si articola secondo un ordine di generalità decrescente [...], attraverso la successione logica che passa dai postulati più generali alle regole operative».

Pertanto, la direttiva contabile «si compone di una clausola generale per la redazione del bilancio che ha valore assiomatico e regolativo, di un ristretto gruppo di principi generali con valore di postulati, e di un ampio complesso di criteri di valutazione col ruolo di regole operative».⁹⁵

In relazione al principio fondamentale del *true and fair view*, si deve tener presente che l'armonizzazione europea sul bilancio d'esercizio è un tema che richiede un temperamento tra culture contabili profondamente diverse tra loro.

Infatti, nella direttiva contabile sul bilancio d'esercizio, la clausola della rappresentazione veritiera e corretta «ricopre il rango di norma fondamentale della materia contabile» ma allo stesso tempo si disciplina «una serie di dettagliate norme specifiche, provenienti dalla tradizione continentale germanica»; ed è in questo modo, che coesistono due diverse culture contabili: la cultura di tipo liberista, dei paesi *common law*, dove il legislatore non interviene in modo diretto ma la disciplina contabile viene rinviata alle regole dell'arte elaborate nella prassi contabile dal mondo dalle professioni; insieme alla cultura di tipo interventista e continentale, dove la materia contabile si caratterizza per essere una disciplina molto analitica e tendenzialmente esclusiva.⁹⁶

La direttiva 34/2013/UE contiene il nuovo sistema normativo di riferimento per la redazione del bilancio d'esercizio⁹⁷ delle società di capitali dell'Unione europea e che non devono redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IFRS).

La direttiva contabile in questione, viene inserita in un contesto completamente diverso

⁹⁴ Nella traduzione italiana della direttiva del 2013 il principio del *true and fair view* viene tradotto con la locuzione “rappresentazione veritiera e corretta”. Si rinvia al par. 3.2 la discussione dottrinale intorno alla precedente traduzione italiana del principio in “quadro fedele” e che era così esposto nella IV Direttiva CEE.

⁹⁵ SUPERTI FURGA F., “Passato e presente del bilancio di esercizio”, cit., p. 1061.

⁹⁶ D'ALESSANDRO F., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, cit., p. 17.

⁹⁷ La direttiva comprende anche le disposizioni per la redazione del bilancio consolidato ma quest'ultimo non viene trattato in questo scritto.

rispetto alle direttive precedenti e diverse pertanto sono le esigenze che il legislatore comunitario ha inteso soddisfare.

Infatti, le precedenti direttive contenevano disposizioni in tema di bilancio con particolare attenzione alle imprese di grandi dimensioni perché ritenute più importanti da un punto di vista economico e sociale.

Riconoscere una maggiore esigenza in tema di informazione del bilancio per le grandi imprese equivale ad un approccio di tipo *top down*, con il quale la disciplina comunitaria del bilancio si caratterizza per organico sistema normativo in materia di struttura, di valutazione, nonché in termini di *disclosure*.

Inoltre, il ruolo delle direttive è cambiato dopo l'introduzione dei IFRS nel contesto normativo comunitario.

Infatti, le direttive non svolgono più solo il ruolo di armonizzare la disciplina del bilancio di tutte le società di capitali degli Stati membri, perché sono ormai i principi IAS/IFRS a rappresentare a livello internazionale la disciplina del bilancio per le imprese con rilevanza pubblica e per le imprese di grandi dimensioni.

Pertanto, la direttiva UE 34/2013 contiene una serie di disposizioni per il bilancio delle piccole medie.⁹⁸

Con la direttiva UE 34/2013, il legislatore comunitario, nell'art. 4, al par. 1 disciplina il contenuto del bilancio d'esercizio che deve essere costituito «almeno» dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, riservando agli stati membri la possibilità di «imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d'esercizio altri prospetti».⁹⁹

Sempre nell'art. 4, al par. 2, si afferma che «i bilanci d'esercizio sono redatti con chiarezza» e, al par. 3, «forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio».

In questo modo vengono enunciati nella direttiva i postulati di bilancio che nel nostro ordinamento formano la clausola generale per la redazione del bilancio, contenuta nell'art. 2423, al secondo comma del Codice Civile.

La disciplina comunitaria del bilancio d'esercizio, contenuta nelle rispettive direttive contabili, non dà una definizione di chiarezza e nemmeno del principio della rappresentazione

⁹⁸ VENUTI M., "Il bilancio di esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea", in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1/2014, p. 95 s.

⁹⁹ Direttiva UE 34/2013, art. 4, paragrafo 1.

veritiera e corretta. Questi principi fondamentali sono enunciati tra le disposizioni generali contenute nell'articolo 4 della Direttiva UE 34/2013, rispettivamente nel paragrafo 2, per la chiarezza e al paragrafo 3 e 4, per la clausola della rappresentazione veritiera e corretta.

Inoltre, come si potrà di seguito notare, nello schema normativo comunitario spesso si riscontra che una facoltà di rettifica, contenuta in diverse disposizioni, deve essere compensata con un'informazione che deve essere fornita nella nota integrativa. Queste informazioni, a volte, ha valore di semplice indicazione e, altre volte, ha un valore giustificativo.

La chiarezza, come prevista nell'art. 4, al par. 1 della Direttiva 34/2013, è un requisito fondamentale che deve essere rispettato nella redazione del bilancio.

Ai fini dell'applicazione di questo principio la direttiva, tra le disposizioni generali per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, prevede la possibilità per il legislatore nazionale di «autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci» dei due prospetti contabili, dello stato patrimoniale e del conto economico, «precedute da numeri arabi [...] qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza». In questo modo, si concede una rettifica strutturale dei documenti contabili in ragione anche del principio di chiarezza; inoltre, il legislatore comunitario aggiunge che le voci raggruppate devono essere contenute all'interno della nota integrativa¹⁰⁰ e questo si potrebbe spiegare al fine di garantire un maggior livello di comprensione del bilancio d'esercizio.

Ritenere che il legislatore comunitario ha introdotto una disciplina del bilancio rivolta ad maggior grado di intelligibilità dei bilanci, a partire con la IV direttiva, è stato affermato anche dalla dottrina.¹⁰¹

A supporto di quanto sopra detto, l'articolo 4, al par. 5 dispone che il legislatore nazionale può imporre alle imprese di fornire, nel bilancio d'esercizio, ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste nelle singole disposizioni dal legislatore.

L'articolo 6, par. 1, lettera g) dispone il divieto di compensazione fra le poste contabili dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale e fra le voci dei costi e dei ricavi esposte nel conto economico. In deroga a questa disposizione, il legislatore comunitario, secondo quanto previsto nel par. 2 dell'articolo 6, lascia alla discrezionalità del singolo legislatore nazionale la possibilità di «consentire o imporre» ai redattori del bilancio, nei «casi specifici», di «effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e

¹⁰⁰ Direttiva UE 34/2013, art. 9, par. 3.

¹⁰¹ SUPERTI FURGA F., "Passato e presente del bilancio di esercizio", cit., p. 1061.

dei ricavi». Pertanto, in tal caso, la nota integrativa deve contenere l'importo lordo degli importi oggetto di compensazione.

Come è stato osservato, si aggiunge che tra le disposizioni della direttiva in tema di redazione del bilancio d'esercizio, si evince l'obiettivo di assicurare la comparabilità tra bilanci relativi a diversi esercizi amministrativi e questa comparabilità va a rafforzare la comprensione del bilancio d'esercizio.¹⁰²

A favore della comparabilità tra bilanci della stessa azienda in tempi diversi, l'art. 9, al par. 1, direttiva 34/2013 stabilisce che la struttura dei rispettivi prospetti «dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro». Però, allo stesso tempo, il legislatore, non esclude la possibilità di rettifica della struttura dei relativi prospetti, ma questa deve essere motivata in nota integrativa al fine di comprendere al meglio l'informazione societaria.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l'importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell'importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni. (art. 6, par. 2)

A questa si collega il principio sancito all'art. 6, par. 1, lett. b), secondo il quale «i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro».

La rappresentazione veritiera e corretta è il principio fondamentale per la redazione del bilancio¹⁰³ ed è contenuto nell'art.4 al paragrafo 3, nel quale il legislatore europeo ha previsto che «i bilanci d'esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio».

Sempre all'art. 4, par. 3, il legislatore ha previsto che qualora «l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio» in nota integrativa

¹⁰² PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società*, cit., p. 170, tale autore fa osservazioni di contenuto del principio di chiarezza in base alla precedente Direttiva contabile (78/660/CEE).

¹⁰³ La dottrina ha affermato che «in the european setting true and fair view is used as an override, which means that it is intended to be the governing criterion by which financial statements are to be judged», Zeff S. A., «International accounting principle and auditing standards», in *European Accounting Review*, 1993, 2 p. 403 s.

devono apparire tutte le informazioni necessarie perché il principio della rappresentazione veritiera e corretta sia rispettato.

Un altro importantissimo obbligo informativo contenuto nella direttiva contabile nell'art. 4, paragrafo 4 e riguarda l'eventuale presenza di casi eccezionali, per cui l'applicazione di una disposizione della stessa direttiva non è compatibile con il perseguimento della finalità di una veritiera e corretta rappresentazione, la disposizione specifica deve essere disapplicata.

Ne consegue che la società ha il dovere di riportare in nota integrativa la disapplicazione della disposizione specifica e indicarne l'influenza nella rappresentazione veritiera e corretta.

Il legislatore comunitario non definisce quali sono i casi eccezionali a cui si riferisce l'art. 4, par. 4 e lascia a discrezione degli stati dell'Unione la possibilità di definire i casi in cui applicare la deroga alle disposizioni specifiche.

Capitolo 3

LA RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

3.1 Il principio della “rappresentazione veritiera e corretta” secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

L'introduzione nel nostro ordinamento del principio fondamentale del *true and fair view* in materia di redazione del bilancio d'esercizio per attuazione delle direttive contabili comporta che, in ultima istanza, si può ricorrere alla interpretazione della Corte di Giustizia europea.

La disciplina contemporanea del bilancio d'esercizio ha un'origine comunitaria, in seguito alla trasposizione nel nostro Codice Civile dei principi fondamentali che sono contenuti nelle direttive contabili di attuazione, ad oggi emanate dall'Unione Europea.

Le direttive contabili devono essere recepite negli ordinamenti dei singoli stati membri dell'Unione, ma il loro ruolo e scopo non viene meno nel momento in cui la direttiva viene recepita, come accade normalmente nel nostro ordinamento con decreto legislativo.

Infatti, in proposito, in dottrina si è affermato che «la direttiva non è come un razzo che si disintegra nello spazio, nel momento stesso nel quale mette in orbita la normativa di attuazione, ma è come un satellite, messo in orbita, che ruota permanentemente intorno alle diverse normative nazionali, in tema di bilancio».

Infatti, si dovrebbe tener presente che una volta fatta la legge, «il principale strumento di interpretazione del codice civile è dato proprio dalle direttive che tali norme del codice hanno generato».¹⁰⁴

In concreto, se la normativa interna, dopo l'attuazione della direttiva contabile, risultasse poco chiara e crea problemi interpretativi, è possibile porre una questione di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea «per chiarire il significato della direttiva e, quindi, di riflesso, della norma nazionale».

¹⁰⁴ BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., p. 37 s.

Infatti, accade non di rado che la Corte di giustizia dell'Unione Europea venga interpellata per dare un'interpretazione della norma nazionale in coerenza ai principi delle direttive comunitarie.

In dottrina c'è la convinzione che saranno sempre più frequenti richieste di interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea «per le direttive sui bilanci, perché l'attuazione sempre maggiore del c.d. mercato interno europeo ha portato un sempre maggior numero di operatori italiani a cimentarsi per es. con i bilanci inglesi, francesi, tedeschi, redatti secondo normative nazionali di attuazione delle direttive».¹⁰⁵

La Corte di giustizia europea svolge una funzione giudiziaria all'interno dell'Unione europea, ha il compito di assicurare «il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati», ma il suo ruolo non si limita a questo, infatti la giurisprudenza della Corte si è trovata a dover precisare il contenuto della norme comunitarie e di adeguarle, eventualmente, alle nuove esigenze seguendo interpretazione evolutiva, fino a elaborare e imporre nuovi principi dando origine in questo modo ad un diritto giurisprudenziale.

La tutela giurisdizionale della Corte di giustizia europea può essere di tipo contenziosa o meno.

Ai fini di questa tesi ci interessa la tutela cd non contenziosa che prevede un controllo indiretto in quanto l'intervento della Corte di giustizia UE avviene su iniziativa di un giudice nazionale il quale deve risolvere una controversia sulla interpretazione e anche sulla validità degli atti dell'Unione.¹⁰⁶

Pertanto, durante una controversia, dove viene contestata la determinazione del reddito d'esercizio, per esempio, nel caso di un contenzioso fiscale tra amministrazione finanziaria di uno Stato membro e una società che deve redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto del rappresentazione veritiera e corretta, in quanto principio sancito da una Direttiva dell'Unione europea, il giudice chiamato a risolvere la controversia se lo ritiene opportuno può fare domanda alla Corte di Giustizia europea sull'interpretazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Il giudice nazionale chiede un'interpretazione ai fini di poter valutare senza alcuna incertezza la determinazione del reddito come esposto nel bilancio che è contestato.

¹⁰⁵ Bocchini pp. 37 s.

¹⁰⁶ STROZZI G.- MASTROIANNI R., *Diritto dell'Unione europea: parte istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 142 ss.

Pertanto il giudice della Corte di giustizia può essere interpellato per l'interpretazione del contenuto di una direttiva comunitaria attraverso un domanda di pronunzia pregiudiziale regolata dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).¹⁰⁷

Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, risponde al principio di cooperazione giudiziaria tra l'Unione e giudici nazionali.¹⁰⁸

Il meccanismo di rinvio pregiudiziale è risponde ad una competenza indiretta e ripartita della Corte di giustizia.

Indiretta, perché nel caso di cui all'art. 267 l'iniziativa di rivolgersi alla Corte non viene direttamente dalle parti interessate, ma deve avvenire su richiesta di un giudice di un paese membro, eventualmente su impulso delle parti, e in tal caso viene sospesa la causa fino alla sentenza della Corte UE.

Invece, si dice che la competenza è ripartita in quanto la Corte si limita ad esaminare le questioni di diritto comunitario, sollevate dal giudice nazionale per la soluzione della causa, ma è del giudice nazionale la competenza esclusiva a pronunciarsi sugli altri profili della causa relativi alle circostanze e all'applicazione del diritto interno.¹⁰⁹

Pertanto, i giudici possono sospendere il procedimento e sottoporre all'attenzione della Corte di Giustizia una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, perché si ritiene che per risolversi la controversia ci sia necessità di avere un'interpretazione delle norme contenute nella direttiva contabile e la decisione pregiudiziale ha un valore vincolante per il giudice nazionale.

¹⁰⁷ STROZZI G.- MASTROIANNI R., *Diritto dell'Unione europea: parte istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 142 ss. L'articolo 267 TFUE (ex articolo 234 del TCE) prevede che «La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile».

¹⁰⁸ STROZZI G.- MASTROIANNI R., *Diritto dell'Unione europea: parte istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 142 ss.

¹⁰⁹ AAVV., *L'unione europea: principi, istituzioni, politiche e costituzione*, COLUCCI M.- SICA S.(a cura di), Zanichelli, Bologna, 2005, pp. 144 ss.

Ai fini di questa tesi rileva commentare la sentenza del 3 ottobre 2013, C-322/12 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹¹⁰ nella quale la Corte è stata chiamata a dare un'interpretazione del principio del “quadro fedele” sancito nell'art. 2 della VI direttiva (78/660/CEE), direttiva contabile abrogata dalla successiva direttiva UE 34/2013.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione Belga per risolvere una controversia tra l'amministrazione finanziaria dello stato belga e una Società Anonima belga, sospese il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale, nello specifico si chiese «se l'articolo 2, paragrafi [da 3 a 5], della quarta direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che esso non prevede soltanto l'indicazione di informazioni complementari nell'allegato ai conti annuali ma — allorché il prezzo di acquisto non corrisponde manifestamente al valore effettivo dei beni interessati, offrendo in tal modo un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell'impresa — impone la deroga al principio della contabilizzazione delle voci dell'attivo al prezzo di acquisto e la relativa immediata contabilizzazione al rispettivo valore di rivendita, se quest'ultimo appare come il valore effettivo di tali voci».

L'art. 2, al paragrafo prevedeva che il bilancio doveva dare un “quadro fedele” della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società. Mentre, nel paragrafo 4, si chiedevano informazioni ulteriori al fine sopra esposto e al paragrafo 5 si prevede un regime derogatorio in casi eccezionali alle norme contenute nella direttiva contabile.¹¹¹

Quello che si chiedeva al giudice della Corte UE riguardava il trattamento contabile dell'acquisto da parte della società anonima di quote sociali che peraltro solo dopo un mese le ha vendute ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto, precisamente 3.400 volte superiore.

Secondo l'amministrazione finanziaria dello stato belga, tra i casi eccezionali di cui all'art. 2 della precedente direttiva contabile rientra l'ipotesi in cui il prezzo di acquisto di un elemento dell'attivo è «manifestamente inferiore» al loro reale valore, in quanto l'utilizzo del prezzo di acquisto dà un valore falso alla situazione finanziaria della società.

¹¹⁰ L'importanza della causa C-322/12 è stata ribadita da FORTUNATO S., “Le valutazioni per il bilancio: possibili sviluppi”, in *Giur. Comm.*, 1/2015, p. 42; SALVI G., “Il principio del quadro fedele secondo la giurisprudenza comunitaria”, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 1/2014, pp. 32 ss.

¹¹¹ Oggi le disposizioni dell'art. 2 par. 3 e 4 sono contenute all'art 4 par 3; la disposizione del par. 5 invece è contenuta all'art.4 par 4.

La Cassazione belga pertanto voleva sapere se nel caso in cui il prezzo di acquisto o il costo di produzione di alcuni elementi dell'attivo siano «manifestamente inferiore al loro valore effettivo», il principio della rappresentazione veritiera e corretta, secondo la norma contenuta nella direttiva, impone di derogare al principio della valutazione delle poste patrimoniali in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione (art. 32).¹¹²

La Corte di giustizia, in un'altra sentenza (c-234/94) aveva già chiarito che l'applicazione del principio del quadro fedele doveva ispirarsi ai principi generali di cui l'art. 31 della IV direttiva, fra i quali il principio di prudenza.

Secondo tale principio la contabilizzazione degli utili realizzati, oneri, proventi, rischi e perdite, che sono effettivamente imputabili all'esercizio in questione consentono l'osservanza del principio del quadro fedele.

Inoltre, il principio di cui all'art. 2, par. 3 della direttiva, deve essere interpretato alla luce del principio sancito dall'art. 32, pertanto la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio si basa sul prezzo di acquisto o sul costo di produzione degli elementi dell'attivo.

In merito alla possibilità di essere in presenza di un caso eccezionale per cui entrare nel regime derogatorio, ai fini di perseguire la rappresentazione veritiera e corretta, la Corte UE ha sostenuto che «la sottostima di elementi dell'attivo nei conti delle società non può, di per sé, costituire un caso eccezionale» come previsto dall'art. 2 par. 5.

Ciò in considerazione del fatto che la possibilità di sottostimare elementi dell'attivo perché hanno un valore di acquisto inferiore al prezzo effettivo, costituisce un corollario all'art. 32, quindi a favore di un metodo di valutazione basato sul costo storico e non su quello effettivo.

Infine, la Corte di giustizia europea ha risposto alla questione che gli era stata posta dalla Corte di Cassazione belga stabilendo che nel caso in cui un elemento dell'attivo abbia un prezzo di acquisto manifestamente inferiore al prezzo effettivo, la rappresentazione veritiera e corretta secondo la norma comunitaria della direttiva, «non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell'attivo» patrimoniale in base al prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, principio sancito dall'art. 32 della direttiva, per effettuare una valutazione non basata sul loro valore storico ma effettivo.

Le sentenze della Corte di giustizia sono tenuti ben presente anche dal nostro giudice nazionale, ne è un caso la sentenza della Corte di Cassazione n. 8048/1996 secondo la quale «un'interpretazione della norma che veda subordinato il rispetto dei principi di chiarezza e/o

¹¹² Nell'attuale direttiva europea, l'art. 32 è sostituito dall'art. 6 (principi generali di bilancio) par. 1 lett i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione.

precisione a quello di verità, oltre a non poter più essere sostenibile a seguito della riforma del 1991 [...] neppure sia condivisibile alla stregua della normativa previgente, atteso che, secondo un costante orientamento della Corte di giustizia europea, nell'applicazione di disposizioni di diritto nazionale, pur se precedenti al recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento interno, il giudice è tenuto ad adottare criteri interpretativi che consentano di porle in sintonia con la lettera e lo spirito della direttiva medesima.¹¹³

Il ruolo informativo che svolge la clausola della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta trova la sua massima espressione nell'assunto della valenza autonoma del postulato di chiarezza.¹¹⁴

Questa giurisprudenza ha anche affermato che la corretta rappresentazione delle voci patrimoniali trova esplicazione nel divieto di compensazione di partite di cui all'art. 2423-ter, comma 6, c.c.

Nell'orientamento giurisprudenziale il postulato di chiarezza ha avuto una vita travagliata, dal momento che da quando è stato emanato il codice civile ad oggi ha avuto diversa rilevanza ai fini dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizi.

Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale, il giudice sia di legittimità che di merito chiamato a risolvere un quesito in tema di impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, il principio di chiarezza, affermato nell'art. 2423, secondo comma non aveva natura imperativa, pertanto, in caso di inosservanza non conduceva ad alcuna sanzione civile; circostanza che prese un'altra soluzione nel momento in cui viene, al contrario, riconosciuta la portata giuridica di tale principio, ma spesso si parla di tale principio in termini di strumentalità della chiarezza rispetto alla verità di bilancio.

Il concetto di strumentalità utilizzato dal giudice nei confronti del principio di chiarezza va intesa come aspetto non rilevante del dato informativo che è «legalmente richiesto» ma che non incide cioè non influenza «sulla rappresentazione quantitativa patrimoniale ed economica della società».¹¹⁵

In termini di strumentalità del principio della chiarezza si cita la sentenza della Cassazione del 22 luglio 1994, n. 6834, nella quale il giudice sosteneva che la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio può essere riconducibile alla sanzione civile della nullità solamente qualora il difetto di chiarezza sia tale da portare i soci e i terzi a

¹¹³ Il contenuto della sentenza n. 8048/1996 è in tali termini ripresa nella sentenza della Corte di Cassazione del 8 aprile 1997, n. 7398 in "Foro It.", 1998, I, pp. 552 s.

¹¹⁴ FORTUNATO S., *Trattato di diritto commerciale*, cit., p. 414.

¹¹⁵ Ivi, p. 415.

incertezze o errate valutazioni sulla situazione della società, in tal modo viene creato un pregiudizio per l'interesse generale alla verità del bilancio.

Da quell'orientamento, si assiste una nuova fase per la valutazione giurisprudenziale sul valore del postulato di chiarezza ai fini della valutazione della regolare redazione del bilancio.

Infatti, con la sentenza della Cassazione del 21 febbraio 2000, n. 27 si afferma che il bilancio d'esercizio che non rispetti i principi di chiarezza e precisione è illecito non solo quando c'è una divaricazione tra il risultato d'esercizio effettivo e il reddito d'esercizio riportato in bilancio, ma la violazione dei precetti di cui all'art. 2423, comma 2 si ha anche quando dal bilancio e dai suoi allegati non è possibile desumere tutte le informazioni che la norma civilistica dispone per ciascuna delle singole poste contabili.

Pertanto, in tal caso si è in presenza di un bilancio irregolare al quale verrà applicata la sanzione di nullità alla rispettiva delibera di approvazione del bilancio stesso.

La sentenza della Cass. N. 27/2000 viene chiamata *leading case*, ed è importante perché da quella pronuncia giurisprudenziale ne seguirono altre sentenze¹¹⁶ secondo la quale la sola violazione della chiarezza è sufficiente a inficiare il bilancio e pertanto possa determinare la nullità della deliberazione assembleare di approvazione.

Si richiama la sentenza della Cass. 24 luglio 2007 n. 16388¹¹⁷, secondo la quale il principio di chiarezza e veridicità sono principi distinti, in quanto la veridicità e la correttezza si riflettono sul risultato dell'esercizio, ma molto spesso i principi di chiarezza, veridicità e correttezza si intrecciano nel momento in cui nell'osservanza del principio di chiarezza si impone di fornire le spiegazioni ai fini della comprensione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il Tribunale di Prato, con sentenza del 25 settembre 2012,¹¹⁸ definisce i postulati di bilancio di cui all'art. 2423, secondo comma, affermando che la chiarezza impone che la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica «avvenga mediante la corretta collocazione delle singole voci e nella non equivoca denominazione delle stesse, mentre la verità obbliga il redattore del bilancio a rappresentare solo fatti veri e tutti attinenti all'impresa. Infine, la correttezza secondo il Tribunale di Prato, si ricollega non solo ad

¹¹⁶ L'orientamento giurisprudenziale della Cass 27/2000, viene rilevato anche in Cass. Sez. I, 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. Sez I, 8 agosto 1997 n. 7398; Cass Sez I 4 aprile 2001 n. 4937; Cass Sez I 27 aprile 2004 n. 8001; Cass. Sez I 24 dicembre 2004 n. 23976; Cass. Sez. I 2 maggio 2007 n. 10139.

¹¹⁷ Cass. 24 luglio 2007 n. 16388 in "Foro it." 2008, I, p. 1562

¹¹⁸ Tribunale di Prato 25 settembre del 2012, in "Le società", 3/2013.

un'assenza di errori, ma ad un atteggiamento del redattore improntato ai principi di buona fede.

Secondo il giudice di legittimità,¹¹⁹ il principio di chiarezza diventa fondamentale soprattutto quando si tratta di poste di bilancio la cui redazione non impone una rilevazione storica ma anche quando tali poste del bilancio sono il frutto di stime o di previsioni per le quali sia necessario dare ulteriori informazioni in bilancio. Questo per affermare che i postulati di chiarezza, veridicità e correttezza sono clausole generali e, come tali, hanno valore per tutte le parti componenti del bilancio d'esercizio.

Pertanto, la chiarezza è un principio che va rispettato per tutti i documenti del bilancio d'esercizio, ma a tal proposito, se durante l'assemblea deliberativa ai soci vengono fornite altre informazioni e spiegazioni che non risultano nei documenti costituenti il bilancio d'esercizio, potrebbe essere sufficiente per decretare la regolarità nella redazione del bilancio anche se viene meno la chiarezza formale nei documenti del bilancio.

Affermare la valenza autonoma del postulato di chiarezza significa che dal rispetto della chiarezza dipende e allo stesso tempo si rafforza la funzione informativa del bilancio d'esercizio, quindi la chiarezza non va valutata dal giudice solo da un punto di vista strettamente formale di contenuto del documento bilancio, ma anche sotto il profilo della qualità informativa.

Infatti, nella sentenza della Cassazione del 4 aprile 2001 n. 4937, i giudici hanno affermato che l'informazione contenuta nel bilancio d'esercizio e nei suoi allegati deve essere intelligibile in modo da permettere una «controllo di ragionevolezza» sulla valutazione della poste del bilancio, questo in ragione del fatto che non è sufficiente per la regolare redazione del bilancio che le risultanze contabili non siano contrari al vero.

Pertanto, viene richiesta una informazione intelligibile del bilancio, funzione che viene svolta dall'osservanza del postulato di chiarezza.

La chiarezza intesa come intelligibilità dell'informazione contabile significa che la chiarezza non si riconduce alla semplice redazione di rispettivi prospetti contabili del bilancio, ma ha un ruolo fondamentale nell'esplicazione del significato dei dati contabili e tali informazioni devono pertanto essere esposti in documenti narrativi e descrittivi come la nota integrativa e la redazione sulla gestione.

¹¹⁹ Cass. del 24 luglio 2007 n. 16388

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, IST Editore, Bologna, 1993
- AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società: commento al d.lg. 9 aprile 1991 n. 127*, a cura di Bussoletti M., Giappichelli, Torino, 1993
- AAVV., *L'unione europea: principi, istituzioni, politiche e costituzione*, COLUCCI M.- SICA S. (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2005
- AA.VV., *Società di capitali: commentario*, a cura di Niccolini G.- Stagno d'Alcontres A., Jovene, Napoli, 2004
- AA.VV., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia: le clausole generali nel diritto societario*, a cura di Meruzzi G., Tantini G., Cedam, vol. LXI, Padova, 2011
- AMADUZZI A.- PAOLONE G., *I bilanci di esercizio delle imprese*, UTET, Torino, 1986
- AVI M. S., *Come evitare le invalidità del bilancio*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007
- AVI M. S., “Come un rinvio ai principi contabili e/o alle norme civilistiche può rendere nullo il bilancio di esercizio”, in *Il fisco*, n. 19/2012
- AVI M. S., *Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno*, Cedam, Padova, 1990
- AVI M. S., “Verbale di assemblea e chiarezza del bilancio”, in *Il fisco*, n. 19/2009
- BALZARINI P., “Funzione informativa del bilancio, invalidità della delibera di approvazione, compromettibilità delle controversie in tema di bilancio”, commento alla sentenza del Trib. di Napoli, Sez. spec. Impresa, 11 dicembre 2014, in *Le Società*, n. 12/2015

- BALZARINI P., in “Principi di redazione del bilancio d’esercizio e funzione dei principi contabili”, in *Le Società* 3/2013
- BASTIA P., *Il nuovo bilancio d’esercizio: attuazione della IV direttiva CEE*, CLUEB, Bologna, 1993
- BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese: Bilancio di esercizio*, UTET Giuridica, Torino, 2010
- BOCCHINI E., “La chiarezza e la precisione dei bilanci delle società per azioni nell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza”, in *Rassegna economica*, n.1/1972
- BOCCHINI E., “Le impugnative del bilancio di esercizio per difetto di chiarezza o di precisione”, in *Rassegna economica*, n.2/1978
- BUTTURINI P., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia: l’impugnazione del bilancio d’esercizio*, a cura di Galgano F., vol. XLIV, Cedam, Padova, 2007
- CARMEL R., *Il bilancio delle imprese: la nuova disciplina secondo le norme d’attuazione delle direttive europee*, Il sole 24 ore, Milano, 1992
- CODA V., “Trasparenza dei bilanci di esercizio e principi contabili”, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1983
- CODA V.- FRATTINI G., *Valutazioni di bilancio: principi economici, norme civili, norme fiscali e direttive comunitarie*, Libreria universitaria, Venezia, 1980
- COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Cedam, Padova, 1965
- COLOMBO G.E., *Il bilancio d’esercizio: strutture e valutazioni*, UTET, Torino, 1987
- COLUCCI E. – RICCOMAGNO F., *Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato: analisi e soluzioni tecniche*, CEDAM, Padova, 1995
- COTTINO G., “La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche”, in *Rivista delle società*, 1972

- DEZZANI F., “Principi civilistici e principi IAS/IFRS: Sistemi alternativi per la redazione del bilancio d’esercizio”, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, maggio giugno/2006
- FERRERO G., *I complementari principi della chiarezza della verità e della correttezza nella redazione del bilancio d’esercizio: contributo all’interpretazione degli articoli 2423 e 2423 bis dell’innovato Codice civile*, A. Giuffrè, Milano, 1991
- FERRERO G., *Le analisi di bilancio: espressività e struttura del bilancio d’esercizio*, A. Giuffrè, Milano, 1959
- FERRI G., “In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio di esercizio”, in *Rivista del diritto comm. e del diritto generale delle obbligazioni*, 1971, II, p.247
- FIORI G., *Il principio della rappresentazione veritiera e corretta nella redazione del bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1999
- GAVANA G., “Sui limiti del bilancio di esercizio quale modello atto ad offrire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell’impresa”, in *Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n. 3-4, 1999
- GRIFFI A. P., “Dai principi di chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta: prime riflessioni sistematiche”, in *Giurisprudenza commerciale*, I, 1993
- GHIDINI M., “Chiarezza e precisione del bilancio”, in *Nuova rivista di diritto commerciale diritto dell’economia, diritto sociale*, II, 1949
- JAEGER P.G., *Il bilancio d’esercizio delle società per azioni: problemi giuridici*, A. Giuffrè, Milano, 1988.
- LIBONATI B., “Amministratori e bilancio: il principio della verità dei bilanci”, in *Rivista delle società*, 1969
- LIBONATI B., “La chiarezza e la precisione nei bilanci delle società per azioni”, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1969, I
- LUCIANETTI L. C., *Bilanci di impresa e bilanci tipo*, G. Giappichelli, Torino, 1998
- LOLLI A., *La nota integrativa nel bilancio d’esercizio delle S.p.A.*, Giuffrè, Milano, 2003

- MEZZABOTTA C., “Principi contabili nazionali e internazionali”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 4/2014
- PACIELLO A., *La clausola generale della precisione di bilancio*, A. Giuffrè, Milano, 1988
- PETTITI D., *Contributo allo studio del diritto dell’azionista al dividendo*, A. Giuffrè, Milano, 1957
- PISANI M., *Le zone di elasticità degli schemi di bilancio: analisi e interpretazione dell’art. 2423-ter del Codice civile*, Cedam, Padova, 1999
- PONTANI F., *Il bilancio di esercizio delle società di capitali: accounting philosophy e conceptual framework*, Cedam, Milano, 2011
- RANGO G., “Sul principio di continuità e sulla chiarezza e precisione dei bilanci”, in *Giurisprudenza commerciale*, 1988, II
- Relazione allo schema di decreto per l’attuazione della IV e VII direttiva, in *Rivista delle società*, 2-3/1991
- RIPARBELLI A., *Aspetti tecnico-contabili delle disposizioni del nuovo Codice civile in materia di bilanci di società per azioni*, Tipografia Bruno Coppini & C., Firenze, 1943
- ROSSI G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, A. Giuffrè, Milano, 1957
- SALVI G., “Il principio del quadro fedele secondo la giurisprudenza comunitaria”, in *Bilancio e reddito d’impresa*, 1/2014
- SOTTORIVA C., “Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015”, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 7-9/2015
- STROZZI G.- MASTROIANNI R., *Diritto dell’Unione europea: parte istituzionale*, Giappichelli, Torino, 2011
- SUPERTI FURGA, *Il bilancio d’esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, 2004

SUPERTI FURGA F., “Passato e presente del bilancio di esercizio verso un bilancio intellegibile”, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1988

VENUTI M., *Il bilancio di esercizio fino agli IFRS*, Giuffrè, Milano, 2006

VENUTI M., “Il bilancio di esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea”, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 1/2014,

VENUTI M., “Le clausole generali del bilancio”, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 4/2003

WEILLER A., “La nullità del bilancio per illiceità”, in *Banca, borsa e titoli credito*, 1969, II

Zeff S. A., “International accounting principle and auditing standards”, in *European Accounting Review*, 1993

“IASB presents its view of materiality: FASB also is working to clarify the concept for preparers”, www.journalofaccountancy.com, January/2016

<http://eur-lex.europa.eu>

www.fondazioneoic.eu

www.pluris-cedam.utetgiuridica.it